

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 febbraio 1989

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1988, n. 15.

Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale Pag. 5

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1988, n. 16.

Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche in Valle d'Aosta e successive modificazioni Pag. 6

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1988, n. 17.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, e successive modificazioni, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio Pag. 6

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1988, n. 18

Promozione di una fondazione per l'attuazione di iniziative culturali e l'organizzazione di convegni attinenti i rapporti tra diritto, società ed economia e contributo regionale alla Fondazione medesima Pag. 7

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1988, n. 19.

Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e 12 dicembre 1986, n. 62, recanti interventi regionali in materia di agricoltura in corrispondenza di autorizzazioni a contrarre mutui passivi Pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 20.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al contributo regionale previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77 per favorire l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 21.

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55, concernente disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 22.

Finanziamento della spesa per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap Pag. 10

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 23.

Aumento della spesa, limitatamente all'anno 1988, per l'applicazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni concernenti interventi per gli asili nido Pag. 10

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 24.

Ulteriore finanziamento, limitatamente all'anno 1988, della spesa per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71, concernente interventi per opere regionali pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate Pag. 10

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 25.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 e successive modificazioni e integrazioni concernente norme in materia di servizi a favore delle persone anziane ed inabili Pag. 11

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 26.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17, concernente gli interventi assistenziali a favore di minori Pag. 11

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 27.

Aumento della spesa, limitatamente all'anno 1988, per l'applicazione della legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3, concernente interventi finanziari della Regione per il funzionamento di case di riposo gestite da istituzioni private e da enti morali. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1988, n. 28.

Rifinanziamento della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, concernente: «Protezione della flora alpina» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1988, n. 29.

Rifinanziamento per l'esercizio 1988 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, e successive modificazioni, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1988, n. 30.

Finanziamento, per l'esercizio 1988 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente: «Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine)». Pag. 12

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1988, n. 31.

Aumento, per l'anno 1988, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1988, n. 32.

Autorizzazione di maggiore spesa annua per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni, concernente: «Ordinamento delle guide e aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1988, n. 33.

Autorizzazione di maggiore spesa annua per l'applicazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, concernente: «Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta» Pag. 14

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1988, n. 34.

Autorizzazione di maggiore spesa annua per l'applicazione della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, concernente: «Interventi a favore dello sport». Pag. 14

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 35.

Disposizione integrativa della legge regionale 23 aprile 1987, n. 34: Norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia Pag. 14

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 36.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale. Modificazioni delle disposizioni concernenti il trattamento economico di missione. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1988, n. 37.

Norme per il volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1988, n. 38.

Istituzione e finanziamento delle spese di gestione della comunità «Emanuele Desaymonet», di Aosta, per il recupero di tossicodipendenti Pag. 20

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1988, n. 39.

Concessione di un contributo all'Ospizio del Gran San Bernardo per l'istituzione di una sezione archeologica, di interesse per la Valle d'Aosta, all'interno del Museo dell'Ospizio stesso. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 40.

Trasferimenti finanziari, in conto capitale, della Regione ai comuni della Valle d'Aosta per l'attuazione dei programmi di investimento in opere pubbliche di loro competenza. . Pag. 21

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 41.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta nella costruzione di edifici di culto. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 42.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione della nuova scuola alberghiera regionale in comune di Châtillon Pag. 24

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 43.

Aumento, per l'anno 1988, degli stanziamenti previsti per l'applicazione della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, concernente interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico Pag. 24

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 44.

Disposizioni urgenti in materia di raccolta e stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani e per l'incenerimento dei rifiuti speciali a base organica nonché degli animali o parti di animali da distruggere Pag. 24

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 45.

Variazione del canone di affitto, di cui all'art. 49 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 15, in caso di rilevanti riduzioni del reddito familiare Pag. 25

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 46.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, recante la disciplina della vendita di giornali e riviste e indirizzi di programmazione per la formazione dei piani comunali. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 47.

Modifica della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, concernente l'intervento regionale a favore delle società minori che gestiscono impianti di risalita Pag. 26

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 48.

Concessione di un assegno «*una tantum*» a favore dei Cavalieri di Vittorio Veneto della Valle d'Aosta Pag. 27

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 49.

Modificazione alla legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, concernente disciplina dei trasporti collettivi di persone e di cose Pag. 27

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1988, n. 50.

Modificazione della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, recante norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento delle attività delle imprese artigiane Pag. 28

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1988, n. 51.

Provvedimenti per lo sviluppo dell'attività di estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre affini Pag. 28

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1988, n. 52.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 6 agosto 1986, n. 38: «Finanziamento dell'impianto funiviario Chardoney-Laris» ed integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 84 e successive modificazioni: «Finanziamento ripristino collegamento Aosta-Pila» Pag. 29

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1988, n. 53.

Concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di una struttura alberghiera in località Stafal di Gressoney-La-Trinité Pag. 30

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1988, n. 54.

Adezione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli importatori e case di spedizioni operanti presso la circoscrizione doganale di Aosta Pag. 30

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1988, n. 55.

Acquisto di proprietà immobiliari della Deltacogne S.p.A. Pag. 31

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1988, n. 56.

Aggiornamento del piano socio-sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983-1985 Pag. 31

REGOLAMENTO REGIONALE 9 marzo 1988, n. 4.

Modifica al regolamento interno per il servizio economato, demanio e patrimonio Pag. 33

REGOLAMENTO REGIONALE 28 aprile 1988, n. 5.

Modificazioni e integrazioni ai regolamenti regionali 8 aprile 1986, n. 1 e 28 luglio 1987, n. 1 concernenti «Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale» Pag. 33

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano****LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 1988, n. 20.**

Ulteriore modifica all'art. 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22 Pag. 34

LEGGE PROVINCIALE 2 giugno 1988, n. 21.

Modifiche alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti: consulte culturali e fondo provinciale per le attività culturali Pag. 34

LEGGE PROVINCIALE 29 giugno 1988, n. 22.

Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7: «La nuova disciplina del commercio ambulante» e successive modifiche e integrazioni Pag. 36

LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 1988, n. 23.

Formazione degli educatori in convitti ed operatori pedagogici nel Servizio giovani Pag. 36

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1988, n. 24.

Disposizioni finanziarie assunte in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1988 Pag. 38

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1988, n. 25.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1988 Pag. 38

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1988, n. 26.

Proroga del periodo di validità del piano sanitario provinciale 1983-1985 Pag. 38

LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27.

Modifiche all'ordinamento delle scuole materne e norme per la corresponsione dell'indennità di dirigenza a favore di direttori di istituti culturali Pag. 38

LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1988, n. 28.

Interventi straordinari per abitazioni ed imprese danneggiate da atti terroristici Pag. 39

LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1988, n. 29.

Concessione di contributi per il miglioramento qualitativo di esercizi affittacamere Pag. 40

LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1988, n. 30.

Norme per l'accesso alle varie qualifiche del ruolo speciale dei servizi antincendi e modifiche agli organici - Istituzione dell'Ufficio Protezione Civile Pag. 41

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1988, n. 31.

Modifiche alla legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41. Pag. 46

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1988, n. 32.

Modifiche alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36:
«Ordinamento delle scuole materne» Pag. 46

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1988, n. 33.

Piano Sanitario provinciale 1988-91 Pag. 48

LEGGE PROVINCIALE 19 agosto 1988, n. 34.

Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di
comunicazioni e trasporti e porti lacuali Pag. 55

LEGGE PROVINCIALE 19 agosto 1988, n. 35.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 21 agosto 1975,
n. 46, riguardante: «Provvidenze per la costruzione di nuovi
impianti funiviari in servizio pubblico nel territorio della
Provincia» Pag. 35

LEGGE PROVINCIALE 19 agosto 1988, n. 36.

Consigli di disciplina per il personale docente e direttivo in
servizio nelle scuole a carattere statale, nonché integrazioni alla
legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, concernente l'attività
educativa in genere Pag. 56

LEGGE PROVINCIALE 19 agosto 1988, n. 37.

Istituzione della commissione multizonale per l'accertamento
dell'idoneità degli invalidi alla guida dei motoveicoli . Pag. 57

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1988, n. 38.

Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo.
Pag. 57

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1988, n. 39.

Modifiche e integrazioni alle leggi provinciali 2 dicembre 1985,
n. 16, 9 dicembre 1976, n. 60, e 30 luglio 1981, n. 24, e successive
modifiche in materia di trasporti Pag. 60

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1988, n. 15.

Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 5 del 30 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, è vietato, nell'ambito dei parchi e delle riserve di caccia ricadenti nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta, l'atterraggio e il decollo di velivoli a motore. Nello stesso ambito è punitamente vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a mt. 500 dal suolo.

2. Analoghi divieti vigono nel restante territorio della Regione per tutte le zone site ad altitudine superiore a mt. 1500 s.l.m., con l'eccezione delle aviosuperfici nell'ambito dei comprensori, di cui al successivo articolo 2, comma uno e delle aviosuperfici di base e di recupero debitamente autorizzate dai Comuni competenti per territorio e da questi segnalate alla Regione.

3. Il divieto non si applica ai servizi di trasporto di cose: anche per tali servizi è peraltro prescritta la preventiva segnalazione dei voli da effettuare alle stazioni forestali competenti per territorio.

4. La disciplina stabilita dalla presente legge non si applica alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai servizi forestali, alla protezione civile e, in generale, ai voli di soccorso e a quelli autorizzati dal Presidente della Giunta regionale per motivi di studio, ricerca, documentazione o per altre cause comunque riconosciute di pubblica utilità.

5. La stessa disciplina non si applica altresì per quanto concerne lo svolgimento delle attività didattico-sportive e di allenamento piloti dell'Aeroclub Valle d'Aosta, fermo restando che il trasporto turisti e sciatori da parte dell'Aeroclub stesso è soggetto alle limitazioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

1. Nelle zone non interessate dal divieto generale di cui al primo comma dell'art. 1, sono autorizzabili attività di volo con atterraggi e decolli nell'ambito dei comprensori individuati e descritti nell'allegato A) della presente legge.

2. L'atterraggio in quota è consentito solo con partenza dalle rispettive aviosuperfici di base e di recupero autorizzate dai Comuni competenti per territorio; per quanto concerne i velivoli ad ala fissa la partenza deve avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente dall'aeroporto "Corrado Gex" di Saint-Christophe.

3. L'esercizio delle attività di trasporto sciatori è regolamentato da apposite convenzioni da stipularsi da parte dei Comuni competenti per territorio con i soggetti che offrono al pubblico il servizio di eliski, sulla base di una convenzione tipo redatta dall'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali e approvata dalla Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti.

4. Per ragioni di sicurezza ogni Comune autorizza un solo soggetto a svolgere attività di eliski, individuandolo con le procedure previste dalle leggi vigenti per l'affidamento di forniture di servizi da parte degli enti pubblici.

5. Qualora un Comune disponga di aviosuperficie idonea o di più aviosuperfici nell'ambito dei comprensori di cui all'allegato A della presente legge, di modo che le attività di volo ad essere dirette possano svolgersi senza interferenze di rotta, il Comune stesso potrà autorizzare l'operatività di più elicotteri anche di diversi soggetti.

6. Comuni limitrofi che fanno capo ad una medesima area di atterraggio adottano convenzioni con un unico soggetto o, in alternativa, adottano, concordemente, opportune misure affinché detta area non possa essere fruita contemporaneamente da più soggetti, fatta salva la deroga di cui al punto precedente. Delle modalità di utilizzo di queste aree dovranno informarsi le stazioni forestali competenti per territorio.

Art. 3.

1. L'attività di lavoro aereo avente per oggetto il trasporto di sciatori deve avvenire in condizioni temporali ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori medesimi anche nella successiva discesa di sci.

2. A tal fine le convenzioni dovranno prevedere tra l'altro:

a) il numero massimo di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività;

b) gli itinerari di volo, da stabilire in accordo con la stazione forestale competente per territorio e con l'Unione Valdostana guide;

c) i modi per assicurare l'assistenza di una guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, di un maestro di sci per ogni gruppo composto da sette sciatori o frazione;

d) le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile alle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;

e) gli eventuali giorni di divieto della pratica dell'eliski nei periodi di maggior frequenza dell'attività di sci-alpismo in particolare sugli itinerari che collegano il fondo valle ai rifugi alpini.

3. L'attività di trasporto sciatori potrà svolgersi dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Nei periodi di applicazione dell'ora legale l'attività stessa potrà svolgersi dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

4. L'identificazione delle discese prive di difficoltà alpinistiche, per le quali è consentito l'accompagnamento dei gruppi da parte dei maestri di sci, viene effettuata ai sensi della vigente legislazione regionale in materia di guide alpine e maestri di sci.

5. Le aviosuperfici di atterraggio in quota sono agibili, per le attività di volo di cui all'art. 2 comma primo, limitatamente al periodo compreso tra il primo gennaio e il 15 maggio; l'agibilità delle aviosuperfici di base e di recupero ha invece carattere continuativo.

6. La stipula delle convenzioni di cui all'art. 2 comma terzo è condizione perché possa essere offerto al pubblico il servizio di trasporto di sciatori con elicotteri.

Art. 4.

1. Sono incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge il Corpo forestale valdostano, gli organi di polizia locale e i corpi di pubblica sicurezza.

Art. 5.

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

da lire 6.000.000 a lire 12.000.000 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, o per chiunque offra il servizio di trasporto di sciatori con velivoli senza aver stipulato la convenzione di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge;

da lire 3.000.000 a lire 6.000.000 per l'inosservanza degli obblighi assunti con la convenzione sopra citata;

da lire 500.000 a lire 1.000.000 per la violazione dell'obbligo di segnalazione di cui al terzo comma dell'art. 1.

2. In caso di recidiva specifica le sanzioni amministrative sono raddoppiate; inoltre, dopo due infrazioni dei divieti sopra riportati, il soggetto esercente l'attività di lavoro aereo responsabile delle violazioni viene sospeso, per due anni dall'esercizio dell'attività di trasporto disciplinata dalla presente legge.

3. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. È abrogata la legge regionale 21 luglio 1986, n. 33, e vengono conseguentemente dichiarati decaduti gli atti adottati e le convenzioni stipulate in forza di essa.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Sino al 15 maggio 1988 per l'esercizio dell'attività di trasporto sciatori con aeromobili continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 21 luglio 1986, n. 33.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 marzo 1988.

ROLLANDIN

(Omissis).

88R1042

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1988, n. 16.

Modificazioni, alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche in Valle d'Aosta e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 5 del 30 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, come sostituito con legge regionale 7 agosto 1986, n. 43, è così sostituito:

«I mutui, della durata massima di anni 20, vengono concessi al tasso annuo di interesse pari al 40% dell'ultimo tasso di riferimento dell'edilizia residenziale in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, arrotondato al mezzo punto inferiore, e nelle seguenti proporzioni:

a) per i casi di cui alla lettera a), b), e c) del precedente comma: fino ad un massimo del 80% della spesa ammessa, per i primi 500 milioni di spesa;

fino ad un massimo del 60% della spesa ammessa oltre i primi 500 milioni e fino a 2 miliardi;

fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa eccedente i due miliardi, e con un limite di spesa totale ammissibile di tre miliardi;

b) per i casi di cui alla lettera d) del precedente comma:

fino ad un massimo del 70% della spesa risultante dall'atto d'acquisto dell'immobile, e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo cinquecento milioni;

c) per i casi di cui alla lettera e) del precedente comma:

fino ad un massimo del 80% della spesa ammessa, per i primi 250 milioni di spesa;

fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa eccedente i 250 milioni, e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo;

d) per i casi di cui alla lettera f) del precedente comma:

fino ad un massimo del 40% della spesa ammessa, e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo;

e) per i casi di cui alla lettera g) del precedente comma:

fino ad un massimo del 50% della spesa risultante dall'atto d'acquisto degli immobili e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 marzo 1988.

ROLLANDIN

88R1043

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1988, n. 17.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, e successive modificazioni, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 6 del 20 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, è così sostituito:

«Art. 2. (Modalità di intervento). — 1. A fronte delle spese derivanti dagli investimenti di cui all'art. 1, Società enti e privati proprietari di impianti di risalita possono ottenere mutui agevolati a carico di apposito fondo di rotazione o, in alternativa, mutui a tasso ordinario, da contrarsi con gli Istituti di Credito autorizzati, assistiti da un contributo regionale in conto interessi pari alla differenza tra il tasso agevolato applicato ai mutui regionali e quello ordinario praticato dagli Istituti di Credito.

2. I suddetti finanziamenti saranno accordati sulla base delle seguenti modalità:

a) ammontare del mutuo:

a1. fino al 90% della spesa ammessa, nel caso di rinnovo tecnologico di impianti esistenti o di realizzazione di impianti sostitutivi di altri già in funzione o di impianti integranti un sistema già esistente;

a2. fino al 75% della spesa ammessa nel caso di realizzazione di impianti ubicati in zone nelle quali ancora non esistano impianti;

b) durata del mutuo:

b1. per impianti sciiviorati:

anni 10 + 2 di preammortamento;

b2. per impianti seggioviatori a attacchi fissi:

anni 15 + 2 di preammortamento;

b3. per tutti gli altri tipi di impianti di risalita, aerei e terrestri:

anni 20 + 2 di preammortamento;

c) tasso dell'operazione a carico del mutuatario: da determinarsi in base alle disposizioni di cui al successivo terzo comma.

3. La Giunta regionale determina annualmente con propria deliberazione il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a carico del fondo regionale di rotazione, il quale deve essere commisurato al 25% del tasso di riferimento determinato con decreto del Ministero del Tesoro per operazioni di credito nel settore turistico, in vigore al primo gennaio precedente alla data di stipulazione del relativo contratto. Nel caso di frazioni di punto il tasso verrà arrotondato al punto o al mezzo punto inferiore.

4. È data facoltà ai mutuatari di estinguere anticipatamente il mutuo senza addebito di penali e di interessi.

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, e successive modificazioni, è così sostituito:

«2. Per l'istruttoria e la concessione del mutuo vengono quindi trasmesse alla Finaosta le domande a carico del fondo regionale di rotazione e agli Istituti di Credito prescelti dai mutuatari quelle assistite dal contributo regionale in conto interessi».

Art. 3.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, è aggiunto il seguente comma:

«4 bis) La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare con gli Istituti di Credito autorizzati apposite convenzioni per la concessione, su proposta della Regione, per gli scopi di cui alla presente legge, di mutui assistiti da contributo regionale in conto interessi, della durata prevista all'art. 2, secondo comma, alle condizioni in uso presso gli Istituti medesimi».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, è inserito il seguente articolo 6 bis:

«Art. 6-bis. (Garanzia fidejussoria). — 1. La Regione Valle d'Aosta è autorizzata a concedere garanzia fidejussoria nell'interesse degli Istituti di Credito per i mutui concessi ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

2. La garanzia comprende altresì gli interessi e gli accessori richiesti dagli Istituti di Credito mutuatari ed ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale».

Art. 5.

1. È autorizzata per l'anno 1988 la maggiore spesa di lire 7.000 milioni per il rifinanziamento del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, e successive modificazioni, concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

2. È autorizzata, inoltre la spesa di lire 4.000 milioni quale limite di impegno per contribuzioni in conto interessi su mutui a tasso ordinario da contrarsi con gli Istituti di Credito autorizzati.

3. Per la concessione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 1.000.000.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà: quanto a lire 7.000 milioni per l'anno 1988 sul cap. 37510 del bilancio per l'esercizio in corso;

quanto a lire 4.000 milioni a decorrere dall'anno 1988 per l'intera durata dei piani di ammortamento sull'istituendo cap. 37520 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci;

quanto a L. 1.000.000 annue a decorrere dal 1988 per la durata dei piani di ammortamento, sul cap. 51000 del bilancio per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1988:

a) quanto a lire 7.000 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 26750 del bilancio per l'anno in corso, con parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 73;

b) quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)» a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso;

c) quanto a lire 1 milione mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)» a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso concernente «Norme per il personale addetto ai corsi di addestramento professionale alberghiero»; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di lire 34 milioni;

per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo per lire 8.000 milioni delle disponibilità già iscritte al programma 2.2.2.12 «Interventi promozionali per il turismo» del bilancio pluriennale 1988-1990;

per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

1. Alla Parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. L'allegato n. 9 alla legge regionale 8 gennaio 1988, n. 2 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1988 è integrato nel modo seguente:

legge regionale 29 marzo 1988, n. 17 «Garanzia fidejussoria a favore di Società l'Univaria su mutui da contrarsi con Istituti di Credito vari per la realizzazione di impianti di risalita e connesse strutture di servizio».

Art. 8.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 marzo 1988.

ROLLANDIN

88R1044

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1988, n. 18.

Promozione di una fondazione per l'attuazione di iniziative culturali e l'organizzazione di convegni attinenti i rapporti tra diritto, società ed economia e contributo regionale alla Fondazione medesima.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 7 del 13 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di concorrere all'approfondimento e allo studio delle tematiche attinenti i rapporti tra il diritto e l'economia nella prospettiva della crescente dimensione internazionale ed europea della società italiana, la Regione promuove, in accordo con il CENSIS di Roma, il CNPDS di Milano, il Comune di Courmayeur, la costituzione, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice Civile, di una fondazione che assuma il compito di attuare in Valle d'Aosta attività, programmi, ricerche, studi ed iniziative culturali attinenti i temi suddetti.

Art. 2.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi e a compiere, anche delegando all'uopo uno dei suoi membri, gli atti necessari per la costituzione della Fondazione di cui all'art. 1, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto siano conformi ai seguenti requisiti:

a) la sede legale della Fondazione deve essere fissata in Comune di Courmayeur;

b) la Fondazione deve avere la durata di trentacinque anni a partire dalla data dell'atto costitutivo, salvo proroghe decise dai fondatori;

c) la Fondazione deve essere amministrata da un organo formato da componenti designati dalla Regione, dal Comune di Courmayeur, dal CENSIS e dal CNPDS; i componenti di designazione regionale devono essere in numero non inferiore al 51% dei componenti;

d) devono essere costituiti a norma di Statuto anche un Comitato scientifico che curi i programmi di attività ed un Comitato di revisione. In entrambi la presenza dei componenti designati dalla Regione deve essere non inferiore al 50%;

e) i componenti dell'organo di amministrazione e di quello di revisione, designati dalla Regione, devono essere scelti dal Consiglio regionale;

f) il patrimonio iniziale della Fondazione può essere costituito, oltre che dai conferimenti della Regione, previsti dal successivo articolo 3, da quelli degli Enti promotori nonché dagli Istituti di Credito che possono essere chiamati a norme di statuto a far parte della Fondazione;

g) deve essere previsto che l'organo di amministrazione della Fondazione approvi e trasmetta ogni anno una relazione al Consiglio regionale in cui si illustri l'attività svolta;

h) in caso di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione, deve essere previsto che sia devoluta alla Regione la parte di patrimonio netto derivante dai conferimenti della Regione medesima.

Art. 3.

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione di cui all'art. 1 attraverso l'assegnare di una somma capitale di lire cinquecento milioni.

2. La Regione provvede, inoltre, ad assegnare alla Fondazione un immobile da adibire a sede della stessa.

Art. 4.

1. La Regione eroga a favore della Fondazione di cui all'art. 1 un contributo annuo e decorrente dal 1988, a titolo di concorso al finanziamento dell'attività della Fondazione medesima.

2. Il contributo di cui al primo comma è stabilito, per il 1988, in lire cinquecento milioni.

3. Negli anni successivi il contributo è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio regionale, in modo da mantenere almeno costante il valore reale.

4. Assegnazioni straordinarie per scopi determinati possono essere disposte con successive leggi regionali.

Art. 5.

1. L'erogazione della somma di cui all'art. 3 avviene in concomitanza con il compimento delle formalità di costituzione della Fondazione.

2. Il contributo annuo di cui all'art. 4 viene erogato in due rate semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, o entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio se posteriore, ed entro il 31 luglio di ogni anno.

Art. 6.

1. Gli oneri tributari e le spese inerenti alla costituzione della Fondazione ed ai conferimenti degli Enti promotori diretti a formarne il patrimonio iniziale sono assunti a totale carico della Regione.

Art. 7.

1. La spesa di L. 500.000.000 a carico dell'anno 1988, derivante dall'applicazione di quanto disposto dall'art. 3 dalla presente legge, grava sull'istituendo capitolo n. 23973 del bilancio stesso.

2. L'onere di L. 500.000.000 derivante dall'applicazione di quanto disposto dall'art. 4, grava sul capitolo di nuova istituzione n. 23975 del bilancio in corso.

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante riduzione per L. 1.000.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 26750 con parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 73.

4. A decorrere dall'anno 1989 gli oneri necessari rideterminati in base a quanto disposto dall'art. 4, terzo comma, sono iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 8.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988, sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).

2. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 aprile 1988

ROLLADIN

88R1046

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1988, n. 19.

Rifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e 12 dicembre 1986, n. 62, recanti interventi regionali in materia di agricoltura in corrispondenza di autorizzazioni a contrarre mutui passivi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 7 del 13 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, per un importo complessivo di lire 35 miliardi alle migliori condizioni di mercato con uno o più esercizi di credito agrario da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, destinati alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario con le finalità di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 3 novembre 1986, n. 752 relativa all'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

Art. 2.

1. Per la realizzazione delle opere finanziarie ai sensi del precedente art. 1 saranno seguite le modalità previste dal titolo II e dall'art. 20 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come modificata con legge regionale 12 novembre 1986, n. 62, recanti interventi regionali in materia di agricoltura.

Art. 3.

1. L'importo complessivo di L. 35 miliardi previsto per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario di cui alla presente legge sarà così ripartito:

a) per gli interventi riconducibili all'art. 6 ed ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 ed agli art. 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 lire 25 miliardi;

b) per gli interventi riconducibili all'art. 20 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 lire 10 miliardi.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge graveranno sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988:

quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1988 sul cap. 32220;
quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1988 sul cap. 35712.

2. Le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui autorizzati dal precedente art. 1, previste in annue L. 5.139.000.000 a decorrere dal 1988 per la durata dei relativi piani di ammortamento, graveranno sui capitoli n. 50650 e n. 50700 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante iscrizione del costante previsto aumento delle entrate derivanti dalla legge 26 novembre 1981, n. 690 così evidenziate:

imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 2 lettera a) (cap. 1200) per L. 1.139.000.000;

imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 3, lettera a) (cap. 1300) per L. 2.000.000.000;

imposta di fabbricazione della birra di cui all'art. 4, lettera a) (cap. 1400) per L. 2.000.000.000.

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).

Per effetto delle variazioni apportate con la presente legge il conto della competenza del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario della Regione per l'esercizio finanziario 1988 pareggia nella somma complessiva di L. 1.365.639.000.000.

Art. 6.

Variazione al bilancio pluriennale

Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1988-1990 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
(Omissis).

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 aprile 1988.

ROLLANDIN

88R1047

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 20.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al contributo regionale previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77 per favorire l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 8 del 30 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. È prorogato al 31 dicembre 1988 il termine per la presentazione delle domande di ammissione a contributo regionale sulle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti da parte degli enti che, avendo avuto comunicazione della concessione del mutuo, non abbiano ancora presentato domanda alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 aprile 1988.

ROLLANDIN

88R1049

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 21.

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55, concernente disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 8 del 30 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, la spesa annua di L. 2.000.000.000.

2. L'onere graverà sul cap. 45455 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Art. 2.

1. Alla copertura del maggior onere annuo di lire 250 milioni si provvede, per l'anno 1988, mediante riduzione di pari importo dal fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) iscritto al cap. 50000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

2. Per gli anni 1989 e 1990 al maggior onere, valutato in lire 500 milioni, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.4.06 - istruzione e cultura - interventi di carattere scolastico - del bilancio pluriennale 1988-1990 della Regione.

3. Per gli esercizi successivi gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 aprile 1988.

ROLLANDIN

88R1050

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 22.

Finanziamento della spesa per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 8 del 30 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di L. 300.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 22828 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

3. Alla copertura della spesa di L. 300.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50600 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) - a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 aprile 1988.

ROLLANDIN

88R1051

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 23.

Aumento della spesa, limitatamente all'anno 1988, per l'applicazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni concernenti interventi per gli asili nido.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 8 del 30 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni recante norme sugli asili nido, è autorizzata per l'anno 1988 l'ulteriore spesa di L. 300.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 22822 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

3. Alla copertura della spesa di L. 300.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)» a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis)

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 aprile 1988.

ROLLANDIN

88R1052

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 24.

Ulteriore finanziamento, limitatamente all'anno 1988, della spesa per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71, concernente interventi per opere regionali pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 8 del 30 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71, è autorizzata, per l'anno 1988, la maggiore spesa di L. 595.000.000.

Art. 2.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sui capitoli 22832 per L. 530.000.000 e 42560 per L. 655.000.000 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1988.

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione dell'importo di L. 595.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50000 del bilancio preventivo regionale per l'anno 1988 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)» sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario relativo ai servizi a favore di persone anziane ed inabili; su detto intervento risulta disponibile la minor somma di L. 7.305.000.000.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis)

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 aprile 1988.

ROLLANDIN

88R1053

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 25.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 e successive modificazioni e integrazioni concernente norme in materia di servizi a favore delle persone anziane ed inabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 8 del 30 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni concernente norme in materia di servizi a favore delle persone anziane ed inabili, è autorizzata per l'anno 1988 l'ulteriore spesa di L. 7.305.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988:

quanto a L. 6.994.000.000 sul cap. 22805;
quanto a L. 311.000.000 sul cap. 22820.

3. Alla copertura del maggiore onere di L. 7.305.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 utilizzando l'intera disponibilità residua sull'apposito accantonamento previsto dall'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 aprile 1988.

ROLLANDIN

88R1054

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 26.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 1 giugno 1984, n. 17, concernente gli interventi assistenziali a favore di minori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 8 del 30 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 concernente interventi assistenziali a favore di minori, è autorizzata per l'anno 1988 l'ulteriore spesa di L. 900.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà:

quanto a L. 325.000.000 sul cap. 41900;
quanto a L. 350.000.000 sul cap. 41950;
quanto a L. 225.000.000 sul cap. 41905.

del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

3. Alla copertura della maggiore spesa di L. 900.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50.000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali, spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 aprile 1988.

ROLLANDIN

88R1055

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 27.

Aumento della spesa, limitatamente all'anno 1988, per l'applicazione della legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3, concernente interventi finanziari della Regione per il funzionamento di case di riposo gestite da istituzioni private e da enti morali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 8 del 30 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per gli interventi finanziari disposti dalla legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3, (Interventi finanziari della Regione per il funzionamento di case di riposo gestite da istituzioni private e da enti morali), è autorizzata per l'anno 1988, l'ulteriore spesa di L. 300.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 42705 e 42706 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

3. Alla copertura della spesa di L. 300.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 2.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 aprile 1988.

ROLLANDIN

88R1056

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1988, n. 28.

Rifinanziamento della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, concernente: «Protezione della flora alpina».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 9 del 13 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, ai fini della tutela dell'ambiente naturale nei suoi molteplici aspetti, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 270.000.000 per l'anno 1988, L. 600.000.000 per l'anno 1989 e L. 1.000.000.000 per l'anno 1990, il cui onere graverà sul cap. 29350 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 e sui successivi corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

2. A decorrere al 1991 gli oneri necessari saranno determinati con la legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 2.

1. Alla copertura del relativo onere si provvede:

per l'anno 1988 mediante riduzione dell'importo di L. 270.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50100 «Fondo globale per il finanziamento di spese ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)» - del bilancio di previsione per l'esercizio 1988;

per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo della somma di L. 1.600.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 3-2 - altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1988-1990.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 maggio 1988.

ROLLANDIN

88R1057

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1988, n. 29.

Rifinanziamento per l'esercizio 1988 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, e successive modificazioni, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 9 del 13 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, e successive modificazioni, concernente «Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa», è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1988, la spesa di lire 4.900.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 37505 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50100 (Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese correnti), a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

Art. 2.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 maggio 1988.

ROLLANDIN

88R1058

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1988, n. 30.

Finanziamento, per l'esercizio 1988 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente: «Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 9 del 13 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la concessione di provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine) è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1988 la spesa di lire 1600 milioni, il cui onere graverà, quanto a lire 1000 milioni, sul cap. 37350, e quanto a lire 600 milioni, sul cap. 37360 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 («Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese d'investimento») della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso.

Art. 2.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 maggio 1988.

ROLLANDIN

88R1059

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1988, n. 31.

Aumento, per l'anno 1988, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 9 del 13 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale», è autorizzata, limitatamente all'anno 1988, la maggiore spesa di L. 2.000.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 37500 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)» a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - Settore 2: sviluppo economico - del bilancio di previsione per l'anno 1988.

Art. 2.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 maggio 1988.

ROLLANDIN

88R1060

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1988, n. 32.

Autorizzazione di maggiore spesa annua per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni, concernente: «Ordinamento delle guide e aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 9 del 13 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'effettuazione degli interventi di cui all'art. 18 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni, concernente «Ordinamento delle guide e aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta», è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 140.000.000, il cui onere graverà sui capitoli 37250, 37300 e 37400 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio per gli anni successivi.

Art. 2.

1. Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si provvede:

per l'anno 1988 mediante riduzione di L. 140.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50100 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1988 («Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)»), a valere sui seguenti interventi iscritti all'allegato 8 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso:

a) «Aumento della spesa recata dalla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle guide alpine per L. 90.000.000»

b) «Rifinanziamento della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, concernente il contributo per la manutenzione e gestione di piste per lo sci da discesa per L. 50.000.000» su detto intervento risulta quindi disponibile la minore somma di L. 4.900.000.000.

per gli esercizi 1989-1990 mediante utilizzo, per L. 280.000.000, delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.2.12 «Interventi promozionali per il turismo», del bilancio pluriennale 1989-1990;

per gli anni successivi, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà iscritto con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 maggio 1988.

ROLLANDIN

88R1061

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1988, n. 33.

Autorizzazione di maggiore spesa annua per l'applicazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, concernente: «Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 9 del 13 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'effettuazione degli interventi di cui all'art. 29 della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, concernente «Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta», è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 50.000.000, il cui onere graverà sul cap. 37450 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio per gli anni successivi.

Art. 2.

1. Alla copertura dell'onere di cui al precedente art. 1 si provvede:

per l'anno 1988 mediante riduzione di L. 50.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50100 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1988 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)», a valere sull'intervento iscritto all'allegato 8 del bilancio stesso («Rifinanziamento della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83 concernente il contributo per la manutenzione gestione di piste per lo sci da discesa per L. 50.000.000»), su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di L. 4.950.000.000;

per gli esercizi 1989-1990 mediante utilizzo, per L. 100.000.000, delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.2.12 «Interventi promozionali per il turismo», del bilancio pluriennale 1988-1990;

per gli anni successivi, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà iscritto con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 maggio 1988.

ROLLANDIN

83R1062

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1988, n. 34.

Autorizzazione di maggiore spesa annua per l'applicazione della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, concernente: «Interventi a favore dello sport».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 9 del 13 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, concernente «Interventi a favore dello sport», è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 200.000.000, il cui onere graverà sul cap. 47500 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio per gli anni successivi.

Art. 2.

1. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 si provvede:

per l'anno 1988 mediante riduzione di L. 200.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50.000 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1988 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)», a valere sull'apposito accantonamento iscritto all'allegato 8 del bilancio stesso; per gli esercizi 1989-1990 mediante utilizzo, per L. 400.000.000, delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.4.10 - attività culturali (promozioni culturali sportive e sociali), del bilancio pluriennale 1988-1990;

per gli anni successivi, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà iscritto con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 maggio 1988.

ROLLANDIN

83R1063

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 35.

Disposizione integrativa della legge regionale 23 aprile 1987, n. 34: Norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 9 del 13 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 23 aprile 1987, n. 34 è aggiunto il seguente art. 15-bis:

«Art. 15-bis) - Opere ammesse all'erogazione di contributi regionali.

1. Finché lo Stato con propria legge non provveda ad ammettere alla concessione di contributi anche la costruzione, il potenziamento o la riattivazione di impianti idroelettrici con potenza nominale media fino a 3000 kW finanziati tramite la locazione finanziaria, la Regione può concedere contributi concernenti gli impianti anzidetti in tal guisa finanziari.

2. I relativi provvedimenti sono adottati dalla Giunta regionale.

3. I contributi di cui al primo comma potranno essere concessi nella misura massima del 30% del costo globale del leasing.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, previsti in L. 500.000.000 per il corrente anno, graveranno sul cap. 38269 di nuova istituzione della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci «Contributi per il finanziamento degli oneri di costruzione, potenziamento o riattivazione di impianti idroelettrici realizzati in tutto o in parte con lo strumento della locazione finanziaria», legge regionale 16 maggio 1988, n. 35 art. 1.

Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 del bilancio di previsione per il corrente esercizio «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)» a valere sui seguenti interventi iscritti all'allegato n. 8 del bilancio stesso:

finanziamento piano regionale per la sistemazione interrata di linee elettriche e telefoniche per L. 200.000.000; su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di L. 300.000.000;

realizzazione di piccoli impianti idroelettrici per L. 300.000.000; su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di L. 200.000.000.

2. A decorrere dall'anno 1989 i relativi oneri saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio della Regione, per l'anno 1988, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 4.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 maggio 1988.

ROLLANDIN

88R1064

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 36.

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale. Modificazioni delle disposizioni concernenti il trattamento economico di missione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 9 del 13 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contenuto

1. La presente legge modifica le disposizioni in materia di trattamento economico di missione del personale dell'Amministrazione regionale di cui alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 19.

Art. 2.

Disposizioni particolari

1. Al personale che percepisce l'indennità o il rimborso di trasferta in misura forfettaria, nel caso di missioni compiute all'estero e nel caso di missioni fuori dal territorio regionale che prevedono anche il pernottamento, è dovuto il rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute, compreso il vitto, su presentazione di idonea documentazione.

Art. 3.

Abrogazione di norme

1. Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è abrogato.

Art. 4.

Oneri finanziari

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lorde L. 5.000.000 graverà sul cap. 21000 («Indennità di trasferta al personale addetto ai servizi della Regione») del bilancio di previsione per l'esercizio 1988, nonché sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'esercizio 1988 mediante riduzione di L. 5.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)» del bilancio per l'anno in corso, a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 concernente l'istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei vigili del fuoco; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 138.750.000;

per gli esercizi 1989 e 1990 mediante utilizzo per L. 10.000.000 delle disponibilità già iscritte al programma 1 - 2 personale regionale del bilancio pluriennale 1988-1990. A decorrere dall'anno 1989 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 maggio 1988.

ROLLANDIN

88R1065

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1988, n. 37.

Norme per il volontariato dei servizi antincendi - protezione civile - Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 11 del 27 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari

1. Il Corpo regionale dei vigili del fuoco volontari, istituito con legge regionale 31 maggio 1983, n. 38, assume la denominazione di Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco operante nel territorio della Valle d'Aosta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene trasferito, ai sensi dell'art. 19 della legge dello Stato 16 maggio 1978, n. 196 «Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta», al suddetto Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, salvo il caso di presentazione di rinuncia scritta (per il personale non iscritto ai sensi dell'art. 12 della legge dello Stato 8 dicembre 1970, n. 996, «Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile»).

Art. 2.

Compiti del Corpo

1. Al Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari sono attribuiti i compiti di estinzione degli incendi nonché i servizi tecnici e di prevenzione urgenti per la tutela dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni.

2. I compiti di cui al comma precedente sono esercitati in ausilio ed in collaborazione con gli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competenti nel territorio della Valle d'Aosta e del Corpo forestale valdostano per quanto concerne gli incendi, rispettivamente.

3. L'organizzazione del servizio, gli interventi di cui al precedente comma 1 e l'addestramento sono effettuati sotto la responsabilità tecnica del dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 3.

Collaborazione con l'Ufficio regionale per la Protezione Civile

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, quale componente della Protezione Civile, partecipa all'attività dell'Ufficio regionale per la Protezione Civile, istituito con legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4 «Istituzione dell'Ufficio regionale della Protezione Civile».

2. In particolare, nell'ambito della protezione civile, il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, per quanto di competenza della Regione:

a) promuove ed attua un organico collegamento con le altre componenti del volontariato di Protezione Civile che concorrono, nella fase operativa, agli interventi di soccorso e di prima assistenza e collabora alla diffusione delle informazioni tecniche utili a fronteggiare le situazioni di emergenza;

b) concorre al soccorso tecnico urgente e al pronto intervento di prima assistenza.

Art. 4.

Personale del Corpo

1. Il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari è composto da:

- funzionari capidistaccamento volontari;
- capisquadra volontari;
- vigili volontari scelti;
- vigili volontari.

2. Il personale suddetto non è vincolato da rapporto di impiego, è chiamato a presentare servizio ogni qualvolta se ne presenti la necessità ed è soggetto agli obblighi della presente legge.

Art. 5.

Competenza generale del Presidente della Giunta

1. Tutti gli atti aventi ad oggetto il personale di cui alla presente legge sono di competenza del presidente della Giunta regionale, sentito per gli aspetti esclusivamente tecnici il dirigente tecnico del corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

Art. 6.

Organi centrali del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari

1. Sono organi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari:
 - l'assemblea;
 - il consiglio direttivo;
 - il presidente dell'assemblea;
 - gli ispettori anticendi di zona.

Art. 7.

Assemblea

1. Partecipa all'assemblea, con voto deliberativo, tutto il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

2. L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente del consiglio direttivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari di cui al successivo articolo 8 e si riunisce almeno una volta all'anno. Le riunioni dell'assemblea sono valide con la presenza di almeno un quarto dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Spetta all'assemblea:

eleggere il consiglio direttivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari;

nominare gli ispettori anticendi di zona;

proporre i criteri di organizzazione del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari;

proporre l'organizzazione di corsi di specializzazione e le esercitazioni di addestramento per l'attività del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari;

svolgere ogni altro compito affidato al Corpo valdostano dei vigili del fuoco valdostani e non espressamente attribuito dalla legge o dal regolamento, di cui all'articolo 38, ed altri organi del Corpo medesimo.

Art. 8.

Consiglio direttivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari

1. È istituito il consiglio direttivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari composto da:

Presidente del consiglio direttivo;

Vice-presidente del consiglio direttivo;

Responsabile del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari presso l'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari.

4 consiglieri.

2. Il consiglio suddetto ha il compito di coadiuvare, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 38, il Presidente della Giunta regionale per quanto riguarda:

adozione dei provvedimenti disciplinari;

istituzione di corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento;

istituzione e soppressione dei distaccamenti ed individuazione delle zone di competenza territoriale;

gestione dei materiali in carico e loro dichiarazione di fuori uso;

formulazione di proposte di potenziamento delle reti degli idranti comunali;

promozione di studi e dibattiti di interesse per la categoria; individuazione dei funzionari capidistaccamento volontari o dei capisquadra volontari, da proporre al Comandante dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta, quali suoi possibili delegati in seno alle Commissioni edilizie comunali.

3. Il consiglio viene rinnovato ogni cinque anni.

Art. 9.

Rapporti con l'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari può chiedere l'adesione all'associazione nazionale vigili del fuoco volontari.

2. In tal caso il consiglio direttivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari assume le funzioni del consiglio per la Valle d'Aosta dell'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari.

Art. 10.

Ispettori antincendi di zona

1. Per l'assistenza e il controllo dei distaccamenti volontari in merito a questioni tecniche antincendi e all'organizzazione degli interventi in comune, è nominato, per ciascuna zona, un ispettore antincendi di zona.

2. Le zone, citate al precedente comma 1, corrispondono alle otto Comuni montane in cui risulta suddiviso il territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta.

3. Gli ispettori antincendi di zona sono nominati, tra il personale del corpo, dell'assemblea di cui al precedente articolo 7 ogni qual volta i posti risultino vacanti e comunque in occasione del rinnovo del Consiglio direttivo.

4. Gli ispettori antincendi di zona possono convocare in assemblea i funzionari capidistaccamento della propria zona per la trattazione di questioni di comune interesse riferendo in merito al Consiglio direttivo suddetto.

5. Gli ispettori antincendi di zona possono inoltre organizzare esercitazioni e manifestazioni in comune tra i distaccamenti volontari della propria zona.

Art. 11.

Compiti degli ispettori antincendi di zona

1. Gli ispettori antincendi di zona, secondo le direttive generali del presidente della Giunta regionale e secondo le direttive tecniche del dirigente tecnico del corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari:

a) controllano che il funzionamento dei distaccamenti volontari della zona avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti;

b) vigilano affinché le esercitazioni abbiano luogo regolarmente e cooperano nell'istruzione dei vigili volontari;

c) controllano lo stato di manutenzione degli idranti e degli altri presidi antincendi pubblici della zona, fornendo in proposito consulenza ai Comuni interessati;

d) controllano che l'attrezzatura dei distaccamenti volontari corrisponda alle esigenze locali e che il vestiario e l'equipaggiamento si trovino in uno stato d'uso idoneo per successivi impieghi;

e) si portano sul luogo degli interventi rilevanti per collaborare ed acquisire, in merito all'efficacia dei provvedimenti adottati, elementi utili per le successive esercitazioni.

Art. 12.

Reclutamento

1. I vigili volontari sono reclutati, su domanda, fra i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età compresa tra i 18 e i 65 anni;

b) avere conseguito il diploma a conclusione della scuola dell'obbligo;

c) idoneità fisica accertata dal Servizio di Medicina Legale dell'U.S.L. della Valle d'Aosta o da analoga autorità della competente U.S.L. o da un medico di sanità pubblica del distretto socio-sanitario che comprende il Comune di residenza dell'aspirante, da cui risulti che lo stesso è di sana costituzione fisica, ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano pregiudicare sul rendimento in servizio;

d) non aver riportato condanne e pene detentive per delitti non colposi né essere stati sottoposti a misure di prevenzione.

Art. 13.

Esercitazioni. Decadenza della nomina del vigile per mancata o insufficiente partecipazione

1. La nomina a vigile volontario decade, fatto salvo quanto disposto dall'art. 12 della legge dello Stato 8 dicembre 1970, n. 996, «Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile», ove il dirigente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, o gli ispettori antincendi di zona segnalino che l'interessato non abbia frequentato con profitto le esercitazioni disposte, in sede locale, ordinariamente ogni mese, degli organi competenti, per un numero di volte non inferiore alla metà, di quello totale nel corso di un anno.

2. La decadenza non opera quando il mancato raggiungimento del numero minimo prescritto di esercitazioni da frequentare dipende da documentate cause di forza maggiore.

Art. 14.

Iscrizione diretta nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari con la qualifica di vigile volontario

1. Sono iscritti direttamente nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, con la qualifica di vigile volontario, oltre ai vigili volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della presente legge, coloro che hanno svolto, con risultati positivi documentati dal Sindaco del Comune di residenza, attività come volontari comunali.

Art. 15.

Vigile volontario scelto

1. La nomina a vigile volontario scelto può essere conferita ai vigili volontari che abbiano frequentato, con esito positivo, documentato dal dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, un apposito corso di addestramento.

2. Costituiscono titoli valutabili ai fini dell'ammissione alla prova di selezione i seguenti requisiti:

a) attività svolta come vigile del fuoco presso lo Stato, Regioni o Statuto speciale o organizzazioni pubbliche di Stati esteri;

b) attività nei servizi antincendi aziendali o aeroportuali.

Art. 16.

Iscrizione nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari direttamente con la qualifica di vigile volontario scelto

1. Sono iscritti nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari direttamente con la qualifica di vigile volontario scelto coloro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 12 della presente legge, appartengano ad una delle seguenti categorie:

a) ex-permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) coloro che hanno prestato servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge dello Stato 13 ottobre 1950, n. 913 «Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

c) vigili volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbiano svolto servizio attivo per un periodo di almeno cinque anni documentato dal comandante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competente per territorio;

d) coloro che hanno svolto, con risultati positivi e per un periodo di almeno 5 anni, documentati dal sindaco del Comune di residenza attività come volontari comunali.

Art. 17.

Nomina a caposquadra volontario

1. I vigili volontari scelti, con anzianità nella qualifica pari a quelli richiesti per la promozione a caposquadra nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a frequentare un corso teorico-pratico per capisquadra volontari organizzato dal dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari presso le scuole centrali antincendi o altra organizzazione qualificata. I vigili volontari scelti risultati idonei al termine del corso predetto, sono nominati capisquadra volontari.

Art. 18.

Iscrizione del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari direttamente con la qualifica di caposquadra

1. Sono iscritti nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari direttamente con la qualifica di caposquadra coloro che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 12 della presente legge, appartengano ad una delle seguenti categorie:

a) personale volontario del Corpo nazionale vigili del fuoco con qualifica non inferiore a caposquadra;

b) coloro che, avendo prestato servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge dello Stato 13 ottobre 1950, n. 913, «Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», hanno svolto servizio volontario per un periodo non inferiore all'anzianità richiesta per la promozione a caposquadra nel corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) ex permanenti del Corpo nazionale vigili del fuoco con anzianità di servizio non inferiore a quella richiesta per la promozione a Caposquadra nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) vigili volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbiano svolto servizio attivo per un periodo non inferiore all'anzianità richiesta per la promozione a caposquadra nel Corpo suddetto, documentato dal Comandante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competente per territorio;

e) coloro che hanno svolto, con risultati positivi e per un periodo non inferiore all'anzianità richiesta per la promozione a caposquadra nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco attività di caposquadra o coordinatore dei volontari comunali.

2. L'effettiva prestazione del servizio di cui ai punti b) ed e) deve risultare da dichiarazione rispettivamente del comandante dei vigili del fuoco appartenente al Corpo nazionale e competente per territorio e del Sindaco del Comune interessato.

Art. 19.

Nomina a funzionario capodistaccamento volontario

1. Ai responsabili del funzionamento dei distaccamenti indicati nel successivo art. 27 viene conferito l'incarico di funzionario capodistaccamento volontario.

2. L'incarico è conferito dal presidente della Giunta regionale ad un volontario avente possibilmente qualifica di caposquadra, sentiti il dirigente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari e il Sindaco del Comune interessato (o i Sindaci, nel caso di distaccamento intercomunale), su proposta dei componenti del distaccamento.

3. L'incarico di funzionario capodistaccamento volontario ha durata quinquennale ed è rinnovabile. È revocabile dal presidente della Giunta regionale sentiti il dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari e il Sindaco (o i Sindaci, nel caso di distaccamento intercomunale), e i componenti del distaccamento.

4. Fuori del territorio del distaccamento ha la responsabilità dell'intervento è assunta da chi ricopre da maggior tempo la qualifica più elevata, salvo quanto disposto al successivo art. 28.

Art. 20.

Chiamata in servizio

1. In occasione di pubbliche calamità, di emergenze od altre particolari necessità, il Presidente della Giunta regionale può chiamare, in servizio temporaneo, i vigili volontari e destinarli in qualsiasi località della Regione. In tale caso il datore di lavoro, le amministrazioni, gli istituti ed enti indicati nell'ultimo comma dell'art. 70 della legge dello Stato 13 maggio 1961, n. 469, «Ordinamento dei servizi antincendio e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale, dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», come sostituito dall'art. 14 della legge dello Stato 8 dicembre 1970, n. 996, «Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile», hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti, ai quali deve essere, comunque, conservato il posto occupato.

Art. 21.

Invio fuori Valle

1. Il presidente della Giunta regionale può avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente per l'invio dei vigili volontari fuori del territorio regionale. Si applicano, in tal caso, le altre disposizioni dell'articolo precedente e quelle in esse richiamate.

2. Il presidente della Giunta regionale, o in caso d'urgenza il dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, possono autorizzare analogamente l'intervento del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, in zone limitrofe al di fuori del territorio della Regione, per operazioni di soccorso.

Art. 22.

Conservazione del posto per esercitazione e corsi di aggiornamento

1. I datori di lavoro, le amministrazioni, gli istituti ed enti di cui al precedente art. 20 sono tenuti alla conservazione del posto di lavoro in favore dei vigili chiamati a partecipare alle esercitazioni o corsi di aggiornamento, o in servizio per particolari necessità, per un massimo di 80 giorni l'anno in applicazione delle disposizioni richiamate nel precedente art. 20 e dell'art. 41 della legge dello Stato 23 dicembre 1980, n. 930, «Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

2. La Regione può altresì istituire corsi di specializzazione, a cura del dirigente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, da tenersi preferibilmente nel territorio della Valle d'Aosta. Per i funzionari capidistaccamento volontari la frequenza ai corsi loro appositamente riservati è obbligatoria, pena la decadenza dall'incarico di funzionario capidistaccamento volontario.

Art. 23.

Retrocessione ed esonero

1. Il personale, con qualifica non inferiore a vigili volontario scelto, può essere retrocesso alla qualifica immediatamente inferiore ove, sebbene diffidato dal presidente della Giunta regionale su proposta del dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, sentito l'ispettore antincendi di zona e il funzionario capidistaccamento volontario, continui ad assentarsi senza giustificato motivo dalle esercitazioni.

È esonerato dal servizio il personale che, senza giustificato motivo, rifiuta di partecipare alle operazioni di soccorso.

Art. 24.

Inapplicabilità delle disposizioni negli infortuni sul lavoro

1. Durante lo svolgimento del servizio di istituto, al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari non si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 25.

Cessazione dal servizio

1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età o per perdita idoneità al servizio di soccorso o per dimissioni volontarie per altre cause previste dalla presente legge.

Art. 26.

Indennità oraria

1. Il personale volontario ha diritto, per ogni intervento nelle operazioni di spegnimento degli incendi o nelle altre operazioni di soccorso nonché per la partecipazione a corsi di addestramento o esercitazioni a carattere professionale autorizzati dalla Giunta regionale, ad un rimborso spese conferito con gettone di presenza il cui valore è ragguagliato al compenso del personale regionale appartenente al terzo livello per i vigili, al quarto livello per vigili scelti, al quinto livello per i capi squadra ed al sesto livello per funzionari capidistaccamento volontari.

2. Compete al funzionario capidistaccamento volontario trasmettere agli uffici della Presidenza della Giunta regionale l'elenco del personale intervenuto, con indicazione per ciascuno del numero di ore di servizio prestate.

3. I compensi sono a carico del bilancio regionale.

Art. 27.

Distaccamenti

1. Il distaccamento è costituito da un contingente periferico di vigili del fuoco volontari.

2. Il presidente della Giunta regionale individua sentiti i Sindaci, il Comandante appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco competente nel territorio della Valle d'Aosta, il Presidente del Consiglio direttivo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, il numero, la sede e la circoscrizione territoriale dei distaccamenti, tenendo conto, ove possibile, della divisione del territorio regionale nei singoli Comuni.

3. Nell'ambito di ogni distaccamento sono istituite, secondo le esigenze locali e l'organizzazione prevista dal dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, una o più squadre.

Art. 28.

Direzione degli interventi

1. Nel territorio di ogni distaccamento la direzione degli interventi spetta al funzionario capodistaccamento volontario, o — in sua assenza — al volontario avente qualifica più elevata, finché non subentrino personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Altro personale volontario, eventualmente accolto da distaccamenti diversi, opera sotto la direzione del funzionario capodistaccamento volontario nel cui territorio si svolge l'intervento, o dal suo sostituto.

Art. 29.

Dotazione materiale e vestiario

1. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari è dotato, a spese dell'amministrazione regionale, di materiale, vestiario ed equipaggiamento adeguato alle esigenze di servizio.

2. Il funzionario capodistaccamento volontario ha in carico il materiale e l'equipaggiamento in dotazione al distaccamento, secondo modalità che saranno oggetto di successiva regolamentazione.

3. Il materiale potrà essere suddiviso tra le varie squadre e, in questo caso, la relativa responsabilità ricade su una persona appositamente incaricata.

4. Il vestiario costituisce dotazione personale di ogni singolo volontario.

5. Le dotazioni di materiale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari devono avere in ogni caso caratteristiche tecnico-funzionali di tipo unificato con le analoghe dotazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 30.

Coordinamento con il servizio antincendio boschivo

1. Nel caso di incendi esclusivamente boschivi, i reparti del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari, intervenuti di propria iniziativa o su richiesta dell'organo forestale competente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85, «Norme per la difesa dei boschi dagli incendi» operano secondo le direttive generali del suddetto organo forestale e sotto la diretta responsabilità dei propri superiori.

2. Nel caso invece che l'incendio boschivo minacci l'incolumità delle persone e la rovina di edifici, la direzione delle operazioni di soccorso passa al Comandante dei reparti dei vigili del fuoco, con cui i reparti dell'organo forestale sono tenuti a collaborare.

Art. 31.

Gratuità dei servizi

1. I servizi prestati dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari sono gratuiti per i soggetti nei cui confronti sono esercitati.

2. I servizi suddetti si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano col subentrare degli organi tecnici competenti.

Art. 32.

Assicurazioni

1. L'amministrazione regionale provvede all'assicurazione di tutto il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari contro gli infortuni accaduti in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio, da accertarsi a norma di legge.

2. I massimali sono determinati con provvedimento dalla Giunta regionale in modo da garantire un trattamento previdenziale in ogni caso non inferiore a quello previsto per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 33.

Tessera di riconoscimento

1. Ad ogni appartenente al Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari viene rilasciata dall'amministrazione regionale, all'atto della nomina in ruolo, una tessera di riconoscimento personale, firmata anche dal dirigente tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

2. Detta tessera è soggetta a sostituzione in occasione di avanzamento di qualifica, di retrocessione o in caso di deterioramento. Essa è inoltre soggetta a convalida triennale.

3. La tessera di riconoscimento deve essere restituita all'amministrazione regionale all'atto della cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione della qualifica.

4. In caso di smarrimento della tessera di riconoscimento, deve essere fatta immediata denuncia alla stazione dell'Arma dei Carabinieri competente per zona, alla Questura di Aosta, nonché ai competenti organi superiori. Qualora lo smarrimento della tessera di riconoscimento debba imputarsi a negligenza del titolare, sono presi a suo carico adeguati provvedimenti disciplinari.

Art. 34.

Competenze del Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta

1. Rimangono invariate le competenze previste dalla legge dello Stato 27 dicembre 1941, n. 1570, «Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi», 13 maggio 1961, n. 469, «Ordinamento dei servizi antincendi», e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale, dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e 8 dicembre 1970, n. 996, «Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile» per il Comando dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta.

Art. 35.

Spese a carico della Regione

1. Sono a carico della Regione le spese per le attività svolte dagli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'interesse del Corpo valdostano dei vigili del fuoco volontari.

Art. 36.

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 1.000.000.000, rideterminando il finanziamento già previsto con legge regionale 31 maggio 1983, n. 38, graverà sui seguenti capitoli della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

quanto a L. 300.000.000 sul capitolo 24000;

quanto a L. 700.000.000 sull'istituendo cap. 24002.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1988 mediante riduzione di L. 1.000.000.000 del dello stanziamento del cap. 50000 del bilancio di previsione per l'esercizio 1988, che presenta la necessaria disponibilità, a valere sull'accantonamento iscritto all'allegato n. 8 del bilancio stesso relativo all'istituzione di un ruolo per l'inqadramento dei vigili del fuoco; su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di L. 1.143.750.000;

per gli anni 1989 e 1990 mediante l'utilizzo per L. 2.000.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2 - Altri oneri non ripartibili, del bilancio pluriennale 1988-1990.

3. Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 37.

Variatione di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 38.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni della legge regionale 31 maggio 1983, n. 38 «Istituzione del Corpo regionale dei vigili del fuoco volontari» sono sostituite da quelle della presente legge.

2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme per la sua esecuzione.

Art. 39.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 maggio 1988.

ROLLANDIN

88R1066

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1988, n. 38.

Istituzione e finanziamento delle spese di gestione della comunità «Emanuele Désaymonet», di Aosta, per il recupero di tossicodipendenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 11 del 27 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della comunità «Emanuele Désaymonet»

1. È istituita nel territorio del comune di Aosta la comunità per il recupero dei tossicodipendenti denominata «Comunità Emanuele Désaymonet» che ha sede nel complesso immobiliare sito in regione Champlan-Telapé.

Art. 2.

Gestione

1. La comunità «Emanuele Désaymonet» può essere gestita direttamente dalla Regione o dall'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta oppure da enti o associazioni idonei sulla base di convenzioni stipulate con l'U.S.L. in armonia con gli indirizzi fissati dalla Regione.

Art. 3.

Finanziamenti

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 150.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 40930, codificazione 1.1.1.4.1.2.8.7.08, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

2. Alla copertura della spesa si provvede:

per l'anno 1988 mediante riduzione della somma di L. 150.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti» a valere su apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso;

per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo per L. 300.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.3.03 - Assistenza sociale e beneficenza pubblica del bilancio pluriennale 1988-1990;

per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 4.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 maggio 1988.

ROLLANDIN

88R1067

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1988, n. 39.

Concessione di un contributo all'Ospizio del Gran San Bernardo per l'istituzione di una sezione archeologica, di interesse per la Valle d'Aosta, all'interno del Museo dell'Ospizio stesso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 11 del 27 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo *tantum* di settanta milioni di lire all'Ospizio del Gran San Bernardo per l'istituzione, all'interno del Museo dell'Ospizio stesso, di una sezione archeologica di interesse per la Valle d'Aosta comprendente, in buona parte, oggetti risalenti all'epoca romana - ritrovati in territorio valdostano ben prima dell'istituzione del potere autonomo e da allora conservati nei locali dell'Ospizio - oggetti che rivestono una particolare importanza per la storia, l'arte e la civiltà della Valle d'Aosta.

Art. 2.

1. Per ricevere il contributo di cui all'art. 1, l'Ospizio dovrà far pervenire all'amministrazione regionale la documentazione sulla sistemazione dei suddetti oggetti e una dichiarazione in cui si impegna a esporli in permanenza e a provvedere alla loro conservazione, con i moderni criteri adottati al giorno d'oggi nei musei.

Art. 3.

1. La deliberazione della Giunta regionale che disporrà il versamento del contributo, ne stabilirà anche le modalità e assicurerà che il versamento sia conforme alle disposizioni monetarie in vigore.

Art. 4.

Norme finanziarie

1. La spesa prevista all'art. 1 graverà sul cap. n. 47205 istituito nella parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà mediante la riduzione per 70.000.000 di lire dello stanziamento iscritto al cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali. Spese correnti» a valere sull'intervento iscritto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'anno 1988 per l'istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei vigili del fuoco; su questo intervento risulta disponibile la minor somma di 2.543.750.000 lire.

Art. 5.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 maggio 1988.

ROLLANDIN

88R1068

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 40.

Trasferimenti finanziari, in conto capitale, della Regione ai comuni della Valle d'Aosta per l'attuazione dei programmi di investimento in opere pubbliche di loro competenza.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 12 del 15 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ DELLA LEGGE E MEZZI PER PERSEGUIRLE

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione trasferisce annualmente risorse finanziarie, in conto capitale, ai comuni della Valle d'Aosta, ad integrazione di quelle provenienti da altre fonti, per favorire l'attuazione di programmi di investimento in opere pubbliche di loro competenza, in considerazione dell'interesse che queste ultime rivestono per la comunità regionale specie nell'accrescere l'efficienza delle opere pubbliche di diretta pertinenza della Regione e nel favorire, anche per questa via, lo sviluppo economico-sociale della Regione medesima.

2. I trasferimenti finanziari di cui al primo comma sono utilizzati dai comuni per il finanziamento, parziale o totale, delle seguenti categorie di spesa:

- studi per la formazione di programmi di investimento;
- valutazione di fattibilità tecnica e di convenienza economica nonché progettazione di opere pubbliche;
- acquisizione di immobili necessari per la realizzazione di opere pubbliche;
- interventi di nuova costruzione, ricostruzione e recupero, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, di opere pubbliche e correlativi oneri di direzione, assistenza e collaudo dei lavori;
- acquisto di beni strumentali connessi con l'utilizzazione delle opere pubbliche di competenza.

Art. 2.

Trasferimenti finanziari

1. Il complesso delle risorse finanziarie da trasferire ai comuni in applicazione dell'art. 1, primo comma, è determinato annualmente, con riferimento all'anno e al periodo pluriennale considerati dal bilancio della Regione, con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

2. La giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione della Regione, determina, applicando i valori percentuali e le modalità di calcolo indicati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, le somme da trasferire a ciascun comune e impegna la relativa spesa.

3. Le modalità di calcolo indicate nella tabella B allegata alla presente legge tengono conto:

- del livello relativo di utilizzazione da parte del comune dei mutui erogabili dalla Cassa depositi e prestiti;
- della capacità relativa di impegno, da parte del comune, delle risorse finanziarie accertate per investimenti;
- della capacità relativa del comune di rispettare i programmi attuativi i programmi indicati nella relazione previsionale programmatica.

4. La liquidazione ai comuni delle somme di cui al secondo comma è disposta:

a) nella misura del 10%, dalla giunta regionale con lo stesso atto amministrativo di determinazione delle somme da trasferire e di impegno della relativa spesa;

b) nella misura dell'80%, dal presidente della giunta regionale, previa analisi e positiva valutazione della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 3 e ad avvenuta approvazione, da parte della commissione regionale di controllo, del bilancio di previsione del comune;

c) nella misura del 10%, dal presidente della giunta regionale ad avvenuta trasmissione, da parte del comune, alla Regione e alla commissione regionale di controllo, rispettivamente di una documentazione sugli investimenti effettuati, redatta secondo uno schema approvato dalla giunta regionale, e del conto consuntivo, entrambi relativi all'anno precedente quello a cui si riferisce la liquidazione dei trasferimenti.

5. L'omessa trasmissione alla Regione, da parte del comune, della documentazione di cui al quarto comma, lettera c), impedisce di liquidare al medesimo le somme spettanti nell'anno successivo a quello di cui deve essere prodotta la documentazione stessa.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE SPESE

Art. 3.

Relazione previsionale e programmatica

1. Il comune redige annualmente la relazione previsionale e programmatica, contenente l'indicazione delle attività e delle spese di competenza che esso intende effettuare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale della Regione.

2. La relazione previsionale e programmatica costituisce riferimento per la formazione del bilancio di previsione del comune ed è allegata al bilancio medesimo. Essa è redatta secondo uno schema approvato dalla giunta regionale e, per il periodo considerato, indica:

- l'entità della domanda di pubblici servizi e la sua prevedibile evoluzione, tenuto conto degli obiettivi di crescita che il comune può ragionevolmente porsi in relazione alla sua struttura economico-sociale e territoriale ed alle indicazioni del piano paesistico regionale, previsto dall'art. 1-bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, come modificato e integrato dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, e del piano regolatore generale comunale approvato o soltanto adottato;

b) l'entità dell'offerta di pubblici servizi;
c) il quadro delle risorse finanziarie che il comune prevede di acquisire;

d) l'articolazione dei servizi pubblici di competenza del comune ed i corrispondenti costi;

e) i connotati fisici degli investimenti che il comune intende effettuare ed i corrispondenti costi;

f) il quadro delle coerenze tra risorse finanziarie disponibili e corrispondenti impieghi nonché tra investimenti programmati e indicazioni degli strumenti urbanistici di cui alla lettera a);

g) eventuali proposte di intervento della Regione e della Comunità montana, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

3. La relazione previsionale e programmatica, utile anche ai fini di quanto disposto dalla legislazione dello Stato in ordine agli adempimenti connessi con la deliberazione dei bilanci comunali, è comunicata alla Regione entro due mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale o nel termine all'uopo fissato dalla normativa statale, se precedente.

Art. 4.

Analisi e valutazione della relazione previsionale e programmatica

1. L'analisi e la valutazione della relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 3, ai fini di quanto disposto dalla legislazione dello Stato e degli adempimenti indicati all'art. 2, quarto comma, lettera b), è compiuta, con riferimento agli obiettivi programmatici della Regione all'uopo stabiliti dal consiglio regionale, dal presidente della giunta che si avvale della commissione tecnica di cui all'art. 19, secondo comma, della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91.

2. La relazione previsionale e programmatica che risultasse incompleta o presentasse sostanziali incoerenze nelle indicazioni di cui all'art. 3, secondo comma, o con gli obiettivi programmatici della Regione è restituita al comune con richiesta di riesame. In tal caso non si dà luogo all'erogazione del finanziamento di cui ad avvenuta positiva valutazione della relazione quale risulta dopo il riesame del comune.

Art. 5.

Impiego delle risorse per opere pubbliche

1. La verifica del grado di corrispondenza degli impieghi effettivi delle risorse finanziarie disponibili per investimenti con quelli programmati, onde tenerne conto nei futuri trasferimenti in applicazione dell'art. 2, terzo comma, lettera c), è operata dalla commissione tecnica indicata all'art. 4, primo comma, ponendo a confronto i contenuti della relazione previsionale e programmatica con la documentazione sugli investimenti effettuati, prodotta dal comune ai sensi dell'art. 2, quarto comma, lettera c).

Art. 6.

Esecuzione delle opere pubbliche

1. Le opere pubbliche di cui alla presente legge sono eseguite a cura del comune.

2. Per opere o categorie di opere pubbliche interessanti più Comuni e suscettibili di formare oggetto di un unico appalto al fine di realizzare significative economie di scala, i comuni interessati possono chiedere alla Regione di provvedere in loro vece all'appalto e alla conduzione tecnica delle opere.

3. Nei casi previsti dal secondo comma i rapporti tra Regione e comuni interessati sono regolati da apposita convenzione.

TITOLO III

NORME FINANZIARIE

Art. 7.

Determinazione di spesa

1. Il complesso delle risorse finanziarie da trasferire ai comuni, in applicazione dell'art. 1, primo comma, è determinato per l'anno 1988 e per il triennio 1988-1990 rispettivamente in lire 42 miliardi e lire 130 miliardi.

Art. 8.

Stanzamento della spesa

1. L'onere complessivo di lire 42 miliardi relativo all'anno 1988 e i corrispondenti oneri per gli anni 1989 e 1990, previsti in complessive lire 88 miliardi, graveranno sul cap. 22701 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988, la cui descrizione è così sostituita: «Trasferimenti finanziari in conto capitale ai comuni per favorire l'attuazione di programmi di investimento in opere pubbliche di loro competenza», e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede: per l'anno 1988, mediante riduzione di pari importo del cap. 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)», a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso;

per gli anni 1989-1990, mediante utilizzo per lire 88 miliardi delle disponibilità già iscritte al programma 2.1.1. finanza locale del bilancio pluriennale 1988-1990.

Art. 9.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) l'adempimento di cui all'art. 2, secondo comma, ha luogo entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge;

b) gli adempimenti di cui all'art. 2, quarto comma, lettera c) e di cui all'art. 3, secondo comma, hanno luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

c) il calcolo delle somme da trasferire a ciascun Comune per l'anno 1988 prescinde dall'applicazione del criterio indicato all'art. 2, terzo comma, lettera c).

Art. 11.

Abrogazione di norme

1. L'applicazione della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6, è limitata alla gestione delle sole risorse finanziarie ancora da trasferire ai comuni ai sensi della legge medesima e della legge regionale 15 aprile 1987, n. 32. Alla conclusione di detta gestione, la legge regionale 11 aprile 1984, n. 6, ad eccezione del primo comma dell'art. 11, cessa di avere vigore.

2. Il quarto comma, lettera b), dell'art. 18 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, come introdotto dall'art. 6, terzo comma, della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32, è abrogata.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1988

ROLLANDIN

(Omissis).

88R1069

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 41.

Intervento della regione autonoma Valle d'Aosta nella costruzione di edifici di culto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 12 del 15 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

INTERVENTO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA NELLA COSTRUZIONE DI EDIFICI DI CULTO

Art. 1.

1. La regione autonoma Valle d'Aosta è autorizzata ad assumere a totale suo carico i lavori per la costruzione al rustico o per il completamento al rustico di edifici per il culto e di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali.

2. È altresì a carico della regione autonoma Valle d'Aosta l'onere per l'acquisto delle aree occorrenti nel caso che queste non siano cedute gratuitamente da altri.

3. I locali funzionalmente connessi alla pratica religiosa possono essere costruiti indipendentemente dagli edifici di culto già esistenti o da costruirsi.

4. Per costruzione al rustico si intende la costruzione delle fondazioni e dell'ossatura, dei muri in genere e delle tramezzature interne, della copertura, comprese le opere di impermeabilizzazione e di convogliamento delle acque piovane, dei solai, degli infissi, nonché la esecuzione dei lavori di isolamento dall'umidità e di protezione dagli agenti atmosferici come interpedini, vespai, intonaci esterni od interni, magisteri di faccia vista, esclusi gli impianti, i pavimenti, le rifiniture, le opere d'arte ed in generale tutto l'arredamento.

5. Il programma annuale delle opere da ammettere a contributo e la relativa spesa a carico della regione autonoma Valle d'Aosta è fissato dalla giunta regionale su proposta del consiglio degli Affari economici della diocesi di Aosta per gli edifici di culto cattolico e su proposta delle Chiese i cui rapporti con lo Stato sono regolati da intesa in attuazione dell'art. 8 della Costituzione italiana.

6. I lavori sono affidati in concessione agli enti giuridicamente riconosciuti, proprietari o beneficiari degli edifici di culto e di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro connessi alla pratica religiosa delle comunità locali.

Art. 2.

1. Per ottenere i benefici indicati dall'art. 1 gli enti proprietari o beneficiari degli edifici di culto devono presentare domanda alla giunta regionale della regione autonoma Valle d'Aosta, allegando il progetto di massima corredato da relazione dimostrativa della necessità della stessa, nel rispetto delle leggi urbanistiche esistenti e di tutte le leggi e regolamenti inerenti le nuove costruzioni.

2. Il pagamento della somma corrispondente alla spesa delle opere ed all'acquisto delle aree a norma dell'art. 1 è effettuato dopo il collaudo dei lavori. Sono tuttavia ammesse liquidazioni parziali in corso d'opera in base a documenti giustificanti della effettiva esecuzione delle opere.

Art. 3.

1. L'esecuzione delle opere previste nella presente legge è sottoposta alla vigilanza degli uffici dell'Assessorato dei lavori pubblici della regione autonoma della Valle d'Aosta.

2. In ogni progetto è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al 5% dell'ammontare dei lavori a carico della regione autonoma Valle d'Aosta.

CAPO II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI OPERE ANNESSI

Art. 4.

1. La regione autonoma Valle d'Aosta è autorizzata a concedere agli Enti giuridicamente riconosciuti, proprietari o beneficiari di edifici di culto e di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali, mutui agevolati assistiti dal contributo regionale, della durata massima di anni 20, da contrarre con la propria Finanziaria Regionale o con gli Istituti di Credito convenzionati con la regione autonoma Valle d'Aosta.

2. La giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli Istituti di Credito apposite convenzioni in cui saranno precisate le modalità relative al pagamento dei contributi ed alla erogazione dei mutui. L'impegno della Regione nei mutui non può eccedere il 75% delle quote interessi relativi ai mutui da ammortamento dei mutui stessi, da versarsi direttamente ed irrevocabilmente agli Istituti di credito mutuanti.

Art. 5.

1. La spesa da ammettere a mutuo è determinata:

- a) dall'importo dei lavori di costruzione o di rifinitura indispensabili per il funzionamento degli edifici;
- b) dal costo dell'area che debba essere acquistata;
- c) dalle spese generali di progettazione, direzione e collaudo dei lavori, nella misura del cinque per cento degli importi di cui alle lettere a) e b).

Art. 6.

1. Per l'istruttoria delle domande intese ad ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli precedenti si applicano le norme contenute nel Capo I della presente legge.

CAPO III

NORME FINANZIARIE

Art. 7.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono così determinati e graveranno sui sottoindicati capitoli che vengono all'uopo istituiti sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

a) per gli interventi previsti dal capo I L. 100.000.000 per l'anno 1988 - Cap. 23620.

A decorrere dal 1989 i relativi oneri saranno determinati con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 e successive modificazioni;

b) per gli interventi previsti dal capo II L. 100.000.000 annue a decorrere dal 1988 per anni 20 - Cap. 23625.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1988 mediante riduzione per L. 200.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50150 fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio relativo agli interventi per la costruzione della sede di uffici finanziari dello Stato; su detto intervento risulta, quindi disponibile la minor somma di L. 300.000.000;

per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo per L. 200.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. «altri oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1988-1990.

Art. 8.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1988

ROLLANDIN

88R1070

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 42.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione della nuova scuola alberghiera regionale in comune di Châtillon.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 12 del 15 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È approvata la maggiore spesa di L. 300.000.000 rispetto a quella di L. 5.500.000.000 di cui alla legge 11 dicembre 1985, n. 81, per la realizzazione della nuova scuola alberghiera regionale in comune di Châtillon.

Art. 2.

1. A copertura di tale maggiore spesa, nonché di quella non impegnata nell'anno 1986 per mancata scadenza delle relative obbligazioni, è autorizzato un ulteriore stanziamento di L. 1.100.000.000 sul cap. 37905 «Spese per la realizzazione di un immobile da adibire a sede di scuola alberghiera regionale, legge regionale 11 dicembre 1985, n. 81» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

Art. 3.

1. È demandata alla giunta regionale ogni determinazione in merito all'impegno ed alla liquidazione delle spese di cui sopra.

Art. 4.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1988.

ROLLANDIN

88R1071

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 43.

Aumento, per l'anno 1988, degli stanziamenti previsti per l'applicazione della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, concernente interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 12 del 15 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, concernente «Interventi per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo escursionistico», è autorizzata, limitatamente all'esercizio finanziario 1988, la maggiore spesa di lire 500 milioni.

L'onere di cui al comma precedente graverà sul cap. 37195 («Contributi a privati per l'allestimento di opere per il recupero e la valorizzazione dei sentieri di montagna in funzione dello sviluppo del turismo escursionistico») del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso.

Art. 2.

1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione per L. 500 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 26750 del bilancio di previsione per l'esercizio 1988.

Art. 3.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1988

ROLLANDIN

88R1072

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 44.

Disposizioni urgenti in materia di raccolta e stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani e per l'incenerimento dei rifiuti speciali a base organica nonché degli animali o parti di animali da distruggere.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 12 del 15 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I comi terzo, quarto e quinto dell'art. 13 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37, sono sostituiti dai seguenti:

«In applicazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 il territorio regionale è articolato in ambiti territoriali per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo o definitivo dei rifiuti solidi urbani.

In ciascuno ambito sono ubicate delle stazioni intermedie di trasferimento o di stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani.

Alla individuazione definitiva delle aree per l'ubicazione delle stazioni di cui al comma precedente si provvede ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 avvalendosi del gruppo tecnico di lavoro costituito con deliberazione della giunta regionale n. 4472 del 5 luglio 1985, integrata con deliberazione della giunta regionale n. 5350 del 9 agosto 1985.

L'individuazione definitiva delle aree per l'ubicazione delle stazioni intermedie di trasferimento costituisce, secondo la relativa planimetria, ove occorra, variante degli strumenti urbanistici già approvati o indicazione vincolante per gli strumenti urbanistici adottati ma non ancora approvati dei comuni territorialmente interessati.

Alla modificazione degli ambiti e della ubicazione delle stazioni intermedie di trasferimento si provvede con il piano regionale di smaltimento dei rifiuti.

Le stazioni intermedie di trasferimento consistono in aree coperte, attrezzate con presse compattatrici e con containeri per lo stoccaggio provvisorio delle varie categorie di rifiuti urbani.

Alla progettazione e alla realizzazione delle opere civili delle stazioni intermedie di trasferimento provvedono i comuni in cui queste sono ubicate in conformità alle indicazioni tecniche espresse dall'apposito gruppo tecnico di lavoro di cui al comma sesto.

Alla progettazione ed all'acquisto delle relative opere elettromeccaniche provvede la giunta regionale, assicurando il coordinamento con la realizzazione delle opere civili.

Alla gestione delle stazioni intermedie di trasferimento provvedono i comuni in cui sono ubicate, direttamente o mediante concessione ad enti ed imprese specializzate, d'intesa con i Comuni dello stesso ambito, nelle forme di cui all'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37*.

Art. 2.

1. L'art. 24 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 è sostituito dal seguente:

«La Regione, per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani concede ai comuni contributi in conto capitale secondo un apposito piano di finanziamento approvato dal consiglio regionale.

I contributi in conto capitale di cui al precedente comma sono attribuiti nella misura del 70% delle spese ritenute ammissibili.

In sede di prima applicazione della presente legge al finanziamento per l'acquisto delle attrezzature per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani provvede la giunta regionale con accordi nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Per la progettazione e la realizzazione delle opere civili delle stazioni intermedie di trasferimento la Regione concede ai comuni contributi in conto capitale.

I contributi in conto capitale di cui al precedente comma sono attribuiti nella misura massima del 90% delle spese ritenute ammissibili.

Al finanziamento delle spese per la progettazione e la realizzazione delle opere civili delle citate stazioni provvede la giunta regionale, secondo apposito piano».

Art. 3.

1. Ai comuni che hanno già provveduto all'acquisto delle attrezzature e/o alla costituzione di stazioni intermedie di trasferimento, di cui al precedente articolo, viene assicurato con un contributo in conto capitale nelle misure e con le modalità stabilite nel precedente art. 2.

Art. 4.

1. I rifiuti speciali provenienti dal presidio ospedaliero, dai poliambulatori e dal laboratorio di sanità pubblica dell'U.S.L. della Valle d'Aosta, nonché ogni altro rifiuto speciale a base organica e gli animali o parti di animali da distinguere, devono essere smaltiti attraverso l'impianto di incenerimento.

2. L'impianto di incenerimento per lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma precedente è ubicato nel comune di Brissogne, nelle aree adiacenti gli impianti di compattazione e di depurazione.

3. L'impianto deve essere dotato, fra l'altro, di vasche e di sistemi idonei per il ricevimento, lo stoccaggio provvisorio e l'alimentazione al forno inceneritore di tutte le categorie di rifiuti da smaltire e delle attrezzature e dei dispositivi atti a garantire il rispetto di tutti i vincoli riguardanti la tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio (emissioni, odori, rumori, scarichi liquidi e solidi).

4. Il progetto e gli elaborati tecnici relativi all'impianto sono approvati dalla giunta regionale.

5. Alla realizzazione dell'impianto provvede l'amministrazione regionale.

6. Le modalità di gestione dell'impianto verranno definite con successivo apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti in sede di prima applicazione della presente legge, valutati in L. 2.500.000.000, per le opere di cui all'art. 1 ed in L. 450.000.000, per l'impianto di cui all'art. 4, graveranno:

quanto a L. 2.500.000.000 sul cap. 29860 (di nuova istituzione) del bilancio di previsione per l'anno 1988;

quanto a L. 450.000.000 sul cap. 29870 (di nuova istituzione) del bilancio di previsione per l'anno 1988.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 22850 «Contributi ai comuni e all'associazione dei comuni per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, trasporto e costituzione delle stazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani», sul detto capitolo rimane disponibile la minore somma di L. 50.000.000.

Art. 6.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1988.

ROLLANDIN

88R1073

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 45.

Variazione del canone di affitto, di cui all'art. 49 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 15, in caso di rilevanti riduzioni del reddito familiare.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 12 del 15 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 49 della legge 6 marzo 1987, n. 15, è integrato dal seguente terzo comma:

«3. Variazioni in diminuzione del canone applicato possono essere altresì riconosciute dall'ente gestore, qualora, su istanza dell'aspirante, si accerti, nelle forme di legge, l'effettiva uscita dal nucleo familiare di uno o più componenti il cui reddito concorreva alla determinazione del canone.

La conseguente variazione, determinata sottraendo dal totale del reddito considerato, i redditi di coloro che sono usciti dal nucleo, decorre dal 1° luglio se la domanda è presentata nel primo semestre dell'anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo se la domanda viene presentata nel secondo semestre.

Nel caso di morte dell'assegnatario o di un componente il nucleo familiare, uscita dal nucleo familiare per matrimonio di uno o più componenti, l'ente gestore provvede, su richiesta degli interessati, al riconoscimento della diminuzione di reddito complessivo del nucleo familiare per un importo pari a quello prima considerato ai fini della determinazione del canone applicato. L'eventuale variazione decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1988

ROLANDIN

88R1074

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 46.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, recante la disciplina della vendita di giornali e riviste e indirizzi di programmazione per la formazione dei piani comunali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 12 del 15 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46 è così sostituito:

«4) Per la vendita automatica si deve tenere conto delle esigenze derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita. È fatta salva la norma di cui all'art. 35 della legge 11 giugno 1971, n. 426».

Art. 2.

1. Dopo il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, sono aggiunti i seguenti tre commi:

«3) L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e a persone giuridiche».

«4) Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di un'autorizzazione».

«5) L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi comprende, qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati a tal fine nei piani comunali di cui alla presente legge».

Art. 3.

1. Il n. 2 della lettera b) del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, è così sostituito:

«2. Domande presentate da coadiutori che dimostrino di aver coadiuvato in una rivendita per almeno due anni o da gestori di cui al secondo comma del successivo art. 10».

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, è così sostituito:

«2) È vietato l'affidamento in gestione a terzi, salvo nel caso di comprovato impedimento per malattia o di infortunio o di superamento dell'età pensionabile».

Art. 5

1. Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, è così sostituito:

«1) Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

b) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

c) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

d) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce

2. Le vendite di cui ai precedenti paragrafi a-b-d possono anche essere effettuate a mezzo di distributori automatici».

Art. 6.

1. In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune o di una frazione di comune non esistano punti di rivendita, il sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46. È parimenti dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di 400 metri.

Art. 7.

1. I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita o la loro riformulazione in base alla presente legge devono essere adottati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1988

ROLLANDIN

88R1075

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 47.

Modifica della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, concernente l'intervento regionale a favore delle società minori che gestiscono impianti di risalita.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 12 del 15 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, concernente «Intervento regionale a favore delle società minori che gestiscono impianti di risalita», è aggiunto il seguente comma:

«3. Nel caso di funzionamento degli impianti inferiore a sessanta giorni si procede ad una proporzionale riduzione del contributo calcolato sulla base dei parametri di cui ai commi precedenti».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 trovano applicazione a decorrere dalla stagione invernale 1987-1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1988.

ROLLANDIN

88R1076

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 48.

Concessione di un assegno «una tantum» a favore dei Cavalieri di Vittorio Veneto della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 12 del 15 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nella ricorrenza del 40° anniversario della Costituzione italiana, è approvata la concessione di un assegno *una tantum* a favore dei Cavalieri di Vittorio Veneto della Valle d'Aosta, residenti alla data del 2 giugno 1988.

Art. 2.

1. L'assegno *una tantum* di cui al precedente articolo è fissato in L. 3.000.000 procapite.

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 351.000.000, graverà sul cap. 24010, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante iscrizione di maggiore entrata prevista sul cap.00300 «Tassa di concessione della casa da gioco di Saint - Vincent» del bilancio per l'esercizio in corso.

Art. 4.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1988.

ROLLANDIN

88R1077

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 49.

Modificazione alla legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni, concernente disciplina dei trasporti collettivi di persone e di cose.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 12 del 15 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 46 (tessera e libera circolazione) della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, concernente norme per la disciplina dei servizi di trasporto collettivo.

1. I primi cinque commi dell'art. 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, già modificati dall'articolo unico della legge regionale 23 giugno 1983, n. 64, sono sostituiti dai seguenti:

«Ai concessionari è fatto divieto di rilasciare biglietti gratuiti o semigratuiti o tessere di libera circolazione sulle linee da essi gestite.

I biglietti e le tessere già rilasciati al di fuori dei casi di cui ai successivi commi cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Anno titolo a fruire della libera circolazione sui veicoli di linea:

a) i funzionari del Servizio trasporti del competente Assessorato regionale ai trasporti e i funzionari della M.C.T.C. per l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo;

b) gli appartenenti alle forze di Polizia (Carabinieri e Agenti di P.S.) in divisa e nello svolgimento del Servizio di pubblica sicurezza, fino ad un massimo di due per vettura;

c) i guardafili telegrafici od altri agenti del Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche, muniti del libretto mod. 16.

Viaggiano gratuitamente i portatori di handicap con invalidità legalmente riconosciuta almeno pari all'80%, i non vedenti, i sordomuti, i rispettivi accompagnatori, le persone con più di 65 anni di età, residenti in Valle d'Aosta, nonché i giovani di leva che effettuano il servizio militare e il servizio civile in Valle d'Aosta.

Il diritto a viaggiare gratuitamente è attestato dalla Regione.

Le persone con più di anni 60 di età residenti in Valle d'Aosta accedono ai servizi di trasporto pubblico con biglietti a tariffa pari alla metà di quella ordinaria, ottenibili con le stesse modalità (buoni di viaggio e tessera individuale) previste per i soggetti di cui al quarto comma.

La Giunta regionale può autorizzare l'applicazione di tariffe agevolate per altre categorie di persone invalide o anziane.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1988.

ROLLANDIN

88R1078

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1988, n. 50.

Modificazione della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, recante norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento delle attività delle imprese artigiane.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 12 del 15 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 60, è così sostituito:

«Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività artigiane possono essere concessi alle imprese artigiane, individuali e societarie, a titoli di concorso nelle spese per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento e l'acquisto di laboratori, di macchinario e di attrezzi, contributi, nella misura del 30% della spesa sostenuta per investimenti sino a L. 30.000.000.

La spesa per l'acquisto di scorte è ammessa sino all'ammontare del 10% della spesa ammissibile complessiva.

I contributi possono essere concessi anche quale concorso nelle spese occorrenti per gli allacciamenti elettrici dei laboratori nella misura del 50% della spesa sostenuta per gli allacciamenti stessi sino a L. 10.000.000».

Art. 2.

Norme finanziarie

1. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 600 milioni graverà sul cap. 36660 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1988.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione per lire 600 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio di previsione per l'anno 1988 relativo alla costruzione della rete di distribuzione del gas metano; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di lire 1.400 milioni.

3. A decorrere dall'anno 1989 gli oneri saranno determinati con legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 giugno 1988.

ROLLANDINI

88R1079

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1988 n. 51.

Provvedimenti per lo sviluppo dell'attività di estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre affini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 12 del 15 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a qualificare lo sviluppo delle attività di estrazione e lavorazione del marmo e delle pietre affini per uso ornamentale, attraverso interventi a favore delle imprese che attuino gli investimenti di cui all'art. 2.

Art. 2.

Investimenti ammessi a contributo

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere a favore delle imprese, aventi sede legale e fiscale in Valle d'Aosta, che esercitano l'attività di cui all'art. 1, contributi per i seguenti investimenti da effettuarsi nell'ambito del territorio della Valle d'Aosta:

a) rilevamenti geologici, prospezioni geofisiche, indagini dirette ed esami fisico-tecnici rivolti alla ricerca di nuovi giacimenti e alla qualificazione di quelli esistenti;

b) acquisto di macchinari e attrezzature per la coltivazione dei giacimenti, per la lavorazione e trasporto del materiale lapideo e per la sicurezza e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché di infrastrutture inerenti alle predette attività;

c) interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cave che possono essere espliciti sia durante sia a conclusione dei lavori di coltivazione di cava, al fine di ricostruire sull'area ove si è svolta l'attività un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.

2. Gli investimenti di cui al primo comma vengono valutati nella misura strettamente indispensabile e devono essere commisurati alle effettive esigenze aziendali.

Art. 3.

Carattere dei contributi

1. Possono essere concessi, per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 2, contributi in conto capitale nella misura massima del 30% della spesa riconosciuta ammissibile.

2. Il contributo può essere elevato sino al 40% della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi di ricomposizione ambientale di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 2 per interventi effettuati da consorzi e cooperative e per opere destinate alla qualificazione delle discariche liquide e solide e alla captazione e all'abbattimento delle polveri di produzione.

3. Le iniziative realizzate mediante lo strumento della locazione finanziaria sono ammesse a fruire dei contributi in conto capitale.

Art. 4.

Procedure

1. Le providenze previste dalla presente legge sono concesse con deliberazione della giunta regionale, che provvede altresì alla loro revoca per la violazione di cui al primo comma dell'art. 6.

2. Le domande devono essere presentate all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, che provvede all'espletamento dell'istruttoria.

3. Le modalità per la liquidazione del contributo e la documentazione necessaria saranno determinate con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

4. Il richiedente i benefici previsti dalla presente legge dovrà sottoscrivere un impegno a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere le infrastrutture, i macchinari e le attrezzature, per i quali viene richiesto il finanziamento, per il periodo di 5 anni dalla data di concessione dei contributi.

5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del primo comma dell'art. 2, devono essere presentate le relative autorizzazioni o concessioni rilasciate dalle Autorità competenti.

6. La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione delle opere nonché sulla loro destinazione sono demandati all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

Art. 5.

Rinuncia ai contributi

1. Qualora il beneficiario del contributo intenda rinunciarvi deve darne immediata comunicazione all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti e deve provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione, a restituire l'intero ammontare del contributo maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo in cui ha beneficiato dell'agevolazione.

Art. 6.

Revoca dei contributi

1. Il mancato rispetto dell'impegno assunto ai sensi del quarto comma dell'art. 4 comporta la revoca del beneficio concesso.

2. La revoca implica la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di 30 giorni dalla contestazione, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui all'art. 5.

Art. 7.

Sanzioni amministrative

1. Per la violazione di cui al primo comma dell'art. 6, è applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da L. 6.000.000 a L. 20.000.000.

2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I proventi delle sanzioni amministrative saranno introitati al cap. 07700 «Proventi pecuniarie per contravvenzioni» della parte entrata dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 8.

Non cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi previsti da altre leggi per gli stessi interventi.

Art. 9.

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 900 milioni per l'anno 1988, graverà sull'istituendo cap. 36020 del bilancio per l'esercizio in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio 1988 relativo alla costruzione della rete di distribuzione del gas metano; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di lire 500 milioni.

3. A decorrere dal 1989 gli oneri saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 10.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

1. La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 giugno 1988.

ROLLANDIN

88R1080

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1988, n. 52.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 6 agosto 1986, n. 38: «Finanziamento dell'impianto funiviario Chardonney-Laris» ed integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 84 e successive modificazioni: «Finanziamento ripristino collegamento Aosta-Pila».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 12 del 15 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione della legge regionale 6 agosto 1986, n. 38 concernente il finanziamento della sostituzione dell'impianto funiviario Chardonney-Laris, in Comune di Champorcher, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 milioni.

2. La spesa di cui al comma precedente graverà sul cap. 37502 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 84 e successive modificazioni, possono essere realizzati dalla Società concessionaria dell'impianto a fune e in tal caso è autorizzata la concessione di un contributo pari al 90% della spesa sostenuta.

Art. 3.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 si provvede:

quanto a L. 500.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al cap. 26750 del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1988;

quanto a L. 100.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al cap. 37220 del bilancio per l'anno in corso.

Art. 4.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 giugno 1988

ROLLANDIN

88R1081

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1988, n. 53.

Concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di una struttura alberghiera in località Stafal di Gressoney-La-Trinité.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 12 del 15 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di contribuire ad un tempestivo riequilibrio del rapporto tra ricettività alberghiera e infrastruttura turistica in Valle di Gressoney, la giunta regionale è autorizzata ad approvare la concessione di prestiti a tasso agevolato in favore della Società «Ghiacciai del Lys Immobiliare s.r.l.» con sede in Gressoney-La-Trinité per la realizzazione del complesso alberghiero che la Società stessa ha in corso di esecuzione in località Stafal, in Comune di Gressoney-La-Trinité.

Art. 2.

1. I finanziamenti di cui all'art. 1, della durata massima di anni 20, vengono concessi al tasso annuo di interesse pari al 30% dell'ultimo tasso di riferimento dell'edilizia residenziale pubblicato al momento della stipula del contratto, e in misura non superiore al 70% della spesa ammessa.

2. Concorrono a formare la spesa ammissibile le spese già sostenute all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e quelle sostenute per la realizzazione e il completamento del complesso di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi per tramite della Finaosta S.p.a. con le procedure e alle condizioni di cui alla convenzione rep. n. 6454, del 4 agosto 1983, e successive modificazioni, in atto tra la medesima Finaosta S.p.a. e la Regione per la concessione dei mutui di cui alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.

1. I mutui previsti dalla presente legge non sono, in alcun caso, per le medesime iniziative, cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da enti da esso delegati o da altri enti pubblici per le medesime iniziative entro il limite massimo della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi della presente legge.

Art. 5.

1. Per l'ottenimento dei finanziamenti di cui agli articoli precedenti la S.r.l. «Ghiacciai del Lys Immobiliare» deve presentare all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali domanda in carta legale, corredata di progetto, preventivo di spesa e relazione tecnica.

2. Dopo l'istruttoria compiuta dall'Assessorato, la domanda è sottoposta all'esame della commissione di cui all'art. 18 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, per un parere tecnico-consulativo.

Art. 6.

Norme finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessivi 6 miliardi, graverà sul cap. 37901, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione degli stanziamenti previsti sui seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 1988 per gli importi sottoindicati:

quanto a L. 5.000.000.000 cap. 26750

quanto a L. 1.000.000.000 cap. 36400.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 giugno 1988

ROLLANDIN

88R1082

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1988, n. 54.

Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli importatori e case di spedizioni operanti presso la circoscrizione doganale di Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 12 del 15 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Valle d'Aosta, al fine di garantire l'attuazione dei necessari programmi di sviluppo e di riconversione delle imprese operanti nel settore degli scambi internazionali, in vista dell'entrata in

vigore del mercato unico europeo, è autorizzata, ai sensi dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, a partecipare al consorzio garanzia fidi fra gli importatori e le Case di spedizione operanti nella circoscrizione doganale di Aosta, costituito ad Aosta in data 11 giugno 1987.

Art. 2.

1. La regione Valle d'Aosta, sempre per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente art. 1, è autorizzata ad erogare, a decorrere dall'esercizio 1988 e fino all'anno 1992, al predetto consorzio di garanzia fidi, contributi da utilizzarsi per l'attuazione di interventi finanziari, nelle forme del contributo in conto interesse, atti a favorire il mantenimento dell'attuale livello occupazionale nonché il processo di riconversione, di ristrutturazione e di sviluppo delle medie e piccole imprese collegate all'attività del Centro autoportuale in Pollein.

2. Il contributo a carico della Regione è determinato per l'anno 1988 in lire 4 miliardi; per gli anni successivi sarà determinato con la legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 3.

1. Il consiglio regionale provvederà a stabilire le condizioni e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge, individuando le tipologie dei programmi da incentivare e graduando la misura degli interventi in funzione del mantenimento dei livelli occupazionali e delle esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese collegate all'attività del centro autoportuale di Pollein.

2. La giunta regionale riconferma la sussistenza dei requisiti stabiliti a norma del comma precedente e ammette ai contributi, di cui alla presente legge, gli interventi proposti dal Consorzio garanzia fidi.

3. I contributi possono essere concessi fino ad una misura tale che il tasso di interesse a carico dei beneficiari non sia inferiore al 50 per cento del tasso di riferimento fissato dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula.

Art. 4.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per l'anno 1988 in lire 4 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)» del bilancio di previsione per l'esercizio 1988 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 5.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 vengono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 giugno 1988

ROLLANDIN

88R1083

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1988, n. 55.

Acquisto di proprietà immobiliari della Deltacogne S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 12 del 15 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disponibilità finanziarie derivanti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 88, sono utilizzate, fino al limite di 30 miliardi, per l'acquisto di immobili da destinare al patrimonio dell'ente regione, attualmente di proprietà della S.p.a. Deltacogne.

2. La società finanziaria regionale Finaosta S.p.a. è autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 18 giugno 1982, n. 16, ad intervenire nell'atto di compravendita e a erogare, per ordine e conto della regione autonoma Valle d'Aosta, il corrispettivo dei beni acquistati.

Art. 2.

1. Le disponibilità finanziarie acquisite dalla S.p.a. Deltacogne ai sensi del precedente articolo, devono essere destinate per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 88.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 giugno 1988

ROLLANDIN

88R1084

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1988, n. 56.

Aggiornamento del piano socio-sanitario della regione Valle d'Aosta per il triennio 1983-1985.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 12 del 15 luglio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'allegato alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 66 («Piano socio-sanitario della regione Valle d'Aosta per il triennio 1983-1985») sono apportate le seguenti modificazioni, concernenti il servizio di assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extra-ospedaliera integrativa dell'assistenza di base e al servizio di igiene ed assistenza veterinaria.

Art. 2.

1. Il servizio di assistenza sanitaria specialistica ospedaliera ed extra-ospedaliera, integrativa dell'assistenza di base, è articolato nelle seguenti unità operative:

1. medicina d'emergenza ed accettazione;
2. medicina interna;
3. geriatria e gerontologia;

4. nefrologia e dialisi;
5. neurologia e neurofisiopatologia;
6. malattie infettive;
7. pneumotisiologia;
8. gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
9. cardiologia e cure intensive cardiologiche;
10. cardiologia di base;
11. oncologia;
12. pediatria;
13. psichiatria;
14. recupero e rieducazione funzionale;
15. chirurgia generale 1;
16. chirurgia generale 2;
17. chirurgia vascolare ed angiologia;
18. otorinolaringoiatria;
19. oculista;
20. odontostomatologia;
21. traumatologia e ortopedia;
22. ostetricia e ginecologia;
23. analisi cliniche;
24. centro trasfusionale;
25. anatomia patologica;
26. anestesia, rianimazione e terapia antalgica;
27. anestesia, terapia intensiva pre e post-operatoria;
28. radiologia;
29. medicina nucleare;
30. vigilanza igienico-sanitaria ed organizzazione e controllo attività sanitarie;
31. farmacia.

Art. 3.

1. L'organizzazione, le funzioni e i compiti delle unità operative di:

- a) medicina interna;
- b) medicina di emergenza e accettazione;
- c) oncologia;
- d) pediatria e neonatologia;
- e) anatomia patologica;
- f) chirurgia generale 1;
- g) chirurgia generale 2;
- h) chirurgia vascolare ed angiologia;
- i) traumatologia e ortopedia;
- l) medicina nucleare;

(nonché delle unità dipartimentali ad esse collegate, sono rideterminati come nell'allegato A) alla presente legge regionale

Art. 4.

1. È istituita una unità operativa specifica per l'assistenza ai tossicodipendenti, con la seguente dotazione organica:

- 1 primario medico;
- 1 aiuto corresponsabile medico;
- 2 assistenti medici;
- 1 psicologo dirigente;
- 1 psicologo coadiutore;
- 1 psicologo collaboratore;
- 1 assistente sociale coordinatore;
- 2 assistenti sociali collaboratori;
- 1 operatore professionale coordinatore;
- 2 operatori professionali collaboratori;
- 2 assistenti amministrativi;
- 1 sociologo coadiutore.

Art. 5.

1. In attesa dell'istituzione dell'osservatorio epidemiologico regionale di cui al titolo IV della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70, è organizzato, in via sperimentale, un osservatorio epidemiologico a livello di unità sanitaria locale nell'ambito dell'unità operativa di vigilanza igienico sanitaria, organizzazione e controllo attività sanitarie del servizio di assistenza sanitaria specialistica ospedaliera ed extra ospedaliera, integrativa dell'assistenza di base.

2. L'osservatorio si avvale della collaborazione dei servizi e delle unità operative dell'Unità sanitaria locale, opera in stretta correlazione con i competenti uffici dell'assessorato regionale della Sanità ed assistenza sociale ed è dotato del seguente personale:

- n. 1 coadiutore sanitario;
- n. 1 assistente medico;
- n. 1 statistico coadiutore;
- n. 1 statistico collaboratore;
- n. 1 sociologo coadiutore;
- n. 1 sociologo collaboratore.

3. Le relative posti di organico sono reperiti dalla giunta regionale, nell'ambito di quelli previsti dalla vigente pianta organica mediante trasformazione di altrettanti posti vacanti; le relative procedure concorsuali saranno attivate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, nomina un apposito comitato scientifico con il compito di definire, sentite le forze sociali e sindacali interessate, le strategie e priorità di intervento.

Art. 6.

1. Il servizio di igiene ed assistenza veterinaria assume la denominazione di «servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria».

2. L'organizzazione, le funzioni, i compiti e la dotazione organica di detto servizio sono rideterminati come da allegato B).

Art. 7.

1. L'unità sanitaria locale ridetermina la pianta organica del personale dei presidi, servizi ed uffici in conformità alle previsioni della presente legge come indicato negli allegati C) e D) e alle direttive della giunta regionale.

2. La pianta organica del personale sarà rideterminata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della revisione del piano sanitario regionale.

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 giugno 1988

ROLLANDIN

(Omissis).

88R1085

REGOLAMENTO REGIONALE 9 marzo 1988, n. 4.

Modifica al regolamento interno per il servizio economato, demanio e patrimonio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 5 del 30 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguenti norme regolamentari:

Articolo unico

1. Il limite dell'importo, di cui al terzo comma dell'art. 4 del Regolamento regionale per il servizio economato demanio e patrimonio, come modificato con Regolamento regionale 27 ottobre 1980, n. 2, è elevato a L. 400.000.000.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Aosta, addì 9 marzo 1988.

ROLLANDIN

88R1045

REGOLAMENTO REGIONALE 28 aprile 1988, n. 5.

Modificazioni e integrazioni ai regolamenti regionali 8 aprile 1986, n. 1 e 28 luglio 1987, n. 1 concernenti «Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 8 del 30 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguenti norme regolamentari:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 1 (Settori d'intervento) del regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1 è così sostituito:

«Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di recupero primario e secondario su edifici ubicati in zona A o zone di recupero assimilate, individuate nei piani regolatori generali o di strumenti urbanistici analoghi, approvati o deliberati dagli Enti competenti, a condizione che i fabbricati oggetto della richiesta di mutuo, non siano classificati e/o riconosciuti secondo le norme vigenti d'interesse storico artistico. Gli interventi di recupero primario ubicati in zona A o similare devono essere assenti dal Comune con rilascio di apposita concessione edilizia. Gli interventi di recupero secondario dovranno essere accompagnati da specifica autorizzazione del Comune».

Art. 2.

La lettera c) del primo comma dell'art. 12 (Requisiti soggettivi) del regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1, già sostituito dal primo comma dell'art. 8 del regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 1, è così ulteriormente modificata:

«c) non essere proprietari essi stessi ed il proprio coniuge di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare in tutto il territorio nazionale, intendendosi per adeguata una abitazione igienicamente e staticamente sana, composta da un numero di vani utili pari al numero dei componenti il nucleo familiare. È ammessa la proprietà di un'altra abitazione qualora la stessa non possa essere utilizzata dal richiedente in quanto diritti reali di godimento o quote di comproprietà siano attribuiti ad altri soggetti, ovvero, quando l'intervento riguardi abitazioni da recuperare con le finalità di cui al precedente art. 2. Le quote di comproprietà di cui sopra non possono essere superiori al 50% se trattasi di una sola abitazione, nel caso di più comproprietà la somma delle varie quote non deve superare l'unità.»

Art. 3.

All'art. 13 (Requisiti delle abitazioni) del regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1, come modificato dall'art. 9 del regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 1, è aggiunto il seguente quarto punto:

«4) Corrispondenza tra opere realizzate e progetto autorizzato.

Contestualmente alla presentazione del certificato ultimazione lavori degli interventi di costruzione e ristrutturazione, i tecnici addetti dovranno verificare l'esatta corrispondenza tra le opere realizzate ed il progetto autorizzato.

In presenza di difformità sostanziali non autorizzate dal Comune, si procederà d'ufficio alla revoca del mutuo.»

Art. 4.

Il n. 4 della lettera b) del primo comma dell'art. 21 (Documentazione) del regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1, già sostituito dal primo comma dell'art. 12 del regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 1, è così ulteriormente modificato:

«4) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante il reddito complessivo del nucleo familiare, corredata in duplice copia dei modelli 101, 201 e modello 740 completo di ogni sua parte».

Il n. 5 del secondo comma dell'art. 21 del regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1, aggiunto dal secondo comma dell'art. 12 del regolamento regionale 28 luglio 1987, n. 1, è così sostituito:

«5) le domande di mutuo tendenti al recupero abitativo dovranno essere corredate da apposita certificazione da parte del Comune interessato, attestante in quale zona nell'ambito del P.R.G.C. è ubicato il fabbricato. Per gli edifici collocati in zona A o similare la suddetta dichiarazione deve specificare, sulla base delle norme vigenti, se trattasi di un fabbricato ad interesse storico artistico.»

Art. 5.

1. Le norme di cui ai precedenti articoli trovano applicazione a partire dal primo semestre 1988.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Aosta, addì 28 aprile 1988

ROLLANDIN

88R1048

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 1988, n. 20.

Ulteriore modifica all'art. 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 26
del 14 giugno 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Intendente per la scuola in lingua tedesca

1. Il quarto comma dell'art. 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, nel testo sostituito, da ultimo, dal secondo comma dell'articolo unico della legge provinciale 28 luglio 1987, n. 15, è ulteriormente sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, dal seguente:

«4. In sede di nomina, all'intendente sono riconosciuti, ai fini della progressione economica nella qualifica, i servizi di ruolo prestati presso scuole statali in qualità di preside o preside incaricato, nonché quelli con funzioni ispettive o analoghe a quelle della qualifica d'inquadramento. Al medesimo è esteso, inoltre, il beneficio di cui al secondo comma del successivo art. 35.»

Art. 2.

Norma transitoria

1. La norma di cui al precedente art. 1 trova applicazione, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1983 ed a quelli economici dal 1° gennaio 1987, nei riguardi del precedente intendente scolastico, in sostituzione dei benefici economici attribuitigli in applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 859, nonché dall'art. 3/bis del decreto legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni all'anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, si provvede: per l'anno 1988 mediante utilizzo di una corrispondente quota dello stanziamento iscritto al cap. 12100 del bilancio di previsione per l'anno in corso, che presenta la disponibilità occorrente; per il biennio 1989-90, mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto alla Sezione I, Settore I.2, lettera a.1, del bilancio pluriennale 1988-90; per gli anni successivi, con le disponibilità dei relativi bilanci della Provincia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 31 maggio 1988

MAGNAGO

Visto, il Commissario del Governo per la Provincia: Urzì.

88R1022

LEGGE PROVINCIALE 2 giugno 1988, n. 21

Modifiche alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti: consulte culturali e fondo provinciale per le attività culturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 26
del 14 giugno 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente.

In forza dell'Allo scopo di contribuire, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia ed Austria e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione all'art. 6 della Costituzione, alla salvaguardia delle caratteristiche etniche ed allo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino nella provincia, sono istituite consulte culturali provinciali per ciascun gruppo ed un fondo per il finanziamento e la concessione di contributi e sussidi secondo le disposizioni seguenti.»

Art. 2.

1. L'art. 2 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, come integrato dall'articolo unico della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 4, è sostituito dal seguente:

«1. Formano oggetto delle finalità di cui all'articolo 1 le attività, le manifestazioni, i rapporti e gli istituti riferibili alle materie di cui all'articolo 8, comma 1, cifre 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare, per i gruppi linguistici tedesco e ladino, l'integrazione con l'area culturale tedesca e ladina.

2. Nelle finalità di cui all'art. 1 rientrano anche le istituzioni culturali per l'educazione fisica e lo sport popolare, nonché le attività ed i rapporti aventi il medesimo oggetto in quanto riferibili all'istruzione pubblica dentro e fuori gli istituti scolastici e di educazione.

3. Rientrano nelle predette finalità le spese ed i contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la sistemazione, l'attrezzatura e l'arredamento di biblioteche storiche, sale da esposizione, sale da teatro ed altri locali destinati ad attività culturali o artistiche.»

Art. 3

1. L'art. 3 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di promuovere e sostenere attività, iniziative e manifestazioni culturali o artistiche ai sensi degli articoli 1 e 2, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi e sussidi a favore di enti, associazioni e comitati aventi la loro sede in provincia di Bolzano che statutariamente svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche senza perseguire scopi di lucro. Possono inoltre essere concessi contributi e sussidi a privati residenti in provincia di Bolzano, per singole iniziative culturali o artistiche che non perseguano fini di lucro.

2. In particolare, la Provincia può promuovere e/o realizzare direttamente i seguenti interventi di carattere culturale o artistico:

a) manifestazioni ed attività culturali o artistiche di interesse provinciale, da svolgersi sul territorio provinciale, nazionale o all'estero;

b) l'acquisto, la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'attrezzatura, l'arredamento di biblioteche storiche, di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche, nonché l'acquisto ed il restauro di costumi tradizionali e di strumenti musicali;

c) l'acquisto di oggetti d'arte.

3. La Giunta provinciale nomina annualmente per ciascun gruppo linguistico una commissione composta dall'Assessore competente o da un suo delegato che la presiede e da due esperti designati dalla rispettiva consulta culturale con il compito di elaborare proposte per l'acquisto di oggetti d'arte da sottoporre all'approvazione della Giunta stessa.

4. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi e sussidi ad artisti che operano nei vari settori della cultura residenti in provincia di Bolzano da almeno un anno. La Giunta provinciale ha inoltre la facoltà di concedere sussidi di qualificazione a giovani artisti al fine di favorirne la formazione. Le modalità vengono fissate con deliberazione della Giunta stessa.

5. Per ricerche o studi specifici ovvero a titolo di riconoscimento di particolari meriti nei settori della cultura, dell'arte, dell'educazione e della scienza, la Giunta provinciale può inoltre assegnare dei premi a singole persone o enti. Con la deliberazione che determina l'ammontare e la denominazione dei premi, la Giunta provinciale può insediare delle commissioni o giurie al fine di individuare i vincitori dei vari premi. L'aggiudicazione dei premi è disposta con decreto dell'assessore provinciale competente per le attività culturali.

6. La Giunta provinciale ha altresì la facoltà di indire dei concorsi per il conferimento di premi in tutti i settori della cultura e dell'arte. *! 9/7: Per la concessione dei sussidi di qualificazione agli artisti di cui al quarto comma del presente articolo le rispettive consulte culturali possono ricorrere al parere di esperti nei settori della cultura e dell'arte.*

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente:

«3. Nella prima seduta della consulta, il presidente designa il membro che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Funge da segretario della consulta un dipendente dell'Amministrazione provinciale.»

2. Nell'art. 4 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, le parole «gruppo etnico» sono sostituite dalle parole «gruppo linguistico».

Art. 5.

1. L'art. 5 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente:

«1. Le consulte culturali hanno facoltà di prendere iniziative e di formulare proposte per il raggiungimento delle finalità perseguite dalla presente legge. In particolare spetta ad esse di:

a) favorire la promozione e diffusione di attività, manifestazioni e iniziative culturali o artistiche, nonché la cura e la salvaguardia del patrimonio culturale;

b) di esprimere pareri sulle attività, manifestazioni ed iniziative promosse o realizzate direttamente dalla Provincia, nonché sull'assegnazione dei contributi, sussidi e sovvenzioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera c) e b), e commi 4 e 5 e 6.»

Art. 6.

1. L'art. 6 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di coordinare le attività, le manifestazioni culturali o artistiche e le iniziative che interessano più gruppi linguistici è istituito un comitato di coordinamento composto dai seguenti membri:

a) gli assessori provinciali competenti in materia di attività culturali per tutti i tre gruppi linguistici;

b) due membri designati dalla consulta culturale per il gruppo linguistico tedesco;

c) un membro designato dalla consulta culturale per il gruppo linguistico italiano;

d) un membro designato dalla consulta culturale ladina, nel caso in cui nessun assessore appartenente al gruppo linguistico ladino faccia parte della Giunta provinciale.

2. La presidenza del comitato è assunta, nei primi 30 mesi del suo funzionamento, dall'Assessore provinciale alle attività culturali in lingua tedesca e per il successivo periodo dall'Assessore provinciale alle attività culturali in lingua italiana. Qualora vi sia anche un Assessore provinciale per il gruppo linguistico ladino, la presidenza sarà assunta, in alternanza, dai tre Assessori per un periodo di tempo di venti mesi ciascuno. L'Assessore provinciale per il gruppo linguistico ladino assumerà la presidenza nell'ultimo periodo di venti mesi di funzionamento del comitato.

3. Fungono da segretari del comitato due impiegati delle Ripartizioni competenti.»

Art. 7.

1. L'art. 7 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è sostituito dal seguente:

«1. Le consulte culturali di cui all'art. 4 ed il comitato di coordinamento di cui all'art. 6 possono deliberare quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti decide il voto del Presidente.

2. Ai membri ed ai segretari delle consulte e del comitato sono corrisposti, in quanto spettano, i gettoni di presenza ed il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa provinciale.»

Art. 8.

1. Il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, già modificato con l'articolo unico della legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 5, è sostituito dal seguente:

«1. Le domande per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 3, commi uno, due, lettere a) e b), e 4 devono pervenire al competente Assessorato provinciale alle attività culturali entro il 28 febbraio di ogni anno, ovvero entro il diverso termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, corredate della seguente documentazione:

a) relazione sull'attività relativa all'anno precedente;

b) programma dell'attività per l'anno in corso con preventivo di spesa ed indicazione dei mezzi disponibili e della loro provenienza.»

Art. 9.

1. Nell'art. 1 della legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16, le parole «articolo 10» sono sostituite dalle parole «articolo 2».

Art. 10.

1. Nell'art. 8 della legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8, sono soppresse le parole «di carattere ordinario».

2. All'art. 7, terzo comma della legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8, è aggiunta la seguente frase: «in presenza di validi e documentati motivi la Giunta provinciale su istanza dell'ente o associazione beneficiari dell'anticipazione può autorizzare la proroga del termine predetto fino al massimo di un anno».

Art. 11.

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere annualmente contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei centri di guerra siti in Alto Adige a carico del fondo di cui all'art. 1.

Art. 12.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale è autorizzata a redigere un testo coordinato delle leggi vigenti in materia di cultura di cui alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. Il testo coordinato è da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige in lingua italiana, tedesca e ladina.

Art. 13.

1. Per far fronte alle esigenze derivanti dalla presente legge la dotazione organica del ruolo amministrativo è aumentata di un posto nella VI qualifica funzionale per la Ripartizione III e di un posto nella IV qualifica funzionale per la Ripartizione X.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati per l'anno 1988 gli stanziamenti di spesa autorizzati dalla legge finanziaria 1988 iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio.

2. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1988 le seguenti maggiori spese:

a) L. 100.000.000 per la concessione di provvidenze ai sensi dell'art. 3;

b) L. 30.000.000 per l'aumento dell'organico del personale ai sensi dell'art. 13.

3. Alla copertura dei maggiori oneri per complessive L. 130.000.000, di cui al comma due, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 (le partite n. 1 e n. 3 dell'allegato n. 3 del bilancio sono ridotte rispettivamente di L. 30 milioni e di L. 100 milioni).

4. Alla copertura dei maggiori oneri a carico degli esercizi finanziari 1989 e 1990, derivanti dall'art. 13 e valutati in L. 120.000.000 per il biennio, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dello stanziamento previsto alla Sezione I, Settore 1.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1988-1990 della Provincia.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1989 le spese per l'attuazione della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, della legge provinciale 18 dicembre 1976, n. 51, e della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale. Gli stanziamenti per l'applicazione delle citate leggi provinciali 18 dicembre 1976, n. 51 e 3 agosto 1977, n. 25, nonché dell'art. 11 della presente legge, saranno iscritti su appositi capitoli di spesa.

Art. 15.

Variazioni al bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

Art. 16.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 2 giugno 1988

MAGNAGO

Visto, il Commissario del Governo per la Provincia: Urzì.

88R1023

LEGGE PROVINCIALE 29 giugno 1988, n. 22.

Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7: «La nuova disciplina del commercio ambulante» e successive modifiche e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 12 luglio 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Nell'art. 1, primo comma della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, come modificato dall'art. 7 della legge provinciale 17 febbraio 1982, n. 6, le parole «due dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «quattro dipendenti».

2. Nell'art. 1, quarto comma, della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, come modificato dall'art. 7 della legge provinciale 17 febbraio 1982, n. 6, le parole «non superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quattro».

3. L'ottavo comma dell'art. 10 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, come modificato dall'art. 9 della legge provinciale 17 febbraio 1982, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'azienda dei commercianti ambulanti per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia iscritto nel registro speciale per gli ambulanti».

4. Il nono comma dell'art. 10 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, come modificato dall'art. 9 della legge provinciale 17 febbraio 1982, n. 6, è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 29 giugno 1988

MAGNAGO

Visto, il Commissario del Governo per la Provincia: Urzì.

88R1024

LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 1988, n. 23.

Formazione degli educatori in convitti ed operatori pedagogici nel Servizio giovani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 straordinario del 22 luglio 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dei corsi

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire e gestire, nell'ambito della formazione professionale di cui alla legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, modificata con le leggi provinciali 5 settembre 1964, n. 14, 29 novembre 1965, n. 16, 19 maggio 1968, n. 6, 6 dicembre 1972, n. 36, e 22 gennaio 1975, n. 9, corsi di formazione per educatori in convitti ed operatori pedagogici nel Servizio giovani.

Art. 2.

Titoli di ammissione ai corsi

1. Per l'ammissione ai corsi di formazione di cui al precedente articolo è richiesto il diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Durata dei corsi

1. I corsi di cui all'art. 1 hanno una durata minima di due anni scolastici e devono prevedere complessivamente non meno di 2.000 ore di insegnamento, di cui la metà di tirocinio pratico.

Art. 4.

Programma di insegnamento

1. Il programma di insegnamento comprende:

a) parte teorica:

1) Studio sistematico dello sviluppo della personalità nei suoi aspetti biologici, fisiologici e psichici, con particolare riferimento ai giovani, e conoscenza dei metodi e presupposti atti a favorire il loro inserimento nella società;

2) conoscenza dei ritardi fisici e psichici nell'evoluzione del giovane e dei loro riflessi sull'ambiente di gruppo;

3) informazione, sperimentazione e riflessione su problemi di dinamica di gruppo e su rapporti interpersonali al fine di permettere l'acquisizione di un tipo di comportamento idoneo ad un lavoro con i giovani e di collaborazione con gli adulti;

4) capacità di organizzare la vita convittuale e l'impiego del tempo libero dei giovani con efficacia pedagogica e di curare la collaborazione con educatori e genitori;

5) approfondimento della cultura generale;

b) parte pratica:

1) Il tirocinio pratico fa parte integrante del corso e deve essere condotto principalmente nel contesto della vita convittuale e/o del Servizio giovani.

2) L'acquisizione di conoscenza, abilità e capacità avviene sia tramite l'insegnamento, sia attraverso seminari, escursioni, viaggi di studio e piani di lavoro.

3) Ulteriori disposizioni sui contenuti del programma di insegnamento sono fissate con decreto del presidente della Giunta provinciale, previa delibera della Giunta provinciale, sentito il comitato per la formazione professionale di cui alla legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9.

Art. 5.

Esami - Commissione

1. A conclusione del corso è previsto l'espletamento di un esame finale consistente in prove scritte, orali e pratiche. L'ammissione agli esami finali è subordinata alla frequenza di almeno 4/5 delle lezioni teoriche e allo svolgimento del tirocinio. I criteri di svolgimento delle prove saranno fissati con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Le prove si svolgono innanzi ad apposite commissioni d'esame, distinte per gruppo linguistico e nominate dalla Giunta provinciale, e costituite da un presidente scelto fra il personale direttivo della formazione professionale provinciale e dagli insegnanti delle materie d'esame, in numero non inferiore a 3 e non superiore a 9.

3. Funge da segretario della commissione un funzionario della formazione professionale di qualifica funzionale non inferiore alla VI.

Art. 6.

Giudizi della commissione

1. Le commissioni esaminatrici, di cui al precedente articolo, per le prove finali esprimono una valutazione complessiva dei candidati in trentesimi.

2. Contro il giudizio espresso dalla commissione è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati alla Giunta provinciale, esclusivamente per motivi di legittimità.

3. Per i gettoni di presenza ai membri della commissione si applicano le disposizioni in vigore presso l'Amministrazione provinciale.

Art. 7.

Attestati

1. Ai candidati che abbiano superato l'esame finale è rilasciato un attestato con la denominazione: «diploma di idoneità per educatore di convitti ed operatore pedagogico nel Servizio giovani».

2. L'attestato di idoneità di cui sopra è valido ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, ed del requisito per l'ammissione ai concorsi che la Giunta provinciale indice per la nomina in ruolo e per gli incarichi di educatore in convitti e di operatore pedagogico nel Servizio giovani ed in istituzioni socio-pedagogiche.

3. Inoltre l'attestato è valido per il riconoscimento della qualifica di esperto pedagogico ai fini dell'art. 5 della legge provinciale 1 giugno 1983, n. 13.

NORME TRANSITORIE

Art. 8.

1. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono partecipare agli esami di cui al precedente art. 5, previa frequenza di appositi corsi di preparazione svolti in base alla legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, anche candidati che alla data suddetta siano in servizio quali educatori in convitti o operatori pedagogici nel Servizio giovani e siano in possesso di un diploma di scuola media di secondo grado e abbiano prestato servizio socio-pedagogico ininterrotto per almeno due anni.

2. Al primo anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, per educatori in convitti ed operatori pedagogici nel Servizio giovani bandito dalla Giunta provinciale, si può prescindere dal limite massimo di età.

Art. 9.

1. Le dotazioni organiche del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua tedesca di cui al sesto comma dell'art. 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, sono aumentate rispettivamente di:

2 posti di cui alla lettera b) dell'articolo menzionato;

3 posti di cui alla lettera d) dell'articolo menzionato.

2. È istituito un posto di commesso bidello per la scuola professionale delle località ladine.

Art. 10.

1. La dotazione organica del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale ed alla formazione professionale in lingua italiana di cui alla lettera a) del sesto comma dell'art. 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, è aumentata di 1 posto.

Art. 11.

Collocamento a riposo

1. Il primo comma dell'art. 45 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, fino al testo di cui alla lettera b) compreso, è sostituito dal seguente:

«1. Il personale dell'amministrazione provinciale:

a) può essere collocato a riposo d'ufficio quando abbia compiuto 40 anni di servizio effettivo;

b) è collocato a riposo d'ufficio quando abbia compiuto 65 anni di età;

2. L'art. 10 della legge provinciale 23 luglio 1982, n. 26, è abrogato.

Art. 12.

1. All'art. 75 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, viene aggiunto il seguente testo: «al limite massimo di età».

NORME FINALI

Art. 13.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33.

2. L'attestato di idoneità per instituire in convitto, rilasciato ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33, è da considerarsi requisito valido per la nomina ai posti di ruolo e per gli incarichi per la qualifica di educatore in convitto.

3. L'attestato di idoneità per istituire per handicappati, rilasciato ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33, è da considerarsi requisito valido per la nomina ai posti di ruolo e per gli incarichi per le qualifiche di insegnante laureato e insegnante diplomato, tecnico per soggetti portatori di handicap.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. Le maggiori spese derivanti dalla presente legge sono valutate come segue:

a) in lire un milione all'anno, a decorrere dal 1988, quanto ai compensi ai membri della commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 6, comma terzo;

b) in lire 45 milioni per l'anno 1988, rispettivamente in lire 175 milioni all'anno, a decorrere dal 1989, quanto agli oneri del personale derivanti dagli articoli 9 e 10.

2. Alla copertura degli oneri indicati alla lettera a) del comma primo si provvede mediante lo stanziamento iscritto al cap. 12125 dello statuto di previsione della spesa per l'anno 1988, che presenta la necessaria disponibilità e con corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia.

3. Alla copertura degli oneri indicati alla lettera b) del comma primo si provvede:

a) per l'anno 1988, mediante riduzione per lire 45 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello statuto di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);

b) per gli anni 1989 e 1990 con quote dello stanziamento previsto per il biennio 1989-1990 alla Sezione 1, Settore 1.2, lettera b.1 del bilancio pluriennale 1988-1990 della Provincia;

c) per gli anni successivi, con le disponibilità dei relativi bilanci della Provincia.

Art. 15.

Variazioni al bilancio 1988

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

Art. 16.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 20 luglio 1988

MAGNAGO

Visto, il *Commissario del Governo per la Provincia*: URZI.

88R1025

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1988, n. 24.

Disposizioni finanziarie assunte in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1988.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 2 agosto 1988)

(Omissis).

88R1026

LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1988, n. 25.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 2 agosto 1988)

(Omissis).

88R1027

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1988, n. 26.

Proroga del periodo di validità del piano sanitario provinciale 1983-1985.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 9 agosto 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il periodo di validità del piano sanitario provinciale 1983-1985 di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, come prorogato con leggi provinciali 21 gennaio 1986, n. 4, 21 gennaio 1987, n. 3, 31 luglio 1987, n. 16, e 19 gennaio 1988, n. 2, è ulteriormente prorogato fino all'entrata in vigore del piano sanitario provinciale 1988-1991 e comunque non oltre il 31 ottobre 1988.

2. Durante il periodo di cui al precedente comma mantengono validità le norme provinciali la cui efficacia è collegata con il periodo di validità del piano sanitario provinciale, nonché gli atti adottati dalla Provincia in attuazione di specifiche funzioni delle suddette norme.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 27 luglio 1988

MAGNAGO

Visto, il *Commissario del Governo per la Provincia*: URZI.

88R1028

LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27.

Modifiche all'ordinamento delle scuole materne e norme per la corresponsione dell'indennità di dirigenza a favore di direttori di istituti culturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 16 agosto 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ispettori per le scuole materne

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 è istituita la nona qualifica funzionale per gli ispettori per le scuole materne.

2. Lo stipendio iniziale annuo lordo connesso con la nona qualifica funzionale è quello stabilito per il personale statale dei Ministeri di corrispondente qualifica e ne segue le variazioni. Anche il compenso incentivante spetta nella corrispondente misura.

3. Gli ispettori per le scuole materne dell'ottava qualifica funzionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati dal 1° gennaio 1987 nella nona qualifica funzionale.

Art. 2.

Indennità di funzione per il personale direttivo delle scuole materne

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'indennità di funzione di cui all'art. 29 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50, è stabilita nelle seguenti misure:

a) per gli ispettori, in misura pari al 90% dell'indennità di dirigenza spettante al direttore di ripartizione incaricato;

b) per i direttori, in misura pari al 90% dell'indennità di dirigenza spettante al direttore d'ufficio incaricato.

Art. 3.

Personale direttivo delle scuole materne

1. La lettera b) del primo comma dell'art. 32 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è sostituita dalla seguente:

«b) i direttori didattici ed i presidi delle scuole secondarie in possesso della laurea di cui al precedente art. 29 e con un'anzianità di servizio, quale direttore didattico o preside di ruolo, di almeno 5 anni».

2. Al secondo comma dell'art. 32 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, sono aggiunte le seguenti parole: «ed a prescindere dal limite superiore di età».

3. All'art. 32 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è aggiunto il seguente comma:

«9. Al personale proveniente dallo Stato, assunto in ruolo quale ispettore per le scuole materne, è comunque assicurato, in sede di nomina in ruolo, un trattamento economico, per stipendio ed indennità provinciale, non inferiore a quello goduto presso lo Stato per stipendio ed indennità di funzione pensionabile.

Allo stesso personale, assunto in ruolo quale direttore di scuola materna, è comunque assicurato, in sede di nomina in ruolo, un trattamento economico, per stipendio ed indennità provinciale, non inferiore allo stipendio goduto nella qualifica di provenienza».

4. I direttori di scuola materna in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, con effetto dal 1° gennaio 1987 o dalla data successiva di assunzione, nell'ottava qualifica funzionale dei rispettivi ruoli.

Art. 4.

Indennità di dirigenza per il direttore del Museo usi e costumi

1. Al direttore del Museo degli usi e costumi della Provincia di Bolzano, istituito con legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28, è corrisposta, con effetto dal 1° gennaio 1988, una indennità di dirigenza nella misura spettante ai direttori d'ufficio dell'Amministrazione provinciale.

2. In favore del direttore di cui al precedente comma trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dall'art. 11 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12.

3. La gestione del Museo etnografico provinciale è sottratta alla competenza dell'Ufficio archivi, biblioteche storiche ed etnografia, controindicato con il numero 30 nell'allegato A, annesso alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 5.

Indennità di dirigenza per direttori di istituti culturali

1. Ai direttori ed agli ispettori degli Istituti per l'educazione musicale in lingua tedesca e ladina ed in lingua italiana, istituti con legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, al direttore dell'Istituto ladino di cultura, istituito con legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, nonché al direttore della biblioteca provinciale «Dr. Friedrich Tessimann», istituita con legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, è corrisposta dagli Istituti medesimi rispettivamente dalla biblioteca provinciale menzionata, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una indennità di dirigenza nella misura spettante ai direttori d'ufficio dell'Amministrazione provinciale.

2. In favore del direttore di cui al precedente comma trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dall'art. 11 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 110 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, si provvede:

a) per l'anno 1988, mediante riduzione per lire 110 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);

b) per il biennio 1989-1990, mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 1, settore 1.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1988-1990 della Provincia;

c) per gli anni successivi, con le disponibilità dei relativi bilanci della Provincia.

2. L'indennità di cui all'art. 5 è posta a carico del bilancio degli enti ivi indicati e trova copertura con l'assegnazione annua della Provincia per il funzionamento degli enti stessi.

Art. 7.

Variazioni al bilancio 1988

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 9 agosto 1988

MAGNAGO

Visto, il *Commissario del Governo per la Provincia*: URAI.

88R1029

LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1988, n. 28.

Interventi straordinari per abitazioni ed imprese danneggiate da atti terroristici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 23 agosto 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Danni ad abitazioni

1. Alle abitazioni danneggiate da atti di terrorismo politico risultanti da denuncia da parte del danneggiato e da attestazione della magistratura che svolge le indagini, si applicano le agevolazioni di cui al numero 1 della lettera D) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche. Non si applica la causa di esclusione di cui alla lettera d) dell'art. 6 della legge provinciale 21 maggio 1988, n. 7, inserita dal comma primo dell'art. 4 della legge provinciale 21 gennaio 1988, n. 3.

Art. 2.

Danni ad imprese ed enti

1. Per i danni dovuti ad atti di terrorismo politico subiti dai soggetti di cui al comma primo dell'articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, si applicano le disposizioni di cui alla stessa legge provinciale, per quanto non disposto diversamente dalla presente legge.

2. Il fatto che il danno è dovuto ad atto di terrorismo politico deve risultare da denuncia del danneggiato e da attestazione della magistratura che svolge le indagini.

3. Le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate entro centoottanta giorni dall'attentato terroristico con la documentazione prescritta dall'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, alla ripartizione dell'Amministrazione provinciale competente per l'artigianato, l'industria, il commercio ed il turismo.

Art. 3.

1. Per la concessione di agevolazioni a favore di persone che in seguito ad attentato terroristico abbiano subito danni al proprio veicolo iscritto nel pubblico registro automobilistico è istituito un fondo di solidarietà costituito da:

a) stanziamenti annuali iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale;

b) contribuzioni di enti pubblici e privati, di persone singole ed associate.

2. Il contributo provinciale al fondo di solidarietà non può essere superiore alla somma delle contribuzioni di cui alla lettera b) del comma primo e comunque non superiore a lire 100 milioni.

3. L'erogazione dei contributi è disposta dal presidente della Giunta provinciale su proposta di una commissione composta dall'assessore provinciale per l'assistenza e beneficenza pubblica o da un suo delegato, che la presiede, e da quattro membri eletti dal Consiglio provinciale.

4. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale; in seno alla commissione deve essere rappresentata anche la minoranza politica.

5. Le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate entro sessanta giorni dall'attentato terroristico. Il danno e la causa dello stesso devono risultare da denuncia del danneggiato e da attestazione della magistratura che svolge le indagini. L'ammontare del danno deve essere debitamente documentato.

6. Alla gestione del fondo di cui al comma primo si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Art. 4.

Entità delle agevolazioni e surroga nei diritti

1. Nella concessione delle agevolazioni si tiene conto delle altre fonti di indennizzo o risarcimento di cui eventualmente possa fruire il danneggiato.

2. I beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente legge devono dichiarare, all'atto della domanda, di surrogare la Provincia nel diritto al risarcimento del danno contro ogni soggetto su cui ricada la responsabilità civile per il danno stesso, fino alla concorrenza della somma da questa ad essi erogata.

Art. 5.

Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano per i danni dovuti ad atti di terrorismo politico a partire dal 1° gennaio 1986 e quelli di cui all'art. 3 a partire dal 1° gennaio 1987.

2. In sede di prima applicazione della presente legge le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per le abitazioni danneggiate da atti di terrorismo politico prima dell'entrata in vigore della presente legge il verbale di accertamento del danno di cui all'art. 4 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, può essere sostituito con ogni documentazione idonea per provare l'entità del danno.

4. Per i danni arrecati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai soggetti di cui al comma primo dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, la perizia dei danni di cui al comma quarto dell'art. 2 della stessa legge provinciale, può essere sostituita con ogni documentazione idonea per provare l'entità del danno.

Art. 6.

Disposizione finanziaria

1. Per la concessione di agevolazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1988, la spesa rispettivamente di lire 200 milioni e di lire 100.000.000.

2. Alla copertura dell'onere indicato al comma primo si provvede mediante riduzione di parti importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988 (partita n. 6 dell'allegato n. 4 al bilancio).

3. Gli stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale.

Art. 7.

Variazioni al bilancio 1988

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 10 agosto 1988

Il vice presidente: Benedikt

Visto, il Commissario del Governo per la Provincia: URZL

88R1030

LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1988, n. 29.**Concessione di contributi per il miglioramento qualitativo di esercizi affittacamere.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 23 agosto 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di agevolare la qualificazione e l'ammodernamento di esercizi affittacamere esistenti possono essere concessi contributi.

Art. 2.

Opere ammissibili e misura dei contributi

1. I contributi possono essere concessi per le seguenti opere:

a) installazione in esistenti camere per ospiti di impianti igienico-sanitari completi;

b) installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato;

c) costruzione di locali per uso comune. Per locale per uso comune s'intende una saletta di prima colazione e/o soggiorno di dimensioni adeguate alla capienza ricettiva dell'esercizio.

2. I contributi possono essere concessi nelle seguenti misure:

- a) lire 2.000.000 per ogni impianto igienico-sanitario completo costituito da un apposito locale direttamente accessibile dalla camera e dotato di bagno o doccia, gabinetto e lavabo;
- b) lire 400.000 per ogni locale dotato di riscaldamento;
- c) fino a lire 6.000.000 per ogni locale per uso comune opportunamente arredato e dotato di riscaldamento.

Art. 3.

Beneficiari dei contributi

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge gli affittacamere che esercitano effettivamente l'attività secondo la vigente normativa provinciale da almeno due anni precedenti la data di presentazione della domanda. Si prescinde dalla durata minima di attività per gli esercizi precedentemente classificati come esercizi alberghieri e non più classificabili come tali ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 4.

Presentazione della domanda

1. Alla domanda di contributo, da presentarsi dal titolare dell'esercizio al competente ufficio provinciale, va allegata la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 2 della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, e successive modifiche, l'effettivo esercizio dell'attività di affittacamere da almeno due anni, e che i relativi lavori non sono ancora iniziati;
- b) il progetto esecutivo delle opere e, in quanto necessaria, concessione edilizia.

Art. 5.

Concessione dei contributi

1. La concessione dei contributi è disposta con deliberazione della Giunta provinciale.

Non possono essere concessi contributi ai sensi della presente legge, se per le stesse opere è stata concessa o viene concessa un'altra agevolazione pubblica.

Art. 6.

Liquidazione dei contributi

- 1. Il contributo è corrisposto in unica soluzione dietro presentazione di un'attestazione del comune competente, da cui risulti che le opere sono state eseguite regolarmente ed in conformità alle relative disposizioni.
- 2. Qualora le opere non vengano eseguite nella misura indicata nella domanda, i contributi vengono proporzionalmente ridotti.
- 3. Le opere devono essere ultimate entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del contributo.

Art. 7.

Revoca del contributo

- 1. Il contributo viene revocato ed interamente recuperato, maggiorato degli interessi legali, con le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, qualora entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori venga mutata la destinazione dei locali agevolati.
- 2. La liquidazione del contributo da parte dell'ufficio provinciale competente è subordinata alla presentazione di una dichiarazione del beneficiario, con sottoscrizione autenticata, contenente l'impegno a mantenere la destinazione dei locali per l'attività di affittacamere per la durata di un quinquennio e l'attestazione di non avere fruito per le medesime opere di altri finanziamenti pubblici.
- 3. La trasformazione dell'esercizio affittacamere in un esercizio alberghiero non costituisce mutamento di destinazione ai sensi del primo comma.

Art. 8.

Termine di validità delle agevolazioni

1. Le disposizioni di cui alla presente legge rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1991.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

- 1. Per la concessione di contributi per il miglioramento qualitativo di esercizi affittacamere ai sensi della presente legge, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 700 milioni.
- 2. Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 (partita n. 5 dell'allegato n. 4 al bilancio).
- 3. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

Art. 10.

Variazioni al bilancio 1988

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 agosto 1988

Il vice Presidente: BENEDIKT

Visto, il Commissario del Governo per la provincia: URZI.

88R1031

LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1988, n. 30.

Norme per l'accesso alle varie qualifiche del ruolo speciale dei servizi antincendi e modifiche agli organici - Istituzione dell'Ufficio Protezione Civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 37 del 23 agosto 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Accesso alla qualifica di vigile

- 1. La nomina alla qualifica di vigile nel ruolo speciale dei servizi antincendi dell'amministrazione provinciale si consegue previo accertamento di idoneità acquisita con la frequenza di apposito corso teorico-pratico di addestramento professionale della durata non inferiore a sei mesi da istituire dall'amministrazione provinciale.
- 2. Le modalità organizzative del corso di cui al precedente comma sono stabilite dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano di concerto con l'ispettorato del personale.

Art. 2.

Requisiti e concorso di ammissione

1. L'ammissione al corso di cui al precedente articolo, in seguito denominato corso, avviene mediante pubblico concorso per esami indetto con deliberazione della Giunta provinciale e riservato agli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore agli anni venti e non superiore agli anni ventisei, tenuto conto che per le categorie di candidati per i quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, i trenta anni di età;
- c) statura non inferiore ai metri 1,65 e non superiore ai metri 1,90;

d) incondizionata idoneità psicofisica da accertarsi prima dello svolgimento della prova scritta da un'apposita commissione medica composta da tre medici, tra cui il medico del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, nominata con deliberazione della Giunta provinciale. Il giudizio della Commissione medica è definitivo;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

f) conoscenza di uno dei mestieri indicati nel bando di concorso, da comprovarsi con apposito certificato;

g) ~~arrestato~~ ^{arrestato} valido di conoscenza delle lingue italiana e tedesca relativo alla ex carriera esecutiva, rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni; per gli aspiranti appartenenti al gruppo linguistico ladino è richiesto inoltre l'attestato di conoscenza della lingua ladina, rilasciato ai sensi delle medesime disposizioni;

h) posizione regolare nei riguardi del servizio di leva e del servizio militare;

i) servizio prestato, per almeno un anno, presso un Corpo volontario dei vigili del fuoco o presso una squadra antincendi aziendale e frequenza con profitto di un corso di istruzione e di addestramento per vigili del fuoco oppure servizio militare di leva, in fase di prestazione o già prestato, presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Nel bando i posti messi a concorso vengono ripartiti tra le diverse specialità di mestiere in base alle necessità del Corpo permanente dei vigili del fuoco.

Art. 3.

Esclusione dal concorso

1. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso:

- a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
- b) coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle Forze Armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;
- c) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

2. L'esclusione dal concorso degli aspiranti di cui al precedente comma e di quelli che non risultino in possesso dei prescritti requisiti è disposta con motivato decreto dell'Assessore al personale.

Art. 4.

Numero dei posti da mettere a concorso

1. Il numero dei posti da mettere a concorso è quello risultante dalla somma delle vacanze, esistenti alla data di indizione del concorso stesso, nelle qualifiche funzionali di vigile, di capo squadra, di vice capo reparto e di capo reparto.

2. Ai fini della eventuale assunzione di candidati risultati idonei nel concorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge statale 13 maggio 1985, n. 197.

Art. 5.

Prove di esame

1. Le prove di esame del concorso sono da sostenersi davanti ad apposita commissione composta come previsto dal successivo art. 6 della presente legge.

2. A ciascuna prova di esame è attribuita una votazione massima di dieci decimi. I concorrenti per essere ammessi alla prova pratica, orale e ginnico-sportiva devono aver riportato nella prova scritta almeno una votazione di sei decimi e per essere collocati in graduatoria devono riportare in ciascuna delle prove di esame una votazione non inferiore a sei decimi. La votazione complessiva risulta dalla somma dei voti riportati in tutte le prove d'esame.

3. La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso è formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ammontare, in ordine decrescente, dei punti della votazione complessiva.

Art. 6.

Commissione di esame

1. La commissione di esame per il concorso di ammissione al corso e per l'accertamento, a fine corso, dell'idoneità per la nomina alla qualifica di vigile è nominata con deliberazione della Giunta provinciale, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale ed è composta:

a) da un funzionario del ruolo amministrativo di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, con funzioni di presidente;

b) dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano o da un suo delegato;

c) da un ingegnere del ruolo speciale dei servizi tecnici di qualifica funzionale non inferiore alla settima.

2. La commissione può essere integrata da due componenti anche estranei all'Amministrazione.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo di qualifica non inferiore alla sesta.

4. Ciascun componente della commissione d'esame è sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un membro supplente nominato con la medesima deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 7.

Approvazione graduatoria e nomina dei vincitori

1. Con deliberazione della Giunta provinciale è approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso.

2. I vincitori del concorso sono nominati, con decreto dell'Assessore al personale, vigili in prova e comandati a frequentare il corso teorico-pratico di addestramento professionale di cui all'art. 1 della presente legge.

3. Il periodo, la durata, il luogo o i luoghi di effettuazione del corso predetto e le relative materie di insegnamento sono determinati di volta in volta con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Il corso potrà anche comprendere periodi di addestramento presso istituzioni, scuole o centri di addestramento estranei all'Amministrazione provinciale. Durante tali periodi il corso è svolto secondo il programma di insegnamento stabilito dai regolamenti delle rispettive istituzioni, scuole o centri di addestramento.

Art. 8.

Direttore del corso

1. Il direttore del corso è nominato con deliberazione della Giunta provinciale ed è scelto di volta in volta fra il personale del ruolo speciale dei servizi antincendi di qualifica non inferiore a quella di capo reparto.

2. Il direttore del corso è responsabile dell'ordinato funzionamento del corso ed in tale sua veste predispone il calendario delle lezioni in modo da assicurare il regolare svolgimento del programma di studio.

Art. 9.

Corpo insegnante

1. Con eccezione per i periodi di addestramento presso istituzioni, scuole o centri di addestramento estranei all'Amministrazione provinciale, l'insegnamento durante il corso è impartito:

- a) dal direttore del corso;
- b) da un congruo numero di insegnanti, scelti fra il personale del ruolo speciale dei servizi antincendi;

c) da funzionari di qualifica funzionale non inferiore alla settima di altri ruoli provinciali per particolari materie;

d) da eventuali esperti anche estranei all'Amministrazione provinciale competenti nelle materie di insegnamento.

2. L'incarico di insegnamento è conferito con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 10.

Trattamento economico dei vigili in prova

1. Ai vigili in prova è corrisposto il trattamento economico previsto per i vigili in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai vigili in prova non compete alcun trattamento di missione, eccetto le spese di viaggio.

2. Qualora il corso venisse effettuato in località diverse dall'ordinaria sede di servizio, le spese per vitto ed alloggio sono a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 11.

Accertamento dell'idoneità

1. Al termine del corso i vigili in prova devono sostenere davanti alla commissione d'esame di cui al precedente articolo 6 un esame di idoneità per la nomina alla qualifica di vigile nel ruolo speciale dei servizi antincendi.

2. L'esame consiste in prove orali ed in prove pratiche nelle materie che hanno formato oggetto d'insegnamento durante il corso.

3. A ciascuna prova di esame è attribuita una votazione massima di dieci decimi. Il vigile in prova è dichiarato idoneo se in ciascuna prova d'esame avrà riportato una votazione non inferiore a sei decimi.

4. Ad esami ultimati la commissione stabilisce la media complessiva per ciascun esaminando e forma la graduatoria degli idonei.

5. I vigili in prova non riconosciuti idonei vengono esonerati dal servizio con decreto dell'Assessore al personale. In tal caso spetta una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 12.

Nomina alla qualifica di vigile del fuoco

1. I vigili in prova risultanti idonei nell'esame di idoneità sono nominati, con decreto dell'Assessore al personale, secondo l'ordine di graduatoria, alla qualifica di vigile nel ruolo speciale dei servizi antincendi.

Art. 13.

Accesso alla qualifica di geometra o di perito

1. L'accesso alla qualifica di geometra o di perito del ruolo speciale dei servizi antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.

2. Al concorso sono ammessi gli aspiranti che, oltre a possedere i requisiti generali di cui al Decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti particolari:

a) diploma di geometra o diploma di perito industriale;

b) età non inferiore ad anni venti e non superiore ad anni trenta;

c) piena e incondizionata idoneità psicofisica da accertarsi prima degli esami scritti da una commissione medica composta da tre medici, tra cui il medico del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, nominata con deliberazione della Giunta provinciale. Il giudizio della commissione medica è definitivo;

d) attestato valido di conoscenza delle lingue italiana e tedesca relativo all'ex carriera di concetto, rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni; per gli aspiranti appartenenti al gruppo linguistico ladino e richiesto inoltre l'attestato di conoscenza della lingua ladina, rilasciato ai sensi delle medesime norme.

3. Al concorso di cui al precedente primo comma sono ammessi anche i capi reparto, i vice capi reparto, i capi squadra ed i vigili del ruolo speciale dei servizi antincendi, in possesso dei prescritti requisiti, prescindendo per gli stessi dal limite superiore di età.

Art. 14.

Accesso alla qualifica di ispettore

1. L'accesso alla qualifica di ispettore del ruolo speciale dei servizi antincendi si consegue mediante pubblico concorso per esami.

2. Al concorso sono ammessi gli aspiranti che, oltre a possedere i requisiti generali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti particolari:

a) diploma di laurea in ingegneria;

b) età non superiore ad anni 35, salvo le elevazioni di età previste dalle vigenti disposizioni. Tale limite non potrà comunque eccedere gli anni 40;

c) piena ed incondizionata idoneità psicofisica da accertarsi prima degli esami scritti da una commissione medica composta da tre medici tra cui il medico del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano nominata con deliberazione della Giunta provinciale. Il giudizio della commissione è definitivo;

d) attestato valido di conoscenza delle lingue italiana e tedesca relativo all'ex carriera direttiva rilasciato ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni; per gli aspiranti appartenenti al gruppo linguistico ladino e richiesto inoltre l'attestato di conoscenza della lingua ladina rilasciato ai sensi delle medesime norme.

Art. 15.

Espletamento concorsi e nomina vincitori per geometri o periti ed ispettori in prova

1. L'espletamento dei concorsi per la nomina a geometra, perito, in prova e ad ispettore in prova si svolge secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per il restante personale provinciale.

2. I vincitori del concorso risultanti dalla graduatoria, approvata con deliberazione della Giunta provinciale, sono nominati secondo l'ordine di graduatoria, con decreto dell'Assessore al personale alla qualifica di geometra o perito in prova e di ispettore in prova del ruolo speciale dei servizi antincendi.

3. A parità di merito e di requisiti i capi reparto, vice capi reparto, capi squadra e vigili in servizio presso il Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano ed i vigili del fuoco in servizio attivo facenti regolarmente parte da almeno cinque anni di un Corpo volontario dei vigili del fuoco della provincia di Bolzano hanno la precedenza ai fini della nomina alla qualifica di geometra o perito o ispettore del ruolo speciale di cui al precedente comma.

4. Il personale di cui ai precedenti articoli 13 e 14 durante il periodo di prova svolge le mansioni ad esso affidate e frequenta i corsi di informazione e/o di addestramento disposti dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano che potranno svolgersi anche presso istituzioni, scuole o centri di addestramento estranei all'Amministrazione provinciale.

5. Gli geometri e periti in prova ed agli ispettori in prova durante i periodi di corso non compete il trattamento di missione con eccezione delle spese di viaggio. Se i detti corsi vengono svolti in località diversa dall'ordinaria sede di servizio, le spese per vitto ed alloggio sono a carico dell'amministrazione provinciale.

Art. 16.

Accesso alle funzioni di ispettore provinciale e comandante ed alle funzioni di vice comandante del Corpo.

1. I requisiti richiesti per l'accesso alle funzioni di ispettore provinciale e comandante ed alle funzioni di vice comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano sono:

a) per l'accesso alle funzioni di ispettore provinciale e comandante del Corpo permanente: due anni di effettivo servizio nella funzione di vice comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano oppure due anni di effettivo servizio nell'ottava qualifica funzionale oppure otto anni di effettivo servizio complessivo nella settima e ottava qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi antincendi;

b) per l'accesso alle funzioni di vice comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano: appartenenza all'ottava qualifica funzionale oppure due anni di effettivo servizio nella settima qualifica funzionale oppure otto anni di effettivo servizio complessivo nella qualifica di geometra o perito e qualifiche superiori del ruolo speciale dei servizi antincendi.

2. Per il personale appartenente alla qualifica di geometra o perito e qualifiche superiori è altresì richiesto il titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di ispettore del ruolo speciale dei servizi antincendi.

Art. 17.

Nomina dell'ispettore provinciale e comandante e del vice comandante del Corpo permanente e revoca dell'incarico.

1. L'ispettore provinciale e comandante, nonché il vice comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta motivata dell'Assessore competente, scegliendoli fra il personale avente i prescritti requisiti di cui al precedente articolo 16.

2. Gli incarichi di cui al precedente comma possono essere revocati dalla Giunta provinciale, su proposta debitamente motivata dell'Assessore competente, in qualsiasi momento per inattività od incapacità. La revoca deve essere preceduta da una diffida con un intervallo minimo di trenta giorni tra l'una e l'altra.

3. L'incarico può essere revocato anche a domanda dell'interessato.

Art. 18.

Indennità di dirigenza

1. All'ispettore provinciale e comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano compete, in aggiunta al trattamento economico di qualifica, un'indennità di dirigenza nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per il direttore di ripartizione.

2. L'indennità di dirigenza, salvo quanto disposto dal successivo comma, non è pensionabile e viene corrisposta per dodici mensilità.

3. Al personale di cui al primo comma sono estese le disposizioni di cui all'art. 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dall'art. 11 della legge provinciale 23 giugno 1981, n. 12.

Art. 19.

Cessazione dal servizio e mantenimento in servizio

1. I dipendenti appartenenti al ruolo speciale dei servizi antincendi cessano dal servizio con gli stessi limiti di età in vigore per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il personale di cui al precedente comma e quello riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni proprie della qualifica rivestita, appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra, vice capo reparto e capo reparto può, a domanda e previo parere del Consiglio per l'organizzazione e il personale, essere trattenuto in servizio e collocato in altri posti di ruolo fino al compimento di quaranta anni utili a pensione e comunque non oltre il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. Il personale trattenuto in servizio e inquadrato, occorrendo anche il soprannumero, in una qualifica funzionale corrispondente, espletando mansioni adeguate alle sue capacità conservando un trattamento economico almeno pari a quello percepito a titolo di stipendio, indennità provinciale, retribuzione individuale di anzianità ed indennità integrativa speciale nella qualifica funzionale di provenienza. Al personale medesimo e inoltre conservato a titolo di assegno personale pensionabile l'importo dell'indennità mensile pensionabile in godimento all'atto del trasferimento in altro ruolo. Cessa la corresponsione di tutti gli altri assegni o indennità connessi ai particolari compiti operativi del personale appartenente al ruolo speciale dei servizi antincendi - Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano.

4. Al personale trattenuto in servizio, ai sensi dei precedenti commi, è riconosciuta, ai fini dell'ulteriore progressione giuridica ed economica nella nuova carriera, l'intera anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza.

Art. 20.

Nuove dotazioni organiche

1. Il ruolo tecnico del servizio antincendi di cui alla legge provinciale 3 agosto 1983, n. 28, assume la denominazione di «ruolo speciale dei servizi antincendi».

2. Le nuove dotazioni organiche del ruolo speciale dei servizi antincendi sono quelle riportate nell'allegato A, costituente parte integrante della presente legge.

3. Qualora per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rivestente le qualifiche di vigile, capo squadra, vice capo reparto, capo reparto, geometra o perito, geometra o perito principale, geometra o perito capo, ispettore, ispettore superiore ed ispettore capo aggiunto, dovessero in futuro essere stabiliti livelli retributivi e qualifiche funzionali diversi da quelli indicati nell'allegato A della presente legge gli stessi saranno applicati automaticamente e con la stessa decorrenza anche in favore del corrispondente personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano.

4. All'atto della cessazione dal servizio del dirigente superiore ad esaurimento di cui all'allegato A della presente legge il posto dallo stesso attualmente occupato sarà iscritto alla nona qualifica funzionale.

Art. 21.

Istituzione dell'Ufficio protezione civile

1. Nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è istituito, alle dirette dipendenze dell'Assessore cui è stata affidata la trattazione degli affari nelle materie di prevenzione e pronto soccorso per pubbliche calamità ed interventi all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo, l'Ufficio n. 192 denominato «Ufficio protezione civile».

2. All'Ufficio sono attribuiti i seguenti compiti da espletarsi secondo le direttive dell'Assessore competente in materia:

a) predisposizione del piano di intervento di competenza provinciale in casi di calamità;

b) individuazione delle disponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature, di infrastrutture, nonché degli organi e delle amministrazioni degli enti chiamati agli interventi;

c) coordinamento dell'attività di prevenzione e di pronto intervento dei Comuni e dell'amministrazione provinciale;

d) esercizio delle funzioni inerenti al Centro operativo provinciale di coordinamento di tutti gli interventi da adottarsi in base alle direttive del coordinatore provinciale, qualora sul territorio provinciale si verificano eventi naturali o connessi con attività dell'uomo, che per la loro natura ed estensione, comportino la previsione di gravi situazioni di pericolo e di calamità.

e) attività di collegamento con altri centri operativi addetti al soccorso comprese le strutture del volontariato;

f) trattazione di tutte le questioni e degli affari inerenti all'assegnazione di incarichi e di fondi finanziari e mezzi per l'adempimento di tutte le incombenze riguardanti il settore della protezione civile.

3. Il direttore dell'Ufficio funge da segretario del Comitato di coordinamento provinciale per la protezione civile e del Centro operativo provinciale di pronto intervento.

4. L'incarico dirigenziale relativo all'ufficio protezione civile sarà conferito a titolo provvisorio, ai sensi dell'articolo 108 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Assegnazione personale

1. Per il funzionamento dell'Ufficio protezione civile ed al fine di potenziare e rendere più efficiente il servizio prevenzione incendi sono aumentate le seguenti dotazioni organiche di cui all'allegato A della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche:

a) aumento di quattro posti nella sesta qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi tecnici;

b) aumento di un posto nella sesta qualifica funzionale del ruolo amministrativo;

c) aumento di tre posti nella quarta qualifica funzionale del ruolo amministrativo;

d) aumento di un posto nella quarta qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi tecnici.

2. Per quanto concerne assunzione, nomina in ruolo, stato giuridico e trattamento economico, orario di servizio e tutto quanto possa interessare il personale di cui al precedente comma addetto all'Ufficio protezione civile ed al servizio prevenzione incendi, trovano applicazione tutte le norme vigenti per il rimanente personale provinciale.

Art. 23.

Interpretazione autentica secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 3 agosto 1983, n. 28

1. Tenendo conto di quanto disposto dall'art. 12, primo comma, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, dell'art. 3, terzo comma della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, e dall'art. 4, settimo comma, della legge provinciale 3 agosto 1983, n. 28, il secondo comma dell'art. 4 della medesima legge provinciale teste citata è da interpretare nel senso che all'ispettore provinciale dei servizi antincendi che fa parte ed è Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, sono da attribuirsi, oltre al trattamento economico previsto dall'art. 51 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, anche le indennità accessorie, spettanti al corrispondente personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 24.

Addestramento dei vigili del fuoco volontari

1. In deroga al disposto di cui all'art. 5, terzo comma, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, la Giunta provinciale è autorizzata ad incaricare, mediante apposita convenzione, l'Unione provinciale dei Corpi volontari dei vigili del fuoco dell'Alto Adige dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi teorico-pratici di addestramento degli appartenenti ai Corpi volontari dei vigili del fuoco. La convenzione può prevedere il pagamento di acconti a favore dell'Unione predetta fino al 70% del corrispettivo convenuto.

2. L'addestramento potrà anche comprendere periodi d'istruzione presso istituzioni, scuole e centri di addestramento situati fuori provincia o all'estero. Durante tali periodi i corsi sono svolti secondo il programma di insegnamento stabilito dai regolamenti delle rispettive istituzioni, scuole o centri di addestramento.

3. Il consiglio di amministrazione della cassa provinciale antincendi esercita, per conto della giunta provinciale, un'attività di sorveglianza in merito al regolare svolgimento dei corsi di addestramento di cui ai precedenti commi.

Art. 25.

Istituzione della Cassa provinciale antincendi e relativo Consiglio di amministrazione

1. In attuazione del combinato disposto dagli articoli 4 e 6 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, è istituita la Cassa provinciale antincendi con un proprio Consiglio di amministrazione che esercita tutte le funzioni amministrative, già esercitate dalla sezione provinciale del consiglio di amministrazione della cassa regionale antincendi. Il consiglio di amministrazione della cassa provinciale antincendi è nominato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

2. Il Consiglio di amministrazione rimane in carica per la durata di una legislatura ed è così composto:

- a) dall'Assessore provinciale competente in materia dei servizi antincendi quale presidente o da un suo delegato;
- b) dall'ispettore provinciale dei servizi antincendi;
- c) dal sindaco del Comune di Bolzano o da un suo delegato;
- d) da due sindaci di Comuni rurali della provincia di Bolzano;
- e) dal presidente dell'Unione provinciale dei Corpi volontari dei vigili del fuoco;
- f) dal direttore generale della ragioneria provinciale o da un suo delegato.

3. Funge da segretario un impiegato del ruolo amministrativo di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

4. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e decide a maggioranza di voti. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

5. Il consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati in Consiglio provinciale, fatta salva la possibilità di accesso per il gruppo linguistico ladino.

6. Il consiglio di amministrazione funge anche da organo consultivo della Giunta provinciale in materia antincendi, con la denominazione «Comitato consultivo per i servizi antincendi». Il consiglio può essere integrato, a tal fine, con tecnici ed esperti nominati dalla Giunta provinciale in relazione ai problemi da esaminare.

Art. 26.

Contributi finanziari per il servizio antincendi - Criteri per la concessione di contributi ai corpi volontari.

1. In deroga al disposto di cui all'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1, a partire dall'anno finanziario 1988 l'importo destinato ai contributi ordinari a favore dei corpi volontari dei vigili del fuoco dei capoluoghi distrettuali di Bressanone, Brunico, Egna, Laives, Malles, Merano, Monguelfo, Sillandro e Vipiteno, viene iscritto su apposito capitolo del bilancio di previsione della cassa provinciale antincendi, da ripartire secondo i seguenti criteri:

a) metà dell'importo è attribuita, in ragione di un nono, ad ogni corpo sopra indicato;

b) la rimanente metà è divisa per il numero dei corpi volontari dei vigili del fuoco regolarmente istituiti nell'ambito della provincia ed il quoziente così individuato va moltiplicato per il numero dei corpi volontari associati ai rispettivi distretti; la somma risultante da dette operazioni viene erogata annualmente ad ogni corpo del capoluogo di distretto.

2. Le somme erogate ai sensi del precedente comma sono destinate al finanziamento delle spese correnti dei corpi dei capoluoghi di distretto indicati nel comma medesimo.

3. I corpi volontari dei vigili del fuoco di Campo Tures, Chiusa e Naturno continueranno a beneficiare dei contributi da erogarsi direttamente ai medesimi, ai sensi della cifra 6 dell'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1, e successiva integrazione con l'art. 5 della legge provinciale 24 luglio 1980, n. 25.

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, i contributi straordinari possono essere erogati ai singoli Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonché all'Unione provinciale dei Corpi volontari dei vigili del fuoco, alle Unioni distrettuali dei Corpi volontari dei vigili del fuoco ed alla cooperativa (Soc. coop. a r.l.) dei Corpi volontari dei vigili del fuoco dell'Alto Adige.

Art. 27.

Disposizioni finanziarie

1. I maggiori oneri per il personale, derivanti dagli articoli 10, 18, 21, 22, 23 e 24 della presente legge, sono valutati in lire 420 milioni per l'anno 1988 e in lire 1150 milioni all'anno a partire dal 1989.

2. Alla copertura degli oneri indicati al primo comma si provvede a) per l'anno 1988, mediante riduzione per lire 420 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);

b) per gli anni 1989-1990, mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto per il biennio 1989-1990, alla sezione I, settore 1.2, lettera b.i, del bilancio pluriennale 1988-1990;

c) per gli anni successivi, con le disponibilità dei relativi bilanci della provincia.

3. Alla spesa per l'istituzione del corso di cui all'art. 1, valutata in lire 30 milioni, si fa fronte con una corrispondente quota dello stanziamento previsto sul cap. 12160 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988, che presenta sufficiente disponibilità.

4. La spesa per i corsi di cui all'art. 25 sarà autorizzata con successivo provvedimento legislativo.

Art. 28.

Variazioni al bilancio 1988

1. Nello stato di previsione della spesa della provincia per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

Art. 29.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 agosto 1988

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, il Commissario del governo per la provincia: URAI

Ruolo Speciale dei Servizi Antincendi
Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco
di Bolzano

ex CARRIERA DIRETTIVA

Qualifica	Qualifica funzionale livello retributivo	N. posti
Dirigente superiore ad esaurimento	D	1
Ispettore capo aggiunto	IX	—
Ispettore superiore	VIII	—
Ispettore	VII	1
		2

ex CARRIERA DI CONCETTO

Geometra o perito capo	VII	1
Geometra o perito principale	VI	2
Geometra o perito	VI	2
		5

ex CARRIERA DEI CAPI REPARTO
E CAPI SQUADRA

Capo reparto	VI	7
Vice capo reparto	V	18
Capo squadra	V	20
		45

ex CARRIERA DEI VIGILI

Vigile del fuoco	VI	55
		55

88R1032

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1988, n. 31.

Modifiche alla legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 38 straordinario del 25 agosto 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Consiglio di amministrazione

1. L'art. 41 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, modificato dall'art. 2 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44, è sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio è retto da un Consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale ed è composto:

- a) dall'assessore per il turismo che ne assume la presidenza;
- b) dai presidenti dei comitati comprensoriali per il turismo;
- c) dal presidente dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano;
- d) dal presidente dell'unione albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige;
- e) dal presidente della federazione provinciale delle organizzazioni turistiche;
- f) dal presidente dell'associazione degli affittacamere dell'Alto Adige;
- g) dal presidente dell'associazione direttori enti turistici dell'Alto Adige;
- h) da due a quattro esperti proposti dall'Assessore al turismo.

Allegato A

2. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo, il direttore dell'ufficio che, in caso di assenza o impedimento dell'assessore per il turismo, assume la presidenza del consiglio con voto deliberante. Funge da segretario un dipendente dell'ufficio.

3. La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dal censimento.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Il Consiglio stesso decide a maggioranza dei presenti.

5. Ai membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi previsti dalla vigente normativa provinciale.

Art. 2.

Istituzione dell'Ufficio amministrazione e promozione turistica interna presso la struttura organizzativa Ufficio provinciale per il turismo.

1. Al punto X dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, l'Ufficio n. 139, già soppresso dall'art. 51 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, assume la seguente denominazione «Ufficio amministrazione e promozione turistica interna» e viene posto alle dipendenze della struttura organizzativa Ufficio provinciale per il turismo, di cui all'allegato B della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, con i seguenti compiti:

- gestione amministrativa;
- ragioneria e contabilità;
- gestione magazzino e servizio diffusione materiale di propaganda e automezzi;

promozione turistica sul mercato nazionale.

2. L'Ufficio 134 assume la nuova denominazione «Ufficio di promozione turistica all'estero e per l'informazione turistica».

3. Alla copertura del maggior onere annuo di lire 11 milioni per l'indennità di direzione dell'ufficio previsto dal presente articolo si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 12100 del bilancio di previsione per l'anno 1988, che offre sufficiente disponibilità, e con corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia, secondo le indicazioni del bilancio pluriennale.

Art. 3.

Norma abrogativa

1. Sono abrogati gli articoli 23,27, 28, 29 e 30 della legge provinciale 6 settembre 1976 n. 41 modificata dalla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 18 agosto 1988

Il V. Presidente: **BENEDIKTER**

Visto, il *Commissario del Governo per la provincia*: **URZI**.

88R1033

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1988, n. 32.

Modifiche alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36: «Ordinamento delle scuole materne».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 38 straordinario del 25 agosto 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Salvo diversa indicazione, gli articoli modificati, sostituiti o abrogati con la presente legge, si riferiscono alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«2. La scuola materna è articolata in sezioni nelle quali non possono essere iscritti meno di 14 e di norma non più di 25 bambini.»

2. Il comma 3 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«3. In casi particolari il numero minimo di iscritti in scuole materne monosezionali può essere ridotto a 10.»

3. Il riferimento numerico 6 e 10, contenuto nel comma quattro dell'art. 9, è sostituito, rispettivamente, con 4 e 8.

4. Il comma cinque dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«5. Nelle sezioni integrative di scuola materna il numero dei bambini non deve essere inferiore a 10 e non superiore a 15.»

Art. 3.

1. Il comma sei dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«6. È adibita un'assistente ad ogni gruppo di due sezioni o frazione di due, nonché alla scuola materna costituita da un'unica sezione. Ad ogni gruppo di due sezioni con almeno 38 bambini iscritti è assegnata un'altra assistente. A tal fine il numero complessivo dei bambini iscritti nelle sezioni ordinarie della medesima scuola materna viene diviso per il numero delle predette sezioni.»

2. Il comma sette dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«7. Ad ogni sezione di una scuola materna speciale o integrativa possono essere adibite al massimo due insegnanti e/o due assistenti tenendo conto del numero dei bambini minorati e del grado della loro minorazione.»

3. All'art. 10 è aggiunto il seguente comma:

«11. L'amministrazione provinciale può provvedere alla verifica della frequenza dei bambini.»

Art. 4.

1. L'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Anno scolastico - Apertura - Sospensione attività didattica»

2. L'anno scolastico della scuola materna ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.

Le scuole materne provinciali restano aperte per la frequenza da parte dei bambini durante il periodo pari a quello delle lezioni nelle scuole elementari, fatta salva la distribuzione del carico orario di insegnamento settimanale di cui all'art. 38 in modo uniforme su 5 giorni.

3. La Giunta provinciale sentiti il sovrintendente e gli Intendenti scolastici, determina pertanto con propria deliberazione e per ogni anno scolastico: l'inizio ed il termine dell'attività didattica; i giorni ed i periodi di sospensione dell'attività didattica; i giorni di presenza prima dell'inizio e dopo il termine dell'attività didattica per le attività rispettivamente preliminari e conclusive; il numero di giorni con insegnamento ridotto.

4. In casi particolari e motivati la Giunta provinciale può autorizzare il prolungamento dell'orario giornaliero per la frequenza da parte dei bambini. I relativi posti non formano posti in organico e sono copribili dal personale di ruolo solo sotto forma di assegnazione provvisoria anche pluriennale.

Art. 5.

1. Nel comma 2 dell'art. 16 il riferimento numerico 50 e 60 è sostituito, rispettivamente, con 45 e 55.

Art. 6.

1. La lettera h) del comma 3 dell'art. 22 è abrogata.

2. Fra il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 22 è inserito il seguente comma:

5. Il comitato propone al direttore di scuola materna, che decide definitivamente, l'orario giornaliero durante il quale la scuola materna è aperta per la frequenza da parte dei bambini, nonché il giorno di chiusura infrasettimanale.

Art. 7.

1. I primi tre commi dell'art. 38 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il personale direttivo delle scuole materne ha l'obbligo di prestare servizio con il carico orario di cui all'art. 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti di scuole materne è di 35 ore settimanali di insegnamento. Inoltre, sono tenute sulla base di un monte ore annuo di 210 ore alla programmazione delle varie attività connesse con il funzionamento della scuola, nonché con la funzione docente, ivi compreso: la partecipazione alle sedute del comitato di scuola materna e degli altri organi collegiali, i rapporti con le famiglie e l'aggiornamento.

3. Nei confronti delle assistenti trova applicazione il primo comma del presente articolo.»

2. Il terzo periodo del comma quattro dell'art. 38 è abrogato.

Art. 8.

1. Le tabelle A, B e C, allegate alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

2. La consistenza dell'organico del personale addetto alle scuole materne provinciali viene modificata con decreto del presidente della giunta provinciale sulla base di nuove esigenze, accertate con deliberazione della giunta stessa e dovute all'istituzione di scuole materne o di sezioni o a modificazioni di esse.

Art. 9.

1. Dopo l'art. 10 viene inserito il seguente art. 10 bis:

«Personale delle scuole materne in trattamento emodialitico»

2. Alla scuola materna, nella quale presti servizio personale affetto da insufficienza renale cronica e che sia almeno bisettimanalmente sottoposto a trattamento emodialitico, può essere annualmente assegnata un'altra persona incaricata, ovvero di ruolo in assegnazione provvisoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 35.

Art. 10.

1. All'art. 30 sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Le prove d'esame devono essere sostenute nella lingua italiana o tedesca a seconda dei posti cui il concorrente aspira.

5. Gli aspiranti di lingua ladina hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame per la copertura di posti nelle località ladine sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuare nella domanda di ammissione.»

Art. 11.

1. Dopo l'art. 30 viene inserito il seguente art. 30 bis:

«Conoscenza della lingua di insegnamento»

1. Le aspiranti ad un impiego quale insegnante od assistente di scuola materna, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio in un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attività, devono superare un esame consistente in una prova scritta ed orale sulla conoscenza della lingua e letteratura corrispondente alla loro futura attività e della relativa didattica, in conformità dei programmi vigenti per il conseguimento del relativo titolo di studio.

2. Il comma precedente trova applicazione anche nei confronti del personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale mancato superamento di detto esame ha effetto dallo scadere del rapporto di servizio in corso alla data d'esame. Ma in ogni caso dal 1 settembre successivo. La mancata partecipazione all'esame produce gli stessi effetti.

3. Il comma uno non si applica al personale di lingua ladina.

4. Gli esami di cui al comma uno si svolgono davanti ad apposita commissione, una di lingua tedesca ed una di lingua italiana, nominata dalla Giunta provinciale secondo la procedura e la composizione previste per le commissioni esaminatrici di cui all'art. 31.

5. Per l'accesso agli impieghi quale insegnante o assistente di scuola materna presso scuole materne delle località ladine è richiesta, oltre l'appartenenza al gruppo ladino, la conoscenza della lingua ladina, da comprovare mediante un colloquio da svolgere davanti ad apposita commissione nominata ai sensi del comma precedente. Per quanto non regolato trovano applicazione i commi precedenti.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i seguenti articoli: 25, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 61 e 89.

Art. 13.

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare un testo unificato della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14.

1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 18 agosto 1988

Il V. Presidente: BENEDIKTER

Visto, il Commissario del Governo per la provincia: URZI

TABELLA A

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE ED ASSISTENTE DELLE SCUOLE MATERNE IN LINGUA TEDESCA.

Qualifica funzionale	Qualifica	n. posti
IX	Ispettore per le scuole materne	1
VIII	Direttore di scuola materna	8
VI	Insegnante di scuola materna	430
IV	Assistente di scuola materna	370

TABELLA B

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE ED ASSISTENTE DELLE SCUOLE MATERNE IN LINGUA ITALIANA.

Qualifica funzionale	Qualifica	n. posti
IX	Ispettore per le scuole materne	1
VIII	Direttore di scuola materna	4
VI	Insegnante di scuola materna	190
IV	Assistente di scuola materna	140

TABELLA C

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE ED ASSISTENTE DELLE SCUOLE MATERNE IN LOCALITÀ LADINE.

Qualifica funzionale	Qualifica	n. posti
VIII	Direttore di scuola materna	1
VI	Insegnante di scuola materna	28
IV	Assistente di scuola materna	25

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1988, n. 33.

Piano sanitario provinciale 1988-91.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione
Trentino - Alto Adige n. 39
del 30 agosto 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Approvazione del piano e sua validità

1. È approvato il piano sanitario provinciale per il periodo 1° luglio 1988-31 dicembre 1991, in seguito denominato piano, costituito dalla presente legge e dalle norme di indirizzo e di direttiva contenute nell'allegato n. 1.

2. Il piano è formulato ai sensi dell'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 22 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

3. Fino all'entrata in vigore del successivo piano conservano validità le norme e le disposizioni del presente piano.

Art. 2.

Obiettivi del piano

1. La Provincia, conformemente alle finalità di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, persegue con il piano sanitario i seguenti obiettivi:

- a) la tutela della salute fisica e psichica della popolazione, dando priorità alle attività di prevenzione e ai servizi di base, sviluppando i servizi di riabilitazione e gli interventi di reinserimento sociale;
- b) una più equilibrata distribuzione sul territorio provinciale delle strutture, dei servizi e dei presidi;
- c) il raggiungimento di una più elevata produttività del sistema sanitario e una maggiore qualificazione delle prestazioni;
- d) l'impiego ottimale delle risorse in termini di efficienza.

2. È garantito il principio della libera scelta dei medici curanti, degli ospedali pubblici e degli istituti convenzionati, nei limiti oggettivi dell'organizzazione e delle norme vigenti in materia: ciò che per garantire il rispetto delle caratteristiche etno-linguistiche degli utenti residenti nel territorio provinciale.

3. La Provincia persegue gli obiettivi del piano attraverso la sanità pubblica e quella privata.

Art. 3.

Contenuti del piano

1. Il piano sanitario determina:

- a) gli obiettivi generali della programmazione sanitaria;
- b) gli obiettivi specifici da perseguire mediante progetti-obiettivo e azioni programmate;
- c) la distribuzione sul territorio dei presidi e dei servizi;
- d) i livelli e gli standards delle prestazioni e delle funzionalità dei servizi;
- e) il fabbisogno di personale dipendente e convenzionato;
- f) le modalità di partecipazione del volontariato;
- g) l'attività di organizzazione dei dati;
- h) la procedura per l'attuazione e la verifica del piano.

2. Per quanto non espresso, il piano recepisce i contenuti della legislazione provinciale e statale.

Art. 4.

Azioni programmate e progetti-obiettivo

1. Nell'ambito degli obiettivi generali del piano, costituiscono azioni programmate, finanziate con risorse a destinazione vincolata, ai sensi degli art. 2 e 8 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, quelle rivolte a:

- a) tutelare la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- b) prevenire e contrastare le malattie neoplastiche;
- c) prevenire e contrastare le malattie cardiovascolari;
- d) tutelare i nefropatici cronici;
- e) vigilare sull'igiene degli alimenti;
- f) provvedere alle emergenze sanitarie;
- g) controllare l'ambito di vita;
- h) potenziare la sanità pubblica veterinaria;
- i) prevenire e curare il diabete mellito.

2. Costituiscono progetti-obiettivo ai sensi degli articoli 2 e 8 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, finanziati secondo i criteri stabiliti con l'articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, quelli che tendono a:

- a) tutelare la salute della donna, la maternità, la salute nell'età evolutiva e prevenire e curare le malattie congenite ed ereditarie;
- b) tutelare la salute degli anziani;
- c) tutelare la salute mentale;
- d) tutelare l'attività sportiva dei giovani nell'età evolutiva;
- e) prevenire gli handicaps e assistere e recuperare i disabili;
- f) prevenire le tossicomanie, assistere e reinserire i tossicodipendenti;
- g) riconquistare il consenso dei cittadini nei confronti di una «sanità amica».

Art. 5. *Uniformazione*

1. Gli organi della Provincia autonoma e delle unità sanitarie locali, nell'esercizio delle proprie funzioni e nella predisposizione dei programmi particolari, si uniformano ai contenuti del piano, che ha efficacia di indirizzo, prescrizione e vincolo per le attività del settore sanitario.

2. La gradualità e le modalità di realizzazione delle previsioni sono correlate alla disponibilità delle risorse organiche e finanziarie.

Art. 6. *Accertamenti e relazioni sullo stato di attuazione del piano*

1. Il grado di realizzazione del piano e l'efficacia in concreto dei singoli punti programmatici vengono accertati attraverso le ispezioni dei competenti uffici provinciali e le relazioni fatte dalle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 61 della legge regionale 11 gennaio 1981, n. 1, nonché attraverso i flussi del sistema informativo provinciale.

2. Con riferimento all'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il presidente della giunta provinciale annualmente presenta al Consiglio provinciale una relazione generale sullo stato di attuazione del piano triennale.

Art. 7 *Poteri sostitutivi*

1. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni del piano si procede secondo le disposizioni in materia di poteri sostitutivi, stabilite con l'art. 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, in quanto applicabili alla Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 8. *Funzioni assistenziali-sociali*

1. Le funzioni assistenziali-sociali, attribuite ai sensi della legislazione vigente a enti e istituzioni locali, continuano ad essere esercitate, fino all'entrata in vigore del piano provinciale triennale di assistenza sociale e delle relative leggi di attuazione, secondo le direttive di cui all'art. 5, terzo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

TITOLO II

PRIME DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 9.

Comitato provinciale per la programmazione sanitaria

1. È istituito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, quale organo tecnico-consulativo dell'amministrazione provinciale.

2. Il comitato concorre:

- all'elaborazione degli indirizzi tecnici riguardanti l'attuazione del piano;
- al coordinamento operativo dei programmi previsti nel piano;
- alla verifica dello stato di attuazione del piano;
- alla revisione periodica del piano;
- alla predisposizione del prossimo piano sanitario provinciale.

3. In base alle risultanze della verifica, il comitato formula per l'amministrazione proposte in merito alle modalità di soluzione dei problemi eventualmente emersi nell'attuazione del piano provinciale.

4. Il comitato è composto dall'Assessore provinciale per la Sanità, con funzione di presidente, dal direttore della ripartizione VIII, che esercita le funzioni di vicepresidente e da sei componenti, esperti in programmazione e legislazione sanitaria, di cui quattro designati dalle rispettive unità sanitarie locali.

5. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata del piano approvato con la presente legge: la sua composizione si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio nell'Assessorato provinciale alla Sanità.

6. Il comitato ha la facoltà di avvalersi dell'apporto di esperti per l'esame e lo studio e l'approfondimento di specifici problemi, connessi con l'attuazione dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Ai componenti del comitato vengono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi e il trattamento economico di missione previsti dalle leggi provinciali vigenti.

Art. 10. *Enti e istituzioni socio-sanitarie e assistenziali*

1. Le unità sanitarie locali possono stipulare con enti e/o istituzioni di assistenza e beneficenza che gestiscono servizi socio-assistenziali apposite convenzioni, secondo lo schema tipo deliberato dalla Giunta provinciale, per l'erogazione di prestazioni sanitarie non mediche.

Art. 11. *Volontariato*

1. Le unità sanitarie locali sono delegate a stipulare, su richiesta della Giunta provinciale e sulla base di schemi-tipo predisposti dalla Provincia, apposite convenzioni con associazioni o istituzioni di volontariato liberamente costituite e riconosciute, ai sensi della legge provinciale primo marzo 1983, n. 6, aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario provinciale in funzione dei seguenti compiti:

- raccolta del sangue umano;
- trasporto e accompagnamento degli infermi;
- assistenza sanitaria non medica nei servizi sul territorio;
- assistenza in centri di terapia per tossicodipendenti ed alcolisti;
- assistenza in centri di riabilitazione e in strutture socio-sanitarie.

2. Alle associazioni o istituzioni di volontariato convenzionate ai sensi del precedente comma è assegnato un contributo finanziario a carico del fondo sanitario nazionale, in misura comunque non superiore al 90% della spesa corrente totale riconosciuta ammissibile, tenendo conto del numero della qualifica del personale dipendente adibito ai servizi nei limiti quantitativi e qualitativi fissati nella convenzione. Le unità sanitarie locali sono autorizzate ad anticipare quadrimestralmente il corrispettivo concordato sulla base di un'analisi dei costi inerenti ai servizi da espletare.

3. In uno dei distretti attivati nel periodo di validità del piano, il contributo di cui al comma 2 potrà, in via sperimentale, essere determinato con riferimento alle singole prestazioni effettuate e fatturate sulla base di un elenco delle prestazioni con relative tariffe deliberate dalla Giunta provinciale.

Art. 12. *Organizzazione dei servizi gestiti dalle unità sanitarie locali*

1. Sono abrogati gli art. 12, 13 e 14 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

2. All'art. 10, comma primo, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, i punti 1, 2, 3, 4 e 5 della lettera «A» «Servizi sanitari» sono sostituiti come segue:

- area funzionale e organizzativa «ospedali e strutture zonali»;
- area funzionale e organizzativa «territorio e servizi zonali»;
- area funzionale e organizzativa «igiene e sanità pubblica»;
- area funzionale e organizzativa «medicina sociale e salute mentale»;
- area funzionale e organizzativa del servizio veterinario».

3. I responsabili dei servizi sanitari di cui al precedente comma secondo, concorrono alla composizione dell'ufficio di direzione ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6.

4. I servizi e i compiti rientranti nelle aree funzionali e organizzative di cui al comma secondo del presente articolo sono quelli indicati nell'allegato 1, punto 3, della presente legge. L'attività specialistica ambulatoriale svolta nell'ambito ospedale rientra nei servizi e compiti dell'area funzionale e organizzativa «ospedali e strutture zonali».

5. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è sostituito come segue:

«4. Alla direzione delle strutture ospedaliere dotate di autonomia tecnico-funzionale e preposto un direttore sanitario con il compito di dirigere e coordinare, ai fini igienico-organizzativi, tutta l'attività ospedaliera, ivi compresa quella ambulatoriale, nonché un direttore amministrativo preposto alle attività economico-gestionali. Negli ospedali di primo grado le funzioni di direttore sanitario sono esercitate da un primario ospedaliero nominato dal comitato di gestione della competente unità sanitaria locale».

Art. 13.

Istituzione del servizio di ingegneria clinica

1. Il servizio di ingegneria clinica opera a livello provinciale e a livello di unità sanitarie locali.

2. Nell'ambito dell'amministrazione provinciale i compiti in materia di ingegneria clinica sono attribuiti all'ufficio n. 144 per gli ospedali e le strutture zonali. Conseguentemente il ruolo speciale dei servizi tecnici è aumentato di tre unità nella VII e rispettivamente VIII qualifica funzionale e di due unità nella VI qualifica funzionale.

3. Presso ciascuna unità sanitaria locale il servizio di ingegneria clinica opera tramite appositi «centri di consulenza e manutenzione tecnica per dispositivi medici», da istituire nell'ambito del servizio amministrativo di cui all'art. 16 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1. Ai predetti centri sono attribuiti i compiti elencati al punto 3.1.2.1. dell'allegato I della presente legge.

4. Mediante direttive della Giunta provinciale vengono regolamentate le modalità di coordinamento e di collaborazione fra il servizio provinciale di ingegneria clinica ed i centri delle unità sanitarie locali.

Art. 14.

Osservazione epidemiologica

1. Le funzioni di osservazione epidemiologica sono esercitate a livello provinciale con lo scopo di:

a) promuovere e coordinare le rilevazioni correnti dei dati igienico-sanitari;

b) organizzare indagini finalizzate per esigenze di vigilanza igienico-sanitaria;

c) valutare la pertinenza e la rilevanza sanitaria di indagini proposte da terzi fornendo ad essi consulenza nel campo statistico-epidemiologico;

d) interpretare i dati raccolti, segnalare situazioni anomali a rischio e fornire l'informazione a livello centrale e periferico;

e) predisporre la relazione annuale sullo stato sanitario della popolazione provinciale ai sensi dell'articolo 49, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Gli enti, gli uffici e le strutture pubbliche e private convenzionate sono tenute, su richiesta, a collaborare e a fornire i dati sanitari, ambientali e gestionali di cui sono in possesso; l'accesso ai dati sanitari individuali deve essere motivato, salvaguardando il diritto alla riservatezza.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con esperti esterni all'amministrazione e con università o istituti specializzati.

Art. 15.

Intervento del difensore civico

1. Il difensore civico, istituito ai sensi della legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15, può intervenire, a richiesta scritta dell'utente del servizio sanitario provinciale, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo ovvero persistano i fatti che hanno dato origine alle rimostranze.

2. Il difensore civico segnala al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato reclamo e invitando il comitato di gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni nei confronti degli accertati ritardi, irregolarità o disfunzioni ed a rimuovere le cause che li hanno determinati. In caso di inerzia del comitato di gestione il difensore civico ne informa l'assessore competente per la sanità per gli opportuni provvedimenti.

3. Copia della relazione annuale di cui all'art. 5 della legge provinciale 9 giugno 1983, n. 15, viene inviata ai presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

Art. 16.

Servizi multizonali

1. Ferme restando le competenze della Provincia in materia di indirizzo e coordinamento, l'amministrazione dei servizi multizonali affidati dal piano sanitario provinciale all'unità sanitaria locale Centro-Sud e il coordinamento dei servizi zonali rientrano nella competenza degli organi seguenti:

a) del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale Centro-Sud, ampliata attraverso la partecipazione con voto deliberativo, dei seguenti rappresentanti delle altre unità sanitarie locali, eletti nel proprio seno dai rispettivi comitati di gestione:

due rappresentanti dell'unità sanitaria locale Nord;

due rappresentanti dell'unità sanitaria locale Est;

quattro rappresentanti dell'unità sanitaria locale Ovest;

b) di una commissione ristretta, presieduta dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale Centro-Sud e composta da tre membri del comitato stesso eletti nel proprio seno, nonché da un delegato di ciascuna delle unità sanitarie locali, scelto dai rispettivi comitati di gestione fra i rappresentanti di cui alla precedente lettera a).

2. La composizione degli organismi di cui ai suddetti punti a) e b) del comma primo si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici risultanti dall'ultimo censimento della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

3. Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale Centro-Sud nella composizione ampliata indicata nel comma primo:

a) stabilisce le linee generali di esercizio dei servizi multizonali e di coordinamento dei servizi zonali;

b) verifica l'efficienza operativa dei servizi in rapporto alle esigenze dei territori interessati;

c) approva un separato rendiconto relativo ai servizi multizonali da allegare al conto di gestione generale dell'unità sanitaria locale Centro-Sud.

4. La commissione ristretta adotta gli atti amministrativi relativi alla gestione dei servizi multizonali e provvede al coordinamento dei servizi zonali.

Art. 17.

Costruzione, ampliamento e ristrutturazione dei beni immobili

1. All'art. 16, comma terzo, punto 9, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, come sostituito dall'art. 6 della legge provinciale 25 febbraio 1986, n. 5, sono soppresses le parole «ai lavori di ristrutturazione delle strutture immobiliari a carattere sanitario» e nella successiva frase la locuzione «di ristrutturazione».

2. Al punto 9 citato al comma precedente viene aggiunta la seguente frase: «Lavori in deroga alle previsioni dei programmi di manutenzione possono essere effettuati entro il limite del 30% delle somme assegnate. Delle intervenute variazioni deve essere data notizia all'Assessorato alla Sanità, con l'indicazione dei motivi di urgenza che le hanno rese necessarie.».

3. Il comma primo dell'art. 3 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, sostituito dal seguente:

«1. I lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione dei beni immobili in dotazione alle unità sanitarie locali sono deliberati dalla Giunta provinciale con l'approvazione di programmi annuali o singoli provvedimenti.».

4. Dopo il comma quarto dell'art. 3 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, viene aggiunto il seguente comma:

«5. La Giunta provinciale può delegare alle unità sanitarie locali l'esecuzione di lavori di cui al comma primo del presente articolo, compresa la relativa progettazione e direzione lavori. In tali casi la Giunta provinciale può nominare un gruppo di esperti composto da rappresentanti dell'unità sanitaria locale interessata e delle competenti ripartizioni dell'amministrazione provinciale, con compiti di consulenza nelle fasi della progettazione e della costruzione; compete comunque alla Giunta provinciale la nomina dei collaudatori.».

Art. 18.

Acquisti tramite unità sanitarie locali

1. Il punto 10 dell'art. 16, terzo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, introdotto con l'art. 4 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, è sostituito dal seguente:

«10. all'acquisto di dispositivi medici sulla base di programmi annuali predisposti dai rispettivi comitati di gestione e deliberati dalla Giunta provinciale, sentita la commissione per le strutture sanitarie di cui all'articolo 6 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 30, e dell'art. 4 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 3. Ai programmi annuali di acquisto possono essere apportate modifiche solo in presenza di motivate situazioni di urgenza o di sopravvenute necessità. Per gli acquisti predetti la Giunta provinciale, sentita la commissione per le strutture sanitarie, assegna annualmente alle unità sanitarie locali somme a carico di un apposito capitolo del bilancio provinciale. Di regola le somme annualmente riservate per assegnazioni alle unità sanitarie locali non sono inferiori al 60% dello stanziamento del predetto capitolo; tale riserva non opera sugli stanziamenti disposti nel bilancio provinciale per l'attuazione di programmi di acquisto straordinari. Le assegnazioni avvengono, secondo criteri, finalizzati a garantire il rinnovo dei beni esistenti in base ad una valutazione del valore di inventario e della quota di ammortamento, rispettivamente l'acquisto di nuovi beni per il raggiungimento degli obiettivi del piano.»

2. All'art. 16, comma terzo, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, è aggiunto il seguente punto:

«11. all'acquisto di strumenti, impianti, arredamenti e altri beni mobili. Per tali acquisti la Giunta provinciale, in base all'esito di trattative annuali fra l'Assessore alla Sanità e i rappresentanti delle unità sanitarie locali, assegna alle unità sanitarie locali medesime somme stanziata a carico di un apposito capitolo del bilancio provinciale.»

Art. 19.

*Acquisti e manutenzione
tramite l'amministrazione provinciale*

2. L'art. 5 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, così come modificato dall'art. 2, comma primo, della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 30, dall'art. 5, commi sesto e settimo, della legge provinciale 21 gennaio 1985, n. 6, dall'art. 5, commi 8 e 9, della legge provinciale 25 febbraio 1986, n. 5, nonché dall'art. 10 della legge provinciale 16 aprile 1987, n. 9, è sostituito dal seguente:

1. La Giunta provinciale, sentita la commissione per le strutture sanitarie di cui all'art. 6 della presente legge, in base ad apposito programma finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del piano sanitario provinciale, può provvedere direttamente all'acquisto dei dispositivi medici nei seguenti casi:

- a) quando sia previsto un uso multizonale;
- b) quando si vogliano garantire condizioni di uniformità e standardizzazione sul territorio provinciale;
- c) quando si tratti di dispositivi medici ad alta tecnologia o specializzazione;
- d) quando vengano istituiti nuovi presidi o servizi.

2. Per i dispositivi medici acquistati ai sensi del precedente comma la Giunta provinciale, sentita la commissione per le strutture sanitarie, può stipulare gli occorrenti contratti di manutenzione, la cui gestione viene successivamente affidata alle rispettive unità sanitarie locali.

3. Per ragioni di economicità e di standardizzazione, la Giunta provinciale può d'intesa con le unità sanitarie locali indire delle gare uniche valevoli per tutte le unità sanitarie locali per la fornitura di diagnosi e presidi medico-chirurgici in genere. In tal caso gli ordini per le singole forniture ed i relativi pagamenti vengono effettuati direttamente dalle rispettive unità sanitarie locali.

4. A garanzia di condizioni di uniformità e di standardizzazione delle strutture di servizi extraospedalieri, la Giunta provinciale può provvedere all'acquisto diretto di beni mobili, in base ad un apposito programma finalizzato al potenziamento dei servizi sanitari extraospedalieri. In ogni caso la Giunta provinciale provvede all'acquisto dei beni soggetti all'iscrizione obbligatoria in pubblici registri.

5. Per gli acquisti di beni mobili di valore inferiore a L. 5.000.000 si prescinde dal parere della commissione per le strutture sanitarie di cui all'articolo 6 della presente legge.»

Art. 20.

Formazione professionale del personale

1. Resta nella competenza della Provincia autonoma la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione professionale del personale non laureato del servizio sanitario provinciale, la formazione post-base e l'aggiornamento del personale laureato, nonché il coordinamento di tutte le iniziative di carattere formativo previste dal presente articolo. I relativi piani annuali e pluriennali sono sottoposti al parere della commissione di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28.

2. È delegata alle unità sanitarie locali la formazione professionale degli infermieri.

3. La Giunta provinciale può affidare l'organizzazione dei corsi di cui al comma primo a centri di formazione o aggiornamento o specializzazione gestiti da università o dalle unità sanitarie locali o da istituti privati specializzati. Nei casi di gestione diretta la giunta provinciale può incaricare della direzione dei corsi o della docenza esperti iscritti nei ruoli nominativi del servizio sanitario provinciale, sentito il parere dell'unità sanitaria locale di appartenenza, o esperti non iscritti nei detti ruoli. La formazione post-base del personale laureato ha luogo, attraverso la frequenza, o la partecipazione a scuole e corsi funzionanti in strutture idonee anche in ambiti extraprovinciali.

4. Con successiva legge provinciale si provvederà alla istituzione di un «Centro di formazione per il personale sanitario», annesso all'ospedale generale regionale di Bolzano.

Art. 21.

Servizio di ospedalizzazione a domicilio

1. Al familiare che garantisce, anche con l'ausilio di altri familiari o terzi, l'assistenza a domicilio della persona gravemente non autosufficiente, è corrisposto dall'unità sanitaria locale competente per territorio, a carico del fondo sanitario nazionale, per la durata dell'ospedalizzazione a domicilio, un assegno giornaliero pari ad un trentesimo dell'importo mensile dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, art. 3, punto 6.

2. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e modalità per l'accertamento degli stati di grave non autosufficienza.

Art. 22.

Ricovero di malati cronici - Costi e rette

1. La retta unica e non differenziata per ricoveri di malati cronici è determinata dagli organi competenti delle rispettive strutture di ricovero in base ai criteri di cui agli articoli 20 e 21, comma primo e secondo, della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 71, come modificati dall'articolo 4 della legge provinciale 13 aprile 1978, n. 17. Sul provvedimento di determinazione della retta la ripartizione VIII «Assistenza, previdenza e sanità» esprime parere obbligatorio ai fini degli esiti del provvedimento stesso da parte della Giunta provinciale in sede di tutela.

2. Gli oneri per l'assistenza sanitaria, medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica gravano direttamente sul fondo sanitario provinciale tramite le competenti unità sanitarie locali e sono esclusi dal calcolo per la determinazione della retta di degenza.

3. Gli oneri per la retta di degenza, determinata ai sensi del comma primo, vengono assunti a carico delle unità sanitarie locali territorialmente competenti in misura pari al 30% della media aritmetica delle rette praticate dalle strutture di ricovero di cui al comma primo; a tal fine la Giunta provinciale all'inizio di ogni anno determina con propria deliberazione l'ammontare delle rette di riferimento sulla base delle rette effettivamente praticate nel corso dell'anno precedente.

4. Le modalità per la liquidazione degli oneri di cui ai precedenti commi secondo e terzo, sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985.

5. Per i casi di assistenza a rimborso ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, in favore dei malati cronici, la Giunta provinciale stabilisce una retta differenziata che tiene conto della distribuzione degli oneri come stabilita al precedente comma terzo.

6. La Giunta provinciale delibera la modifica degli schemi-tipico delle convenzioni con strutture private per l'assistenza ospedaliera a malati cronici, introducendo i criteri di distribuzione degli oneri di cui al precedente comma terzo. Di tali criteri viene comunque tenuto conto nel caso di deliberazione di nuovi schemi-tipico. Nel caso di convenzioni in atto all'entrata in vigore della presente legge le modifiche sono introdotte in sede di rinnovo delle convenzioni medesime.

7. La Giunta provinciale, con norma regolamentare, determina le caratteristiche tecnico-edificiali, le dimensioni minime e massime, nonché gli standards di personale per le strutture di ricovero di cui al comma primo.

Art. 23.

Assistenza sanitaria in Austria

1. Per assicurare una completa assistenza sanitaria ai cittadini nel rispetto delle relative caratteristiche etnico-linguistiche, la Giunta provinciale individua i seguenti servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri in Austria, per i quali è autorizzata alla stipula di convenzione con i competenti organi austriaci ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1989, n. 197:

a) Land Tirol per i seguenti ospedali:

1) clinica universitaria di Innsbruck per tutti gli interventi diagnostici o terapeutici in casi clinici che, per il loro alto contenuto scientifico-tecnologico e/o la complessità degli interventi, richiedano l'intervento di una struttura universitaria;

2) «Landesnervnenkrankenhaus Hall» in Tirol, per il recupero dei soggetti affetti da turbe psichiche;

3) «Heilstätte Natters», per cure tisi-pneumologiche;

b) Land Salzburg per il «Landeskrankenhaus Salzburg» per trattamenti di forme morbose renali;

c) Land Vorarlberg per il Landesnervnenkrankenhaus Valduna» per la cura e riabilitazione dei soggetti affetti da turbe psichiche;

d) «Allgemeine Unfallversicherungsanstalt» con sede a Vienna, per i propri centri specializzati, per le cure riabilitative in conseguenza di infortuni e traumi, nonché insulti cerebro-vascolari e malattie neurologiche inabilitanti;

e) ospedale «Stiftung Maria Ebene» con sede a Frastanz (Vorarlberg), per la cura e riabilitazione degli alcolisti;

f) istituto «Anton Proksch» di Vienna, per la cura e riabilitazione degli alcolisti;

g) «Verein Kit - Rehabilitationseinrichtung», con sede a Steinach, per la cura e riabilitazione dei tossicodipendenti;

h) «Gesellschaft - Pro Mente Infirmis», con sede a Linz, per «Langzeittherapie Erlenhof» per la cura e riabilitazione dei tossicodipendenti;

i) «Landesverband für Psychohygiene im Bundesland Salzburg» con sede a Salisburgo, per «Sonderkrankenhaus für Alkohol und Medikamentenabhängige» per la cura e la riabilitazione degli alcolisti;

j) «Evangelische Stiftung - De La Tour», con sede a Treffen (Kärnten), per «Krankenhaus De La Tour», per la cura e riabilitazione degli alcolisti.

2. Le modalità di accesso alle strutture di cui al comma precedente vengono regolate con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Nei casi in cui la clinica universitaria di Innsbruck non sia in grado di fornire prestazioni di altissima specializzazione è autorizzata a trasferire i pazienti, di cui al primo comma, nelle strutture universitarie situate a Vienna e Graz.

4. L'ospedale «Stiftung Maria Ebene» di Frastanz e l'istituto «Anton Proksch» di Vienna sono autorizzati a trasferire i pazienti di cui al comma primo in altri ospedali pubblici, nel caso in cui non siano in grado di fornire loro stessi le necessarie prestazioni.

5. Le spese di trasporto e le rette di degenza derivanti dai trasferimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano, che provvede al pagamento diretto.

Art. 24.

Organi collegiali

1. La composizione della commissione per le strutture sanitarie di cui all'articolo 6 della legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20, come modificato dall'art. 3 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 30, e dell'articolo 4 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 3, è integrata come segue: dal direttore della ripartizione VIII «assistenza, previdenza e sanità», che esercita le funzioni di vicepresidente. Conseguentemente alla lettera a) del comma primo dell'articolo 6 della legge provinciale predetta, sono soppresse le parole «o in sua assenza o impedimento da uno dei componenti della commissione da lui delegato».

2. Il punto 9 dell'art. 3 della legge provinciale 23 giugno 1973, n. 14, come sostituito dall'art. 13, comma secondo, della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, è sostituito dal seguente:

«9. dal direttore della ripartizione VIII «assistenza, previdenza e sanità»».

Art. 25.

Delega delle funzioni in materia di medicina del lavoro

1. Le funzioni in materia di medicina del lavoro di cui al Titolo I della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2, sono delegate dalla Provincia ai comuni associati e vengono gestite come servizio multinazionale nell'ambito dell'area funzionale ed organizzativa del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale Centro-Sud, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6.

2. Ai fini di cui al precedente comma primo, il personale sanitario medico e infermieristico in servizio presso l'ufficio provinciale n. 179 «ufficio medicina del lavoro» viene trasferito all'unità sanitaria locale Centro-Sud.

3. Quanto disposto nei precedenti commi primo e secondo, ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Con la medesima decorrenza, l'ufficio provinciale n. 179 «ufficio medicina del lavoro» cessa di esercitare i compiti stabiliti all'art. 19 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2.

4. All'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, come modificato dall'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2, il n. 3 «Servizio medicina del lavoro» è soppresso.

5. Nel Titolo I della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2, le parole «Ufficio provinciale medicina del lavoro» sono sostituite dalle parole «Servizio medicina del lavoro».

Art. 26.

Riordinamento degli uffici della ripartizione VIII

1. La denominazione rispettivamente i compiti dei sottoelencati uffici della ripartizione VIII: «assistenza, previdenza e sanità», previsti nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, come modificato dall'art. 15 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, sono sostituiti come segue:

143 - Ufficio per la formazione del personale sanitario e per l'educazione sanitaria:

a) predisposizione dei piani e dei programmi di insegnamento per le scuole e i corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale socio-sanitario;

b) attuazione di scuole e corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario;

c) predisposizione degli atti per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni sanitarie nella provincia di Bolzano in base a diplomi sanitari conseguiti all'estero, ai sensi della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25;

d) coordinamento delle attività di formazione, di aggiornamento e di specializzazione del personale sanitario non medico, ai sensi della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni;

e) istruttoria delle domande per la concessione di borse di studio a studenti frequentanti scuole per il personale sanitario ai sensi della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, e successive modifiche e integrazioni; istruttoria delle domande per la concessione di borse di studio e contributi ai sensi della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di borse di studio a studenti in medicina e a medici tirocinanti ai sensi della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1;

f) promozione e organizzazione di iniziative nel campo dell'educazione sanitaria;

g) istruttoria delle domande di contributo a istituzioni private operanti nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.

144 - Ufficio ospedali e strutture zonali:

a) rapporti con gli ospedali e le strutture zonali di ricovero e terapia;

b) investimenti nel settore degli ospedali e delle strutture zonali;

c) assistenza ospedaliera da erogarsi in Austria ai sensi dell'art. 7 del Decreto Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e assistenza ospedaliera indiretta;

d) iniziative private in campo socio-sanitario;

e) servizio di ingegneria clinica a livello provinciale;

f) osservazione epidemiologica;

g) emergenza sanitaria;

h) istanze di rivalsa escluso il contenzioso.

174 - Ufficio economia sanitaria:

a) assegnazione alle unità sanitarie locali dei mezzi finanziari di parte corrente;

b) elaborazione degli indicatori di costo;

c) controllo sull'impiego dei fondi e revisione dei fattori di costo;

d) rendicontazione allo Stato;

e) coordinamento in materia di contabilità delle unità sanitarie locali;

f) rapporti con il sistema informativo provinciale.

176 - Ufficio personale del servizio sanitario:

a) gestione dei ruoli nominativi provinciali del personale addetto al servizio sanitario di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

b) concorsi annuali per i posti di diversi livelli funzionali, contenuti nelle tabelle di cui all'allegato I del Decreto Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fatta salva la disposizione di cui all'art. 24, punto 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

c) esami di idoneità su base provinciale per i medici, veterinari e farmacisti ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, e successive modifiche e integrazioni, nonché della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 23;

d) trasferimenti ai sensi delle norme vigenti;

e) istruttoria degli atti per il riconoscimento del servizio prestato all'estero per il personale delle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dell'art. 3 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, e dell'art. 16, ultimo comma, della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25;

f) predisposizione di criteri e direttive per le piante organiche del personale delle unità sanitarie locali, controllo delle stesse e della loro copertura;

g) contrattazione per gli accordi integrativi su base provinciale per il personale del servizio sanitario.

177 - Ufficio affari amministrativi per l'igiene e la sanità pubblica:

a) attività amministrative connesse con l'igiene e la sanità pubblica, con la medicina preventiva, sociale, sportiva, nonché con la medicina legale e del lavoro;

b) autorizzazione all'apertura, ampliamento trasformazione e esercizio delle istituzioni sanitarie private;

c) predisposizione degli atti amministrativi di cui all'articolo 4, n. 1, del Decreto Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e degli altri provvedimenti autorizzativi o prescrittivi in materia di igiene e sanità pubblica, quando non siano riservati ad altri organi amministrativi provinciali o al sindaco;

d) servizio di segreteria e di supporto amministrativo nei confronti delle commissioni provinciali tecnico-consulenti in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina preventiva, sociale e sportiva;

e) predisposizione degli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative nei casi di trasgressione delle norme igienistiche;

f) attività amministrative collegate con l'accertamento delle invalidità civili.

2. A decorrere dalla data di cessazione dell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di medicina del lavoro, ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 25, l'ufficio provinciale n. 179 della ripartizione VIII «assistenza, previdenza e sanità» previsto nell'allegato A) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, come integrato dall'art. 19 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2, acquisisce la denominazione e le sfere di competenza come di seguito indicato:

179 - Ufficio distretti e servizi zonali:

a) rapporti con i distretti e i servizi zonali;

b) gestione delle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) applicazione di norme comunitarie e di convenzioni internazionali nel settore sanitario;

d) servizio farmaceutico;

e) prestazioni sanitarie extra-ospedaliere.

3. Restano fermi a tutti gli effetti la denominazione ed i compiti attribuiti agli uffici della ripartizione VIII n. 175 «sistema informativo sanitario» e n. 178 «laboratorio provinciale di igiene e profilassi - sezione medica».

4. I preposti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano agli uffici n. 143, 144, 174, 175, 176, 177, e 178 sono, confermati nell'incarico per la durata ed entro i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di nomina dei dirigenti.

5. Nella prima applicazione della presente legge per il nuovo incarico di dirigenza dell'ufficio di cui al precedente comma secondo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge provinciale 25 gennaio 1988 n. 5.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27.

Fondo sanitario provinciale

1. Il fondo sanitario provinciale è costituito dall'insieme dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione della provincia per l'attuazione della legislazione vigente in materia.

2. Il fondo di cui al comma primo è finanziato con le assegnazioni dello Stato sul fondo sanitario nazionale, di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ove le assegnazioni dello Stato si rivelino insufficienti, con stanziamenti integrativi della provincia.

3. Qualora nel corso dell'esercizio finanziario vengono disposte a favore della provincia maggiori assegnazioni per la spesa sanitaria, le stesse sono portate in decurtazione dell'eventuale integrazione provinciale, fino alla concorrenza del relativo ammontare.

4. In caso di ripiano dei disavanzi di gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, disposto dallo Stato con carattere di generalità, i finanziamenti integrativi ai sensi del comma secondo sono recuperati ed acquisiti alle entrate del bilancio provinciale.

Art. 28.

Riparto dei fondi alle unità sanitarie locali

1. Il riparto delle somme destinate alle unità sanitarie locali viene effettuato dalla giunta provinciale su proposta del comitato provinciale per la programmazione sanitaria.

2. Il riparto delle somme per la spesa corrente delle unità sanitarie locali deve ispirarsi, oltre che alle indicazioni specifiche del piano sanitario provinciale, ai seguenti principi, in quanto applicabili:

a) divisione per funzioni, programmi e attività multizonali, ivi comprese le procedure accentrate;

b) distribuzione per popolazione, pesata all'occorrenza;

c) correzione con la mobilità sanitaria;

d) vincolo di destinazione per l'attuazione di progetti specifici;

e) gradualità nel riequilibrio verso il riparto a regime.

3. Il riparto delle somme per la spesa in conto capitale delle unità sanitarie locali, per quanto attiene a costruzioni ed acquisti di dispositivi medici e altre attrezzature, fermo restando quanto stabilito ai precedenti articoli 18 e 19, deve ispirarsi alle indicazioni specifiche del piano sanitario provinciale e specialmente in ordine alle priorità e, per quanto attiene alla manutenzione straordinaria e alla sostituzione di attrezzature, tendenzialmente al valore delle attrezzature utilizzate.

Art. 29.

Piante organiche delle unità sanitarie locali

1. In sede di prima applicazione del piano e in osservanza dei parametri e dei criteri contenuti nell'allegato 1, punto 5, della presente legge le unità sanitarie locali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della medesima legge, deliberano le piante organiche definitive dei rispettivi servizi e presidi secondo le previsioni del piano.

2. I parametri di cui al precedente comma primo sono modificati con deliberazione della giunta provinciale secondo le indicazioni risultanti dal decreto del Ministro della Sanità da emanarsi in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1988 n. 27, convertito con legge 8 aprile 1988 n. 109.

3. L'attivazione dei posti vacanti previsti in organico e limitata ai soli posti individuati in apposite tabelle analitiche allegate al bilancio di previsione con l'indicazione della specifica copertura finanziaria.

4. Le unità sanitarie locali possono procedere all'assunzione di personale solo in presenza di comprovate necessità, subordinatamente all'utilizzo dell'istituto della mobilità, anche tra le unità sanitarie della provincia, e previa specifica preventiva autorizzazione della giunta provinciale.

Art. 30.

Proroga di norme precedenti

1. Continuano a trovare applicazione nel periodo di vigenza del presente piano le disposizioni contenute nelle seguenti norme:

legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51 art. 6;

legge provinciale 14 aprile 1982, n. 13;

legge provinciale 14 aprile 1982, n. 14;

legge provinciale 18 giugno 1981, n. 13;

legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, articolo 1;

legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1 art. 4, commi secondo, terzo quarto e quinto, articolo 7, comma 1 art. 8, comma primo, art. 14, art. 19 come modificato dalla legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10, nonché articoli 20 e 21;

legge provinciale 31 luglio 1987, n. 16, art. 2, con riferimento all'ufficio n. 177, nella nuova denominazione stabilita all'art. 26 della presente legge.

2. All'art. 21, commi primo e secondo, della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, prorogato ai sensi del comma primo del presente articolo, le parole «l'ufficio provinciale n. 144: programmazione sanitaria e coordinamento» sono sostituite con le parole «la ripartizione VIII: assistenza, previdenza e sanità».

3. Le disposizioni in materia di assistenza sanitaria a favore dei soggetti portatori di handicaps contenute nella legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, ed in particolare negli articoli 1, 2, 8, comma secondo, nell'art. 28, comma settimo, e negli articoli 29 e 50 della medesima legge rimangono in vigore fino a diversa regolamentazione da effettuarsi con norma di attuazione alla presente legge.

4. Le disposizioni riguardanti gli interventi socio-assistenziali a favore dei soggetti portatori di handicaps, come pure il coordinamento degli interventi medesimi con quelli a carattere sanitario, contenute nella legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, ed in particolare negli articoli 7 e 22 della medesima, rimangono in vigore fino all'emanazione del piano provinciale socio-assistenziale.

Art. 31.

Disposizioni finanziarie

1. Alle spese per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 si provvede con le quote assegnate annualmente dallo Stato alla Provincia sul fondo sanitario nazionale ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 80 della medesima legge, come modificato dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, e con eventuali fondi integrativi messi a disposizione della Provincia.

2. Al finanziamento delle spese destinate ai servizi gestiti direttamente dalla provincia, ovvero destinate ai servizi attribuiti alle unità sanitarie locali, comprese quelle derivanti dagli articoli 11, comma primo, ventunesimo e ventiduesimo della presente legge, si provvede con le modalità indicate agli articoli 35 e 36 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 tenuto anche conto delle indicazioni della legge finanziaria annuale, del bilancio annuale, e del bilancio pluriennale della provincia.

3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'art. 9, valutati in L. 3.000.000 all'anno, si provvede per l'anno 1988 con lo stanziamento iscritto al cap. 52290 dello stato di previsione della spesa, che presenta sufficiente disponibilità, e per gli anni successivi con gli stanziamenti sui corrispondenti capitoli di bilancio.

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'articolo 13, valutati in L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988 e L. 150.000.000 all'anno, a partire dal 1989 si provvede:

a) per l'anno 1988, mediante riduzione per L. 50.000.000 del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);

b) per gli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto per il biennio 1989-1990 alla Sezione I, Settore 1.2, lettera b.1 del bilancio pluriennale 1988-1990 della provincia.

5. Per la realizzazione di programmi di cui ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 tramite le unità sanitarie locali, è autorizzato lo storno di L. 5.000 milioni dal cap. 52223 dal cap. 52120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988. L'autorizzazione per spese dirette della Provincia di cui al n. 28, lettera c), della tabella A, annessa alla legge provinciale «Disposizioni finanziarie assunte in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1988», è contestualmente ridotta per pari importo.

Art. 32.

1. Al fine di consentire la copertura delle spese di ristrutturazione generale dell'edificio della casa di riposo della Fondazione «Pia casa dei poveri di Bolzano, via della Roggia, è concesso all'ente proprietario a carico dell'esercizio finanziario 1988 un contributo una tantum di lire 1.500 milioni.

2. Il contributo suddetto è liquidato su presentazione del rendiconto delle spese complessivamente sostenute e dimostrate dal certificato di collaudo, nonché del relativo piano di finanziamento.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma primo si provvede:

a) per lire 500 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al n. 47 della tabella approvata con l'art. 1 della legge provinciale 22 marzo 1988, n. 9, rispettivamente dello stanziamento iscritto al cap. 51100 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988;

b) per lire 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo globale iscritto al cap. 102120 del predetto stato di previsione (partita n. 6 dell'allegato n. 4 al bilancio).

Art. 33.

Variazioni al bilancio 1988

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

2. Per le finalità di cui all'art. 32, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

Art. 34.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 18 agosto 1988

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, il Commissario del Governo per la provincia: URZI

(Omissis).

88R1035

LEGGE PROVINCIALE 19 agosto 1988, n. 34.**Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazioni e trasporti e porti lacuali.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 agosto 1988)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Organi competenti*

1. Le funzioni amministrative concernenti le attribuzioni della provincia in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale — compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di Provincia —, nonché in materia di porti lacuali, derivanti dal Decreto Presidenziale della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e dalle altre norme statali, regionali e provinciali vigenti nelle materie stesse, sono esercitate tramite gli uffici n. 85 e 87 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nonché quello di cui all'articolo 2 della presente legge, dai competenti organi provinciali.

2. Le funzioni esercitate dal ministero dei trasporti o dal prefetto in base alla normativa vigente e trasferite alla Provincia, sono esercitate dall'Assessore provinciale competente in materia.

3. Le funzioni esercitate dalla soppressa direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino-Alto Adige e trasferite alla Provincia, sono esercitate, secondo le direttive del competente Assessore provinciale, tramite il personale di cui all'articolo 4, comma 5, del Decreto Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale in esso contemplata.

4. Le funzioni esercitate dagli organi tecnico-consulenti del ministero dei trasporti e trasferite alla Provincia, sono esercitate dal comitato provinciale per i trasporti pubblici su strada o dal comitato consultivo funivie, per i settori di rispettiva competenza. Rimane salva la facoltà di avvalersi degli organi consultivi e dei diversi tecnici dello Stato, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527.

Art. 2.*Ampliamento e ristrutturazione degli uffici provinciali*

1. Alla fine dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è aggiunto il seguente numero:

RIPARTIZIONE V.

n. 196 - Ufficio trasporti merci, albo degli autotrasportatori e scuole guida;

autorizzazione e vigilanza delle scuole guida;

segreteria del comitato provinciale di coordinamento delle comunicazioni e trasporti;

rapporti con enti, operatori di categoria, autotrasportatori, autorità doganali e sanitarie, spedizionieri, per i problemi connessi ai trasporti e traffici di interesse provinciale;

trasporti aerei di interesse provinciale;

questioni connesse ai traffici che interessano il territorio provinciale;

esercizio delle funzioni delegate dallo Stato per quanto concerne l'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

analisi, studi, ricerche, pubblicazioni e convegni relativi alle problematiche dei trasporti e dei traffici attinenti ai settori di competenza dell'ufficio.

2. Nel n. 87 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono soppresses le parole «Trasporti aerei di interesse provinciale».

3. L'incarico provvisorio di dirigenza dell'ufficio di cui al comma 1 è conferito ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 25 gennaio 1988, n. 5.

Art. 3.*Aumento delle dotazioni organiche
del personale provinciale*

1. Per sopprimere alle maggiori esigenze del personale degli uffici competenti per la materia di trasporto, di cui al n. 85 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nonché di quello di cui all'art. 2 della presente legge, le dotazioni organiche di cui ai sottospecificati ruoli compresi nell'allegato A della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, e nell'allegato B della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, sono aumentate come in seguito indicato:

a) ruolo amministrativo:

n. 3 posti nella VI qualifica funzionale;

n. 5 posti nella IV qualifica funzionale;

b) ruolo speciale dei trasporti:

n. 2 posti nella VIII qualifica funzionale;

n. 3 posti nella VI qualifica funzionale.

Art. 4.*Disposizioni finanziarie*

1. Alla copertura dei maggiori oneri per il personale derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1988 e in lire 380 milioni all'anno, a partire dal 1989, si provvede:

a) per l'anno 1988, mediante riduzione per lire 20 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);

b) per gli anni 1989 e 1990, con corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1989-1990 alla sezione 1, settore 1.2 lettera b.1) del bilancio pluriennale della Provincia;

c) per gli anni successivi, con le disponibilità dei relativi bilanci provinciali.

Art. 5.*Variazioni al bilancio 1988*

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 19 agosto 1988

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, il Commissario del Governo per la Provincia: URZI.

88R1036

LEGGE PROVINCIALE 19 agosto 1988, n. 35.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, riguardante: «Provvidenze per la costruzione di nuovi impianti funiviari in servizio pubblico nel territorio della Provincia».

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 agosto 1988)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«4. Sono ammessi al contributo di cui al primo comma, lettera a), anche gli interventi di rinnovamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria delle opere edili o di parti elettromeccaniche di impianti esistenti, resi obbligatori in base alla vigente normativa o ritenuti necessari per aumentare la sicurezza e migliorare l'efficienza, e nel rispetto dei limiti dei costi in essa contemplati».

Art. 2.

1. Le domande per poter fruire dei contributi di cui all'articolo precedente devono essere presentate, per l'esercizio finanziario 1988, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. I commi quarto, quinto e sesto dell'art. 6 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46, e successive modifiche, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

«4. All'atto di erogazione della prima rata di contributo il beneficiario, che non sia un ente pubblico, deve dimostrare l'avvenuto apporto di capitale proprio per un importo pari all'80% del contributo concesso.

5. Rappresentano apporto di capitale proprio i versamenti dei soci ai conti del capitale sociale, le riserve formate da utili, l'utile d'esercizio e le plusvalenze da reinvestire accantonate ai sensi dell'art. 54 del Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Dalle voci di apporti menzionate sono da detrarre le eventuali perdite d'esercizio e le perdite riportate. Non costituiscono invece apporto di capitale proprio le riserve di rivalutazione ed i contributi in conto capitale erogati da enti pubblici. Gli ammortamenti stanziati in eccedenza alle aliquote fiscali ordinarie, cioè gli ammortamenti anticipati, costituiscono al netto dell'effetto fiscale, rettifica incrementativa del capitale proprio ai sensi della presente legge per un periodo non superiore agli ultimi tre esercizi.

6. L'apporto di capitale proprio può limitarsi alla differenza tra la spesa ammessa a contributo ed il valore attuale del contributo stesso, fissato convenzionalmente nella misura dell'80%».

Art. 4.

1. Al funzionario che svolge l'incarico di cui all'art. 6 della legge provinciale 6 giugno 1977, n. 14, è attribuita, con decorrenza 1° gennaio 1988 e per la durata dell'espletamento delle relative funzioni, un'indennità di funzione corrispondente al 60% dell'indennità di dirigenza di un direttore d'ufficio incaricato. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano alla suddetta indennità di funzione le norme di cui agli artt. 47 e 85 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'art. 4 della presente legge, valutata in lire 6 milioni all'anno, si provvede:

a) per l'anno 1988, con una quota dello stanziamento previsto al cap. 12100 dello stato di previsione della spesa, che presenta la disponibilità occorrente;

b) per gli anni successivi, con corrispondenti stanziamenti nel bilancio di previsione della Provincia, utilizzando i fondi previsti alla sezione 1, settore 1.2, lettera a.1) del bilancio pluriennale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 19 agosto 1988

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, il Commissario del Governo per la provincia: URZL

82R1037

LEGGE PROVINCIALE 19 agosto 1988, n. 36.

Consigli di disciplina per il personale docente e direttivo in servizio nelle scuole a carattere statale, nonché integrazioni alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, concernente l'attività educativa in genere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 agosto 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dei consigli di disciplina

1. Sono istituiti i consigli di disciplina di cui ai successivi articoli 2, 3, 4 e 5.

2. I consigli di disciplina di cui alla presente legge sono organi del Consiglio scolastico provinciale e la loro durata in carica coincide con quella del Consiglio scolastico provinciale che li ha eletti.

3. L'elezione dei membri chiamati a comporre i diversi consigli di disciplina, avviene nell'ambito del Consiglio scolastico provinciale da parte delle singole sezioni verticali interessate.

Art. 2.

Personale docente scuole elementari e medie

1. I consigli di disciplina, distinti per il personale docente della scuola elementare e per quello della scuola media, sono formati, distintamente per la scuola in lingua italiana, per quella in lingua tedesca e per quella delle località ladine da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti. Detti quattro membri, nonché i loro supplenti, devono appartenere uno al personale direttivo e tre al personale docente in servizio nel grado di scuola interessata. Limitatamente alla scuola in lingua italiana ed a quella in lingua tedesca, un membro effettivo ed il suo supplente vanno scelti fra il personale docente di seconda lingua.

Art. 3.

Personale docente scuole superiori in lingua tedesca

1. Il consiglio di disciplina per il personale docente delle scuole secondarie di secondo grado in lingua tedesca è composto da quattro membri effettivi e da quattro supplenti. Detti quattro membri, nonché i loro supplenti, devono appartenere uno al personale direttivo e tre al personale docente in servizio nel grado di scuola interessata. Un membro effettivo e il suo supplente vanno scelti fra il personale docente di seconda lingua.

Art. 4.

Personale direttivo scuole in lingua tedesca

1. Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado in lingua tedesca è composto da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti eletti tra il personale direttivo in servizio nelle scuole ed istituti in lingua tedesca. Va comunque garantita la presenza di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un preside di scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado o artistica.

Art. 5.

Docenti scuole superiori e personale direttivo delle scuole delle località ladine

1. Il consiglio di disciplina per il personale docente delle scuole secondarie superiori ed artistiche delle località ladine è composto da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti. Detti quattro membri, nonché i rispettivi supplenti, devono appartenere uno al personale direttivo e tre al personale docente in servizio nel grado di scuola interessata.

2. Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado delle località ladine è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, eletti tra il personale direttivo in servizio nelle scuole ed istituti delle suddette località. Va garantita la presenza di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un preside di scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado o artistica.

Art. 6.

Norme comuni

1. Dei consigli di disciplina di cui alla presente legge fa inoltre parte il Sovrintendente o Intendente scolastico competente, ovvero il loro delegato, che ne assume la presidenza.

2. I compiti di segretario sono esercitati da un funzionario in servizio presso gli uffici scolastici provinciali e designato dal Sovrintendente o dal competente Intendente scolastico.

3. I consigli di disciplina di cui ai precedenti articoli vanno eletti fra i membri del Consiglio scolastico provinciale, appartenenti alla sezione verticale ed alla categoria interessata. Ove in seno alle singole sezioni verticali non sia possibile assicurare la formazione dei vari consigli di disciplina con i rappresentanti delle categorie interessate, i mancanti membri vanno designati dalle rispettive sezioni verticali dal Consiglio scolastico provinciale e scelti fra il personale di ruolo in servizio nelle relative scuole della Provincia.

4. Per il personale ispettivo assegnato agli uffici scolastici provinciali, per il personale direttivo in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado in lingua italiana, per il personale docente in servizio nelle scuole superiori con suddetta lingua di insegnamento, così come per le competenze dei consigli di disciplina di cui alla presente legge restano fatte salve le apposite disposizioni contenute nei Decreti Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e n. 417, e le particolari norme contenute nello Statuto di autonomia e nelle relative norme di attuazione.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il terzo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, modificata da ultimo dalla legge provinciale 6 dicembre 1979, n. 18, è abrogato.

2. Allo stesso articolo della suddetta legge vengono aggiunti i seguenti commi:

«Compete alla Giunta esecutiva la sorveglianza sul mantenimento dei requisiti di elettorato attivo e passivo da parte dei membri eletti nel Consiglio scolastico provinciale.

Le comunicazioni sul venir meno dei requisiti di cui al precedente comma vanno date alla Giunta provinciale per le necessarie surroghe».

Art. 8.

Disposizioni in materia di attività educativa in genere

1. All'art. 5 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, modificata da ultimo dalla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, è aggiunto il seguente comma:

«Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, la Giunta provinciale può attribuire alle istituzioni scolastiche compiti connessi con la realizzazione dell'attività di cui al secondo comma del precedente art. 1. A tal fine, con decreto del competente assessore all'istruzione, vengono assegnati i necessari fondi alle istituzioni scolastiche che provvedono alla loro amministrazione in base alle disposizioni di cui all'art. 14 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, modificato dall'art. 1 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, e dall'art. 4 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 19 agosto 1983

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, il Commissario del Governo per la provincia: URZI.

88R1038

LEGGE PROVINCIALE 19 agosto 1988, n. 37.

Istituzione della commissione multinazionale per l'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida dei motoveicoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 agosto 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita, nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale Centro-Sud, la commissione medica multinazionale per l'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida dei motoveicoli. Essa viene nominata, con competenza estesa all'intero territorio provinciale, dal comitato di gestione dell'USL Centro-Sud. È presieduta da un medico addetto alle funzioni di medicina legale dell'USL Centro-Sud ed è composta da altri due medici che svolgono, nell'ambito del servizio sanitario provinciale, funzioni di medicina legale o di igiene e sanità pubblica.

2. Per ciascun componente della commissione e per il presidente viene nominato un supplente, per i casi di assenza o impedimento.

3. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio Provinciale.

Art. 2.

1. L'Unità Sanitaria Locale Centro-Sud farà fronte agli oneri della presente legge utilizzando le assegnazioni della Provincia ai sensi dell'art. 36 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 19 agosto 1988

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, il Commissario del Governo per la provincia: URZI.

88R1039

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1988, n. 38.

Disciplina dei musei e providenze per il loro sviluppo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 40 del 6 settembre 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. La Provincia favorisce l'istituzione di musei di interesse provinciale e sostiene i musei gestiti da enti pubblici, da associazioni e da privati.

2. Sono da considerarsi musei, ai sensi della presente legge, le istituzioni che raccolgono, conservano ed espongono materiale di interesse storico, artistico e naturalistico. Gli studi relativi al materiale di cui sopra vengono resi accessibili al pubblico.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dei musei provinciali, a titolo gratuito, edifici, vani, eventuali superfici esterne, nonché arredi e rispettive attrezzature per la sede, le sale di esposizione e di conservazione, gli archivi ed altri servizi inerenti agli scopi specifici.

4. Le spese per la manutenzione degli immobili, degli arredi e dell'attrezzatura in dotazione ai musei di cui al comma precedente sono a carico della Provincia.

5. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata ad assegnare o a dare in dotazione beni mobili ai musei provinciali, a musei di enti pubblici, nonché di associazioni private per i rispettivi fini istituzionali. Detti beni vengono dati in consegna secondo la procedura di cui all'art. 7 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2.

PARTE I MUSEI PROVINCIALI

Art. 2.

Istituzione di musei provinciali

1. Sono istituiti i musei provinciali di archeologia, di arte, di scienze naturali, delle miniere e della caccia.

2. I musei provinciali hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono retti da statuti secondo lo statuto-tipo allegato alla presente legge, e sono sottoposti al controllo e alla vigilanza della Giunta provinciale.

3. I singoli musei sono costituiti con deliberazione della Giunta provinciale che ne approva la denominazione, le finalità e lo statuto; la deliberazione va pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

Vigilanza e controllo

1. Le delibere relative al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al conto consuntivo devono essere presentate alla Giunta provinciale per l'approvazione.

2. Il bilancio di previsione deve essere presentato alla Giunta provinciale entro la fine di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed il conto consuntivo entro la fine di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Entrambi devono essere corredati della relazione dei revisori dei conti.

3. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento o di grave irregolarità la Giunta provinciale dispone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina in sua vece un commissario, il quale provvede all'ordinaria amministrazione del museo e promuove, entro sei mesi dalla sua nomina, la ricostituzione dello stesso.

Art. 4.

Personale dei musei

1. Il trattamento economico e giuridico del personale dei musei provinciali deve corrispondere a quello del personale del ruolo amministrativo della Provincia. L'ordinamento del personale e la pianta organica sono deliberati dal Consiglio di amministrazione del museo e sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale; in ogni caso, per ogni museo, oltre al posto del direttore, non possono essere istituiti più di un posto nella VII qualifica funzionale, due posti nella VI qualifica funzionale, 4 posti nella IV qualifica funzionale e nove posti nella II qualifica funzionale. Il personale dei musei nel suo complesso deve rispecchiare nelle singole qualifiche funzionali la consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione. A questo scopo la Giunta provinciale fornisce indicazioni ai consigli di amministrazione di ciascun museo.

2. Ai direttori dei musei provinciali spetta, in aggiunta al trattamento economico di qualifica, l'indennità di dirigenza spettante ai direttori d'ufficio della Provincia e la relativa maggiorazione del compenso incentivante.

3. Oltre al personale di ruolo, il consiglio di amministrazione dei musei provinciali può, per esigenze temporanee di classificazione, inventario, allestimento delle sale di esposizione o di vigilanza per l'accesso al pubblico, assumere personale - anche ad orario ridotto - con contratto di diritto privato ai sensi della normativa vigente a tempo determinato, ma comunque inferiore ad un anno. Il contingente massimo è approvato annualmente per ciascun museo dalla Giunta provinciale.

4. A richiesta del consiglio di amministrazione dei musei provinciali, per la copertura di posti vacanti nei rispettivi organici, la Giunta provinciale è autorizzata a trasferire personale dai ruoli provinciali col consenso degli interessati e fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita.

Art. 5.

Sedi periferiche

1. Per realizzare le finalità indicate nei rispettivi statuti i musei provinciali possono istituire sedi periferiche. L'istituzione di sedi periferiche è subordinata all'approvazione della Giunta provinciale previo parere della consulta dei musei di cui all'art. 8, comma ottavo, della presente legge.

Art. 6.

Finanziamento dei musei

1. La Provincia concorre al finanziamento delle spese di funzionamento dei musei provinciali, nonché di quelle per l'ampliamento del relativo patrimonio mediante l'erogazione di contributi annuali. L'entità di tali contributi è stabilita sulla base del programma di attività e di acquisti deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione.

2. Il relativo stanziamento, da iscriversi nel bilancio di previsione annuale della Provincia, è autorizzato dalla legge finanziaria annuale.

PARTE II

MUSEI DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATI

Art. 7.

Provvidenze a favore dei musei e vigilanza sugli stessi

1. La Giunta provinciale può sostenere, mediante la concessione di contributi, musei e raccolte di enti pubblici, di associazioni e di privati sulla base di un piano annuale. Tale piano viene proposto dalla consulta di cui all'art. 8 e sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale.

2. Possono essere sostenuti solamente i musei e le raccolte che:

- a) siano di interesse pubblico;
- b) siano aperti al pubblico;
- c) abbiano orari di apertura regolari;
- d) allegino alle domande di contributo la seguente documentazione:

programma di attività e di acquisti per l'anno in corso;
relazione sull'attività dell'anno precedente;
preventivo di spesa;
piano di finanziamento.

3. L'interesse pubblico è accertato con propria delibera dalla consulta di cui all'art. 8. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione. Qualora il museo sia gestito da un'associazione vanno allegati alla relativa domanda un inventario completo della dotazione museale e lo statuto dell'associazione stessa.

4. Le domande annuali di contributo devono essere presentate dall'amministrazione provinciale entro il 28 febbraio di ogni anno ovvero entro un altro termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Il contributo non può superare l'80% della spesa ritenuta ammissibile.

5. I musei e le raccolte sovvenzionate o sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 9 sono soggetti alla vigilanza della Soprintendenza provinciale ai beni culturali. I musei, le raccolte o parti di esse, di proprietà di enti pubblici, associazioni o privati sovvenzionate dalla Provincia, possono essere alienati solo con il consenso di quest'ultima, a meno che non siano sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089.

Art. 8.

Consulta dei musei

1. Per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 7 è istituita la consulta provinciale dei musei nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura.

2. La consulta è composta:

- a) dall'Assessore provinciale all'istruzione pubblica ed attività culturali in lingua tedesca, che la presiede, o da un suo delegato;
- b) dall'Assessore provinciale all'istruzione pubblica ed attività culturali in lingua italiana, quale vice-presidente o da un suo delegato;
- c) dall'Assessore provinciale all'istruzione pubblica ed attività culturali in lingua ladina, è nominato o, in difetto, da un esperto designato dalla Consulta culturale per il gruppo linguistico ladino, di cui alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni;
- d) dal soprintendente provinciale ai beni culturali;
- e) dal direttore di uno dei musei provinciali;
- f) dal direttore del Museo diocesano;
- g) da tre esperti dei comuni, designati dal Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano, di cui uno di madrelingua italiana;
- h) da un rappresentante dei musei e delle raccolte di privati.

3. Le proposte per i membri di cui alle lettere e), g) e h) devono pervenire alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla richiesta. In assenza di proposte la Giunta provinciale è autorizzata a nominare autonomamente i relativi membri.

4. La composizione della consulta, eccettuato il membro di cui alla lettera c) del comma 2, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale.

5. La consulta è convocata dal presidente e delibera in presenza di almeno 6 membri. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

6. Funge da segretario della consulta un funzionario della Ripartizione III dell'amministrazione provinciale e come co-segretario viene nominato un funzionario della Ripartizione X.

7. La consulta dei musei svolge oltre alle funzioni elencate negli articoli 7 e 9 della presente legge, un'attività consultiva nelle materie di cui all'art. 1, su richiesta della Giunta provinciale o dell'Assessore competente in materia.

8. Ai membri della consulta vengono corrisposti, in quanto spettino, i gettoni di presenza ed il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa provinciale.

Art. 9.

Vincolo di raccolte

1. Le raccolte private di interesse pubblico possono essere sottoposte a vincolo con deliberazione della Giunta provinciale, su conforme parere della consulta di cui all'art. 8.

PARTE III

NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1988 le seguenti maggiori spese:

- a) lire 100 milioni per il finanziamento dei musei provinciali ai sensi dell'art. 6;
- b) lire 100 milioni per provvidenze ai sensi dell'art. 7;
- c) lire 15 milioni per l'aumento dell'organico del personale ai sensi dell'art. 12, commi terzo e quarto.

2. Alla copertura dei maggiori oneri indicati al comma primo, per complessive lire 215 milioni, si provvede mediante riduzione per pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa (le partite n. 1 e n. 3 dell'allegato n. 3 al bilancio sono ridotte rispettivamente di lire 15 milioni e di lire 200 milioni).

3. Alla copertura del maggior onere annuo di lire 90 milioni, a partire dall'anno 1989, derivante dall'art. 12, commi terzo e quarto, si provvede: per il biennio 1989-1990, mediante corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla Sezione I Settore 1.2 lettera b.1 del bilancio pluriennale 1988-1990 e per gli anni successivi, con le disponibilità dei relativi bilanci della Provincia.

4. Alla copertura dell'onere per compensi ai membri della consulta di cui all'art. 8, valutato in lire un milione all'anno, si provvede con una quota dello stanziamento previsto al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988, che presenta la disponibilità occorrente, e con corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della Provincia.

5. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi al 1988, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

6. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Ommissis).

Art. 11.

Abrogazione

1. Gli articoli 5 e 6 della legge provinciale 26 agosto 1976, n. 28, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 12

Norme transitorie

1. Il personale provinciale già assegnato al «Museo degli Usi e Costumi» della provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28, rimane assegnato al museo medesimo fino a revoca dell'assegnazione da parte della Giunta provinciale.

2. I dipendenti provinciali attualmente inquadrati nella seconda qualifica funzionale del ruolo amministrativo, ma di fatto adibiti a mansioni di natura tecnico-artigianale presso il «Museo degli Usi e Costumi» della provincia di Bolzano per un periodo superiore a cinque anni sono inquadrati, previa attestazione del direttore del museo e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, nella terza qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi tecnici. Essi conservano a tutti gli effetti nella qualifica di cui sopra l'anzianità maturata nella seconda qualifica funzionale.

3. La dotazione organica della terza qualifica funzionale del ruolo speciale dei servizi tecnici di cui all'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata di 2 posti.

4. Per l'espletamento delle funzioni amministrative, con particolare riguardo a quelle di natura contabile, l'organico della sesta qualifica funzionale del ruolo amministrativo è aumentato di un posto.

5. Per l'affidamento del primo incarico di direttore di museo si può prescindere dal concorso pubblico, nonché dal requisito del limite massimo di età. In questo caso il posto viene occupato da una persona nominata direttamente dal Consiglio di amministrazione, che risulti in possesso dei requisiti generali per l'impiego pubblico, nonché di quelli specifici, stabiliti per il posto di direttore all'atto della costituzione del relativo ruolo organico. La nomina che in ogni caso non può superare il periodo di permanenza in carica del Consiglio di amministrazione deve essere approvata dalla Giunta provinciale e può essere rinnovata alla scadenza.

6. L'art. n. 29 di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, denominato «Ufficio antichità e belle arti» diviene ora «Ufficio per i beni archeologici». Detto Ufficio espleta i compiti qui di seguito descritti: revisione e tenuta degli elenchi dei beni archeologici; autorizzazione e sorveglianza di scavi archeologici affidati ad esterni; scavi archeologici, conservazione e valorizzazione scientifica dei reperti.

7. All'art. 30 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, viene aggiunta la lettera n) così formulata:

n) Il Soprintendente ai beni culturali esercita inoltre le seguenti funzioni:

- affari generali;
- bilancio ed esercizio finanziario;
- revisione e tenuta degli elenchi dei beni immobili del patrimonio storico, artistico e popolare;
- inventariazione dei beni mobili del patrimonio storico, artistico e popolare;

rilievi e restauri con propri mezzi su beni culturali mobili ed immobili;
 autorizzazione di interventi di risanamento e restauro di beni culturali vincolati e loro sorveglianza;
 consulenza per manutenzione e restauro di beni culturali non soggetti a vincolo;
 concessione di contributi per la conservazione e la tutela di beni culturali vincolati;
 documentazione fotografica e tenuta dell'archivio fotografico; ispezioni, consulenza a musei pubblici e collezioni private.

8. Sono fatti salvi i rapporti giuridici instauratisi prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 23 agosto 1988

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, il *Commissario del Governo per la provincia:* URZI.

(Omissis).

88R1040

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1988, n. 39.

Modifiche e integrazioni alle leggi provinciali 2 dicembre 1985, n. 16, 9 dicembre 1976, n. 60, e 30 luglio 1981, n. 24, e successive modifiche in materia di trasporti.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
 Trentino-Alto Adige n. 40 del 6 settembre 1988)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e aggiunto il seguente comma:

3. Ai servizi svolti con impianti fissi di concessione statale si applica al momento del trasferimento delle competenze alla Provincia Autonoma di Bolzano, la presente legge. Agli altri servizi svolti con impianti funiviari che collegano località stabilmente abitate e che sono iscritti in un apposito elenco approvato con decreto dell'Assessore provinciale competente si applicano gli articoli 4, 12, 13, 14 la maggioranza di introito prevista al comma 2, lettera b), dello stesso art. 14, l'art. 15 — limitatamente alle spese di investimento necessarie per il rilevamento dei passeggeri trasportati, per l'emissione di documenti di viaggio e per l'informazione al pubblico — e l'art. 16. Con decreto dell'Assessore provinciale competente sono stabilite, in base a criteri parametrici che tengano conto delle caratteristiche tecniche e di esercizio degli impianti, le distanze convenzionali per l'applicazione delle tariffe di trasporto e la determinazione dei passeggeri-chilometro.

Art. 2.

1. L'art. 2 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Servizi autorizzati.

1. Servizi di trasporto da disporre per esigenze temporanee o di interesse turistico o per l'accertamento del traffico su nuovi percorsi o per la sperimentazione di nuove modalità di esercizio possono essere autorizzati con decreto dell'Assessore provinciale competente.

2. Per i servizi di cui al comma precedente, fatta eccezione per quelli di interesse turistico, possono essere disposti, con deliberazione della Giunta provinciale, interventi finanziari nei limiti della differenza tra costi di produzione dei servizi e proventi del traffico.

3. Su domanda di Comuni o di altri enti, l'Assessore provinciale competente può autorizzare con proprio decreto nuovi servizi di trasporto di interesse comunale o di area, o intensificazioni di servizi esistenti, da svolgersi con concessionari o consorzi, con preferenza, a parità di condizioni, per quelli che operano nella stessa area o in aree ad esse adiacenti. Le imprese che esercitano tali servizi possono usufruire del contributo ordinario determinato con le modalità previste al comma terzo, dell'art. 14. In ogni caso non si applicano i contributi straordinari ed integrativi previsti all'art. 17. Il decreto di autorizzazione dei servizi deve riportare gli estremi della convenzione stipulata tra le parti richiedenti il servizio e l'impresa concessionaria. Nella convenzione deve essere prevista la corresponsione, all'impresa che esercita il servizio, della eventuale differenza tra il costo del servizio stesso e i proventi del traffico ivi compresi i contributi eventualmente spettanti. Il costo dei servizi deve risultare da un preventivo analitico che costituisca parte integrante della convenzione.

Art. 3

1. L'articolo 12 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Sviluppo di programmi comuni a più imprese di trasporto e gestione unitaria delle informazioni aziendali:

1. Le spese ad utilità pluriennale sostenute per l'impianto, la realizzazione e l'aggiornamento di programmi di interesse comune a più imprese di trasporto, rivolti a promuovere la diffusione di nuove tecniche e strumenti di gestione e di controllo per il miglioramento dell'organizzazione e della produttività dei servizi, possono essere ammessi al contributo sulle spese di investimento fino alla misura del 90% della spesa ritenuta ammissibile. Sono ammesse a contributo nella misura massima del 100% anche le spese relative alla progettazione e ristrutturazione di impianti tecnici di autostazioni che presentino notevole rilevanza ai fini della organizzazione e funzionalità dei servizi di interesse provinciale.

2. Al fine di assicurare una gestione unitaria delle informazioni aziendali, previste al comma 1, lettera g), dell'art. 5, di garantire l'uniformità e la comparabilità dei dati aziendali di cui alla lettera f) dello stesso articolo e di assicurare altre attività di interesse comune alle imprese di trasporto, i concessionari, sulla base di apposita convenzione, affidano l'organizzazione di una specifica struttura unitaria ad un'impresa che disponga di adeguata competenza e delle necessarie attrezzature tecniche e gestionali.

3. In caso di mancato accordo tra i concessionari al momento della stipulazione della convenzione, l'individuazione dell'impresa alla quale affidare l'organizzazione della struttura predetta è effettuata dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale competente.

4. Nell'ambito del programma annuale di cui all'art. 3, sono definiti i costi standard di gestione della struttura di cui al precedente comma secondo, tenuto conto di criteri di efficiente gestione e della variazione annuale dei costi di produzione del servizio. Tali costi, espressi in lire per passeggero-chilometro sono ripartiti tra i concessionari in ragione dei passeggeri-chilometro a tariffa preferenziale e speciale prodotti da ciascun concessionario.

5. L'ufficio provinciale competente, a mezzo di funzionario delegato, è autorizzato ad erogare all'impresa alla quale è affidata l'organizzazione della struttura di cui al precedente comma secondo, un contributo per gli oneri di gestione con le stesse modalità indicate al successivo art. 16, nella misura prevista al comma precedente, effettuando a carico degli enti che beneficiano della maggioranza di introito previsto al comma secondo, lettera b), dell'art. 14, una corrispondente riduzione del contributo ordinario di esercizio.

6. L'impresa alla quale è affidata l'organizzazione della predetta struttura unitaria è tenuta a fornire all'ufficio provinciale competente la strumentazione ed i servizi necessari al controllo e all'utilizzo delle informazioni aziendali e quelli relativi alle connesse attività dell'ufficio.

Art. 4.

1. L'articolo 13 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è sostituito dal seguente:
«Tariffe dei servizi di trasporto».

1. Le tariffe dei servizi di trasporto sono stabilite, con deliberazione della Giunta provinciale, in coerenza con la politica di settore e con la politica tariffaria prevista nel programma annuale di cui all'art. 3.

2. Le tariffe si distinguono in:

a) tariffe ordinarie: si applicano agli utenti che acquistano titoli di viaggio al portatore. Per i servizi svolti da linee di trasporto funiviario, di cui al precedente art. 1, la tariffa ordinaria minima applicata dalle imprese è fissata nella misura corrispondente al 120% della tariffa preferenziale prevista alla successiva lettera b);

b) tariffe preferenziali: si applicano agli utenti residenti o che svolgono attività lavorativa o di studio nella provincia. I titoli di viaggio sono nominativi e sono utilizzabili, per i servizi extraurbani, su relazioni prestabilite o comunque determinabili;

c) tariffe speciali: si applicano a categorie di utenti, stabilite in leggi provinciali o con deliberazione della Giunta provinciale, ferma restando la nominatività del titolo di viaggio e la determinabilità, per i servizi extraurbani, dei percorsi utilizzati.

3. Sono ammessi documenti di viaggio a valore che consentano la successiva riduzione dello stesso in relazione ai servizi effettivamente utilizzati. Per i servizi di linea non sono ammessi documenti di viaggio «a vista». La Giunta provinciale è autorizzata a stabilire condizioni particolari per l'obbligatorietà, l'utilizzazione e il controllo dei documenti di viaggio per determinate categorie di utenti e per le tessere di libera circolazione previste al comma primo, lettere h) e i), dell'art. 5.

4. Le tariffe sono stabilite sulla base della distanza coperta. La rete dei servizi con le distanze effettive tra le fermate da frazionamento tariffario e con i limiti delle eventuali zone tariffarie, è approvata con il programma annuale previsto all'art. 3.

5. Per i servizi classificati urbani si applica la tariffa minima prevista per i servizi extraurbani. Per gli stessi servizi, la distanza convenzionale da assumersi ai fini della valutazione dei passeggeri-chilometro è fissata in 4 chilometri.

6. Per i documenti di viaggio a valore o a più corse possono essere stabilite riduzioni tariffarie in relazione alle modalità di effettivo utilizzo dei servizi. Per gli utenti di cui al comma 2, lettera b) e c) del presente articolo le riduzioni tariffarie si applicano nell'ambito del periodo di validità temporale della tessera di riconoscimento loro rilasciata ai fini di controllo.

7. La Giunta provinciale può autorizzare, per servizi urbani, suburbani e di prevalente interesse turistico l'applicazione di particolari tariffe ordinarie e di interconnessione. La Giunta provinciale può autorizzare, per i servizi previsti al comma primo e al comma terzo, dell'art. 2, l'applicazione di particolari tariffe e modalità di utilizzo dei servizi. In questo caso i contributi ordinari di cui all'articolo 14 sono concessi solo se le modifiche autorizzate consentono la disponibilità delle informazioni necessarie per la determinazione dei contributi stessi. Nel caso dei servizi di cui al comma 3 dell'art. 2 la Giunta provinciale è autorizzata, ove ricorrano particolari esigenze di tutela ambientale, ad ammettere a contributo i passeggeri-chilometro effettuati a tariffa ordinaria. Il contributo non può superare il 50% di quello necessario ad assicurare al concessionario un introito corrispondente a quello che risulterebbe dall'applicazione delle tariffe di cui al comma secondo, lettera a), del presente articolo.

8. Le imprese di trasporto e i loro consorzi sono tenuti ad una gestione centralizzata, attraverso la struttura prevista all'art. 12, delle informazioni relative all'utilizzo dei servizi di trasporto da parte degli utenti e in particolare, ai fini della determinazione dei contributi di esercizio e per l'analisi della domanda di trasporto soddisfatta, dei dati relativi ai viaggi, ai percorsi utilizzati e ai relativi passeggeri-chilometro. Le modalità di elaborazione e gestione dei documenti di viaggio sono stabilite con decreto dell'Assessore provinciale competente.

9. Gli utenti che utilizzano documenti di viaggio nominativi, quelli che utilizzano i servizi con contratto di trasporto in assuntoria di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, nonché quelli individuati con legge provinciale o deliberazione della Giunta provinciale, sono tenuti a corrispondere al momento della emissione della tessera di riconoscimento per l'utilizzo dei servizi, un importo fissato con deliberazione della Giunta provinciale, non superiore in ogni caso a dieci volte la tariffa corrispondente alla tariffa minima del servizio extraurbano.

10. L'Assessore provinciale competente stabilisce con proprio decreto le modalità di versamento alle imprese concessionarie dell'importo, di cui al comma precedente. Tale importo, ai sensi del comma terzo dell'art. 14, viene portato in riduzione dei contributi ordinari di esercizio».

Art. 5.

1. I commi terzo e quarto dell'art. 14 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, sono sostituiti dal seguente:

3. Il contributo ordinario di esercizio spettante alle singole imprese e ai loro consorzi è pari al prodotto tra i parametri di cui al comma secondo e i passeggeri-chilometro trasportati a tariffa preferenziale e speciale diminuito dai seguenti elementi:

a) i proventi del traffico derivanti alle imprese dall'applicazione di tariffe preferenziali e speciali;

b) gli importi di cui al comma nono dell'art. 13.

4. L'introito per passeggeri-chilometro e la maggiorazione di cui a precedente secondo comma sono determinati annualmente in sede di approvazione del programma previsto all'art. 3, sulla base delle variazioni previste, rispetto all'esercizio precedente, dei costi di produzione, dell'offerta di servizi (vetture-km) e dell'utilizzo degli stessi (passeggeri-chilometro). Nel caso di riconoscimento di contributi di esercizio integrativi, i contributi ordinari di esercizio devono essere calcolati in modo da assicurare al concessionario un introito complessivo corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle tariffe ordinarie.

Art. 6.

1. L'art. 15 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Contributi sulle spese di investimento.

1. La giunta provinciale determina annualmente contributi sulle spese di investimento finalizzate a promuovere il potenziamento e il rinnovo dei beni strumentali necessari all'esercizio dei servizi di trasporto di competenza provinciale e a migliorare l'efficienza delle gestioni aziendali e l'utilizzo dei servizi da parte degli utenti.

2. Il contributo non può eccedere il 70% della spesa sostenuta e, comunque, di quella massima ritenuta ammissibile, fatto salvo quanto previsto al comma sesto dell'art. 9 e al comma primo dell'art. 12. Nel decreto di assegnazione del contributo deve essere precisato il periodo di normale utilizzo del bene e gli specifici, obblighi di destinazione.

3. Ai fini della determinazione dei costi standard di cui al comma primo dell'articolo 17, dell'accertamento del disavanzo di esercizio di cui al comma settimo dell'art. 17 e della determinazione dell'ammontare residuo dei contributi accantonati di cui al comma quarto del presente articolo, i contributi ricevuti dalle imprese beneficiarie si considerano accantonati in un apposito fondo il cui ammontare viene annualmente ridotto nella stessa misura percentuale utilizzata per l'ammortamento del bene cui il contributo si riferisce.

4. Il trasferimento di beni, tra imprese che esercitano servizi di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 1, comporta il trasferimento anche dell'eventuale ammontare residuo del relativo contributo che risulta accantonato nel fondo di cui al precedente comma terzo. Negli altri casi di alienazione di beni, prima del periodo di normale utilizzo di cui al precedente comma secondo, il contributo è revocato per l'ammontare residuo che risulta accantonato nel fondo di cui al precedente comma terzo o, nel caso di cancellazione del cespite a seguito di fatto accidentale, per un ammontare pari al valore di recupero e/o dell'eventuale rimborso assicurativo.

5. Nel caso che il bene venga alienato senza la necessaria autorizzazione il contributo è revocato per l'intero ammontare erogato.

6. Se, a seguito di accertamento da parte degli organi competenti, risulta che un bene per il quale è stato riconosciuto un contributo sulle spese di investimento è stato utilizzato, senza specifica autorizzazione rilasciata con decreto dell'assessore provinciale competente, in modo difforme dalla sua normale destinazione, il contributo è revocato per l'intero ammontare erogato. Nel caso venga accertata l'effettuazione di «servizi fuori linea» senza l'autorizzazione prevista ai sensi dell'art. 57 del codice della strada, il contributo viene revocato nella misura del 10%.

7. Nel caso il servizio fuori linea, per il quale è stata richiesta l'autorizzazione, non venga effettuato, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio provinciale competente entro i successivi tre giorni nei modi previsti con decreto dell'assessore provinciale competente. Se a seguito di accertamenti da parte degli uffici competenti la comunicazione di mancata effettuazione del servizio risulta non veritiera si applica quanto previsto al precedente comma per i servizi effettuati senza la necessaria autorizzazione.

8. L'ufficio provinciale competente provvede alla gestione delle informazioni ed al controllo degli adempimenti previsti nel presente articolo. Le imprese ammesse a contributo provinciale sono tenute a fornire le informazioni necessarie nella forma, nei tempi e con la documentazione richiesta dall'ufficio».

Art. 7.

1. L'art. 17 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, modificato dall'art. 8 della legge provinciale 19 novembre 1986, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Contributi ordinari di esercizio integrativi di quelli previsti all'art. 14 e contributi straordinari per il conseguimento dell'equilibrio di bilancio entro il 1990.

1. Consorzi o singole imprese non consorziate sono ammesse, su loro domanda, ad un contributo integrativo di quello ordinario previsto dall'art. 14. Il contributo è determinato sulla base di un costo standard aziendale o consortile diminuito dei proventi del traffico e dei rimborsi e contributi previsti ai commi secondo e terzo dell'art. 2 e dell'art. 14. I consorzi devono provvedere all'attribuzione del contributo a tutte o parte delle imprese consorziate in modo da garantire l'obiettivo di riequilibrare le situazioni di diversa produttività esistenti.

2. Il costo standard aziendale o consortile è pari al prodotto tra un costo standard per vettura-chilometro, determinato con deliberazione della giunta provinciale entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di competenza, e le vetture-chilometro riconosciute necessarie, e a ciascuna impresa o consorzio, per svolgere i servizi risultanti dall'orario provinciale previsto all'art. 4. Per il primo esercizio di applicazione, il costo standard aziendale o consortile può essere determinato nell'anno di competenza.

3. Il costo standard per vettura-chilometro è definito sulla base di criteri di efficiente gestione, riferiti ai diversi centri di costo aziendali, ivi compresi eventuali servizi giornalieri per l'informazione al pubblico e l'esercizio di impianti di autostazioni.

4. Per tener conto dei chilometri svolti fuori servizio e ai fini della valutazione del costo standard per la parte relativa ai costi di movimento, ai costi di manutenzione e ai costi di rinnovo e potenziamento dei beni strumentali necessari alla produzione dei servizi, l'ufficio provinciale competente, avvalendosi anche della struttura prevista all'art. 12, determina i turni di lavoro e i turni macchina necessari a svolgere i servizi sulla base di criteri di efficiente organizzazione della produzione. Per i consorzi, i turni sono definiti nell'ipotesi di una gestione integrata dei servizi.

5. Con deliberazione della giunta provinciale, il contributo è determinato in via definitiva nell'esercizio successivo a quello di competenza, tenuto conto delle vetture-chilometro riconosciute sulla base dei servizi effettivamente svolti, dei proventi del traffico, dei rimborsi e dei contributi accertati.

6. La giunta provinciale può disporre, nel corso dell'esercizio di competenza, anticipazioni del contributo integrativo per un ammontare non superiore all'80% del contributo ordinario integrativo riconosciuto nell'esercizio precedente per gli stessi servizi o, nel caso di primo esercizio di applicazione, di quello straordinario.

7. Ai fini del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il 1990, le imprese che nel 1985 presentavano un disavanzo di esercizio non coperto dal contributo ordinario di cui all'art. 14 e che hanno presentato domanda ai sensi del comma quarto dell'art. 18, sono ammesse ad un contributo straordinario, determinato annualmente con deliberazione della giunta provinciale. Il contributo non può superare il disavanzo accertato dall'ufficio provinciale competente e non può complessivamente superare, nel periodo di attuazione del piano, un ammontare pari a 5 volte il disavanzo accertato per l'esercizio 1985.

8. La giunta provinciale può disporre anticipazioni sul contributo straordinario nei limiti dell'80% del contributo straordinario riconosciuto nell'esercizio precedente per gli stessi servizi.

9. Il contributo integrativo previsto al comma 1 non è cumulabile con il contributo straordinario previsto al comma settimo del presente articolo.

10. Le imprese interessate sono tenute a fornire, oltre alla documentazione tecnica e contabile a cui sono obbligate ai sensi del comma primo dell'art. 5, i prospetti di ricordo tra i bilanci approvati e le dichiarazioni fiscali, nonché la ripartizione dei costi e dei ricavi per centro di costo secondo i modelli approvati con decreto dell'Assessore provinciale competente. I consorzi predispongono situazioni aggregate delle informazioni relative alle imprese consorziate».

Art. 8.

1. Il comma primo dell'art. 1 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, modificato dall'art. 2 della legge provinciale 16 maggio 1980, n. 14, dall'art. 36 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, e dall'art. 6 della legge provinciale 17 novembre 1982, n. 37, è sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio provinciale competente, secondo le modalità, le procedure e le condizioni previste nella presente legge, è autorizzato a stipulare contratti di trasporto in assistenza in favore degli utenti dei servizi di cui ai successivi titoli III e IV con gli operatori pubblici e privati, con il seguente ordine di preferenza:

a) concessionari di autoservizi di competenza provinciale, limitatamente ai servizi di trasporto scolastico svolti con automezzi di capacità fino a nove posti;

b) concessionari di linee di trasporto funiviario;

c) operatori privati con licenza di noleggio da rimessa o da piazza;

d) operatori che utilizzano autovetture con carrozzeria autobus, affidate in comodato o assunte in locazione, ai sensi dell'art. 10 e seguenti».

Art. 9.

1. L'art. 23 legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 17 novembre 1982, n. 37, e dell'art. 22 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è sostituito dal seguente.

1. L'amministrazione provinciale è autorizzata ad assegnare un contributo in denaro a favore dei lavoratori dipendenti che devono spostarsi dalla dimora abituale al luogo dove prestano attività lavorativa per almeno centoventi giorni all'anno, su un percorso superiore a 10 chilometri non servito da mezzi pubblici di trasporto o da servizi speciali di cui all'art. 17 della legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60. È servito il percorso che consente, anche in coincidenza, tempi di attesa all'inizio ed alla fine del turno lavorativo complessivamente inferiore a 90 minuti. Il contributo si applica anche ai lavoratori dipendenti che devono effettuare, per recarsi al luogo di lavoro o per raggiungere la più vicina fermata utile, un percorso di almeno tre chilometri sul quale non si svolgono servizi di trasporto collettivo.

2. Il contributo non è corrisposto nel caso il lavoratore dipendente percepisca analoga indennità di trasferimento.

3. Il datore di lavoro dichiara il numero dei giorni di attività lavorativa prestata durante l'anno e l'orario di lavoro in cui la stessa viene svolta.

4. L'interessato deve presentare, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce, domanda di contributo, allegando la documentazione prevista al comma tre e atto sostitutivo di notorietà contenente, le modalità previste con delibera della Giunta provinciale, gli elementi richiesti per accedere al contributo.

5. Il contributo complessivo è determinato annualmente con delibera della Giunta provinciale sulla base del prodotto tra il contributo unitario spettante, il doppio della distanza ammessa e i giorni di effettivo trasferimento. Con la stessa deliberazione la Giunta provinciale determina, tenuto conto della variazione annua media dei prezzi delle benzine normale e super, i contributi unitari corrispondenti a tempi di attesa uguali o superiori rispettivamente a 120 minuti, 110 minuti, 100 minuti e 90 minuti. Il contributo unitario corrispondente ad un tempo di attesa di 90 minuti non può risultare superiore all'80% di quello corrispondente a 120 minuti. Per il 1988 il contributo unitario corrispondente a 120 minuti è fissato in lire 55.

6. L'ufficio provinciale competente è tenuto ad effettuare controlli anche campionari sui dati dichiarati dagli interessati. Nel caso si riscontrino inesattezze o la mancanza delle condizioni per la corresponsione di contributi già erogati, il beneficiario è tenuto al rimborso del contributo stesso, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti».

Art. 10.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il comma 2 dell'art. 10 e il comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e l'art. 22 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24.

Art. 11.

1. Per l'attuazione della presente legge, che non comporta maggiore spesa, sono utilizzati per l'anno 1988 gli stanziamenti già autorizzati su capitoli del bilancio di previsione per l'anno 1988 per l'attuazione della legislazione preesistente nella materia e per gli anni successivi gli stanziamenti autorizzati dalla legge finanziaria annuale.

Art. 12.

Norme transitorie

1. Per i contributi a favore dei lavoratori dipendenti si applicano per l'esercizio di competenza dell'anno 1987 i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 23 della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 17 novembre 1982, n. 37 e dell'art. 22 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16. I contributi vengono corrisposti con deliberazione della Giunta provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 23 agosto 1988

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, il *Commissario del Governo per la provincia*: URZI

88R1041

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti
- vendita pubblicazioni
- inserzioni

☎ (06) 85082149/85082221
☎ (06) 85082150/85082276
☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.